

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

ATTIVITÀ DEI SERVIZI

Roma, 1 dicembre 2011

Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

UG57U

- 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia
- 86.22.04 - Attività dei centri di dialisi
- 86.22.06 - Centri di medicina estetica
- 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori
- 86.90.11 - Laboratori radiografici
- 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche
- 86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici

UG96U

- 45.20.91 - Lavaggio auto
- 45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
- 52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale

VG31U

- 45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli
- 45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
- 45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

VG33U

- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

VG34U

- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

VG36U

- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante

VG37U

- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

VG50U

- 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura
- 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri
- 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
- 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
- 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

VG51U

- 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

VG55U

96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse

VG58U

55.20.10 - Villaggi turistici

55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

VG60U

93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

VG68U

49.41.00 - Trasporto di merci su strada

49.42.00 - Servizi di trasloco

VG70U

81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29.99 - Altre attività di pulizia nca

VG72A

49.32.10 - Trasporto con taxi

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

VG72B

49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

VG75U

43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO UG57U

(Laboratori di analisi cliniche e ambulatori)

Codici attività:

86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia;

86.22.04 - Attività dei centri di dialisi;

86.22.06 - Centri di medicina estetica;

86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori;

86.90.11 - Laboratori radiografici;

86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche;

86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio UG57U (evoluzione dello studio di settore TG57U), con nota prot. n. 108309 del 14 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Con nota prot. n. 152277 del 21 ottobre 2011 è stata convocata una ulteriore riunione.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. nelle date 15 settembre 2011, 20 ottobre 2011 e 3 novembre 2011, sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ANISAP;
- CONFCOMMERCIO;
- FNOMCEO;
- LAISAN.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L’ANISAP, con nota del 17 novembre 2011, ha manifestato *“l’apprezzamento [...] per il lavoro svolto, i cui risultati sembrano cogliere la realtà del settore, che attraversa un momento difficile, sia per i più generali riflessi della crisi economica internazionale, sia per le note difficoltà finanziarie e gestionali che la sanità pubblica affronta ormai da anni”*.

L’Organizzazione propone, al fine di fornire agli operatori una maggiore chiarezza nell’individuazione dei dati richiesti, una revisione del testo delle istruzioni relative alla compilazione del quadro D del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, limitatamente a quanto indicato con riferimento ai righi da D1 a D3 e da D67 a D71.

In particolare viene proposto di apportare le seguenti modifiche:

“indicare:

– nel rigo D01, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN e riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, al netto di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati, in rapporto ai ricavi complessivi.

La percentuale deve essere calcolata tenendo conto anche della quota dei ricavi relativa al ticket.

– nel rigo D02, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni pur effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio) / convenzione con il SSN per le quali non si richiede volontariamente il rimborso in rapporto ai ricavi complessivi (cd franchigia);

– nel rigo D03, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime non di accreditamento / convenzione con il SSN (c.d. Privati) in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D03 deve risultare pari a 100.

Valore delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket)

– nei righi da D67 a D71, per ciascuna tipologia di prestazione individuata, nella prima colonna, il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN, (incluso il ticket), riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, al netto di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati e, nella seconda colonna, il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN calcolate a tariffa intera nominale secondo il nomenclatore tariffario localmente in vigore (sempre incluso il ticket), anche se non riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, e quindi al lordo di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati”.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, con nota del 17 novembre 2011, ha rappresentato le proprie osservazioni relative allo studio di settore UG57U.

L’Organizzazione denuncia un “*grave momento di crisi*” per il settore relativo alle analisi chimico-cliniche.

Le ragioni sarebbero da attribuire principalmente ai seguenti fattori:

- la crisi dei mercati e la mancanza di liquidità delle regioni italiane che determina un ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate;
- la recente introduzione di nuovi *ticket* aggraverebbe inoltre la crisi del settore, determinando una “*progressiva diminuzione degli utenti paganti*”. La legge finanziaria per il 2007 ha inoltre previsto uno “*sconto*” del 20% su “*tutte le prestazioni di analisi chimico-cliniche (immunometriche e batteriologiche complesse)*”.

Ulteriormente, viene sottolineato un marcato aumento dei costi legati all’assolvimento di obblighi derivanti dall’attuazione della normativa relativa all’accreditamento definitivo delle strutture già convenzionate (“*possesso di certificazioni tutte riferite alla norma 91/2008 che ha attualizzato la precedente L.626/94 sulla sicurezza sul lavoro, ricorso a procedure di qualità interna, controlli di qualità esterna ed interna sui risultati delle analisi, possesso di strumentazione recante il marchio CE, adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro, ecc.*”).

L’Organizzazione rileva inoltre un marcato ricorso a finanziamenti bancari a causa dei lunghi tempi necessari per l’incasso dei crediti vantati nei confronti delle regioni.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici conclude le sue osservazioni con la richiesta di una “*riconsiderazione dei parametri applicati*” dallo studio UG57U “*al fine di rendere meno onerosa la relativa tassazione*”.

In data 21 novembre 2011 l'organizzazione LAISAN ha comunicato le proprie osservazioni in relazione allo studio di settore in oggetto.

L'Organizzazione, *“pur condividendo e riconoscendo la validità dell'impianto nel suo complesso”*, ritiene opportune alcune precisazioni sulle istruzioni nei rigli da D01 a D03 e da D67 a D71.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UG57U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato da parte delle Organizzazioni ANISAP, LAISAN e Consiglio Nazionale dei Chimici si formulano di seguito alcune osservazioni:

Preliminarmente, nel ringraziare per il contributo fornito, in relazione a quanto evidenziato da ANISAP e LAISAN, si evidenzia che ci si riserva di valutare l'opportunità di integrare e/o modificare il testo delle istruzioni dei campi da D01 a D03 e da D67 a D71, prima e seconda colonna, nella forma suggerita, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni interessate.

Con riferimento alla richiesta del Consiglio nazionale dei Chimici di *“riconsiderare i parametri applicati”* nello studio UG57U, si precisa che tutti i c.d. *“parametri”* dello studio, più propriamente indicati come coefficienti della funzione di ricavo, sono ottenuti attraverso l'applicazione della tecnica statistica della regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti interessati. Tali parametri, pertanto, non possono essere influenzati da valutazioni discrezionali di alcun tipo, ma anzi consentono di *“sintetizzare”*, in un conciso modello matematico, le fondamentali relazioni che intercorrono tra le grandezze (variabili) gestionali delle imprese interessate dallo studio. Una tale sintesi consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici, aumenti generalizzati dei costi d'esercizio e/o cambiamenti dei margini di redditività, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

In relazione al tema del c.d. *“sconto”* del 20% normativamente previsto dalla legge finanziaria per il 2007, si precisa che, nello studio in oggetto, tutte le variabili vengono utilizzate in regressione per la sola quota di attività non afferente alla convenzione / accreditamento con il SSN. Nel determinare tale quota si tiene anche conto delle differenze tra il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN a tariffa intera nominale (come precisato nelle istruzioni, *“senza tener conto di una eventuale modulazione, regressione o*

abbattimento tariffario”) e il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG57U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'accertamento |
| 21 NOV 2011 |
| Prot. n. 168132 |



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



STUDI
P

Prot.: 616/11/cnc/fta

Roma, 17 novembre 2011

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di Settore
e-mail: dc.acc.studisetfore@agenziadelleentrate.it

Oggetto: Osservazioni relative allo studio di settore UG57U

Il settore relativo al laboratorio di analisi chimico-cliniche, c.d. cliniche, sta attraversando un grave momento di crisi.

Le ragioni sono molteplici non ultime quelle legate alla crisi dei mercati ed alla mancanza di liquidità delle Regioni Italiani, specie di quelle sottoposte a piano di rientro. Ciò determina di fatto un ritardo del saldo delle prestazioni effettuate.

E' da ricordare che attualmente vige il criterio dello "sconto" del 20% normativamente previsto dalla Legge Finanziaria 2007 in base alla quale tutte le prestazioni di analisi chimico-cliniche (immunometriche e batteriologiche complesse) sono assoggettate ad un abbattimento del 20% a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria anzidetta.

La recente introduzione poi di un ticket pari ad € 10,00 ha ulteriormente aggravata la situazione di crisi del settore, poiché si è assistita ad una progressiva diminuzione degli utenti paganti.

E' da considerare che vi sono regioni, come nel Lazio, dove è ulteriormente stata emanata un'altra addizionale di € 4,00 da sommare al ticket di € 36,15. In definitiva vige attualmente un ticket massimo pari ad € 50,15 in totale per tutti quegli utenti che già erano assoggettati all'imposizione normativa previgente.

V'è ancora da considerare il vertiginoso aumento dei costi legato all'attuazione della normativa relativa all'accreditamento definitivo delle strutture già convenzionate (D. Lgs 50291 e 299/99 oltre ad altre leggi regionali) ha disposto una serie di adempimenti (possesso di certificazioni tutte riferiti alla norma 91/2008 che ha attualizzato la precedente L.626/94 sulla sicurezza sul lavoro, ricorso a procedure di qualità interna, controlli di qualità esterna ed interna sui risultati delle analisi, possesso di strumentazione recante il marchio CE, adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro.ecc.).



Quasi tutte le Regioni applicano procedure di pagamento delle prestazioni specialistiche, comprese quelle del settore delle analisi cliniche, con accrediti superiori a 270-300 gg dalla consegna delle fatture (ridotte dallo sconto come detto prima); ciò comporta il ricorso dell'anticipo bancario (a tassi del 10-12 %) cui i laboratori sono costretti al fine di ottenere liquidità e poter quindi pagare le spese (stipendi, reattivi, certificazioni, utenze, tasse, ecc.).

Tutto ciò ha portato il settore a problemi di liquidità che ha comportato in numerosissimi casi il ricorso alla ricapitalizzazione delle strutture di laboratorio con immissione di denaro ottenuto in massima parte da prestiti bancari (mutui e/o anticipazioni), ma anche con immissione di risparmi personali dei soci del laboratorio.

Quanto sopra è stato anche sottolineato da numerosi interventi in Parlamento nei quali sono stati evidenziati lo stato di liquidità del settore e la relativa crisi.

Appare evidente, in conclusione, segnalare quanto prima al fine di tenere nella giusta considerazione il relativo studio di settore UG57U che dovrebbe, pur nella crisi generale di sistema, portare a riconsiderare i parametri applicati al fine di rendere meno onerosa la relativa tassazione".

Distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

STUDI
f




Feder

ANISAP

VR/pm

Prot. 126/2011



Roma, 17.11.2011

Spett.le
Agenzia delle Entrate
SEDE

Spett.le Agenzia delle Entrate,

la presente è a seguito degli incontri tenutisi presso SOSE S.p.A. in merito allo studio di settore in oggetto, ed è per confermarvi, come peraltro già evidenziato nel corso dei detti incontri, l'apprezzamento dell'ANISAP per il lavoro svolto, i cui risultati sembrano cogliere la realtà del settore, che attraverso un momento difficile, sia per i più generali riflessi della crisi economica internazionale, sia per le note difficoltà finanziarie e gestionali che la sanità pubblica affronta ormai da anni.

Conformemente a quanto già manifestato si ritiene, peraltro, di proporre soltanto una modesta revisione del testo delle istruzioni relative alla compilazione del quadro D del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, limitatamente a quanto indicato con riferimento ai righe da D1 a D3 e da D67 a D71.

In tali "righe" sono richiesti dati relativi, in particolare, alla distinzione dei ricavi tra quelli derivanti dall'accREDITAMENTO con il SSN e quelli cc.dd. privati.

Orbene, si ritiene che il testo suggerito nel documento allegato (nel quale sono evidenziate le modifiche proposte) possa fornire agli operatori una maggiore chiarezza nell'individuazione dei dati ivi richiesti.

Tanto si doveva e, restando a disposizione per eventuali chiarimenti e confidando nell'accoglimento delle proposte formulate, si ringrazia per la cortese collaborazione porgendo

cordiali saluti.

Dr. Valter Rufini



5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

(...)

In particolare, indicare:

– nel **rigo D01**, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio) /convenzione con il SSN e riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, al netto di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati, ~~per le quali si richiede il rimborso~~ in rapporto ai ricavi complessivi.

La percentuale deve essere calcolata tenendo conto anche della quota dei ricavi relativa al ticket.

– nel **rigo D02**, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni pur effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio) /convenzione con il SSN per le quali non si richiede volontariamente il rimborso (~~cd franchigia~~) in rapporto ai ricavi complessivi (cd franchigia);

– nel **rigo D03**, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime non di accreditamento/convenzione con il SSN (c.d. Privati) in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D01 a D03 deve risultare pari a 100;

Valore delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket)

– nei **righi da D67 a D71**, per ciascuna tipologia di prestazione individuata, nella **prima colonna**, il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN, (incluso il ticket), riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, al netto di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati e, nella **seconda colonna**, il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN calcolate a tariffa intera nominale secondo il nomenclatore tariffario localmente in vigore (sempre incluso il ticket), anche se non riconosciute dal Sistema informatico-autorizzativo sanitario regionale, e quindi al lordo di eventuali modulazioni, regressioni o abbattimenti tariffari applicati ~~senza tener conto di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario;~~



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

Rep. Atti n. 61/ese del 23 marzo 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 marzo 2011:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;


VISTO l'articolo 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nella parte in cui prevede che "le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerente con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate";

VISTA la nota in data 5 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, il documento concernente "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio";

CONSIDERATO che, in data 13 luglio 2010, la proposta di accordo di cui trattasi è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 14 settembre 2010, sono stati condotti degli approfondimenti sul testo dell'accordo;

VISTA la lettera in data 9 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la stesura definitiva della proposta di accordo in oggetto la quale tiene conto delle osservazioni e delle proposte emendative formulate nel corso del predetto incontro tecnico;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota in data 9 dicembre 2010, con la quale la menzionata stesura definitiva della proposta di accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTA la lettera in data 17 febbraio 2011, con la quale le Regioni e le Province autonome e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati sollecitati ad esprimere le proprie valutazioni al riguardo;

VISTE le note in data 28 febbraio 2011 e 15 marzo 2011, con le quali, rispettivamente, la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerate:

- le "Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale" predisposte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- la necessità di promuovere l'adozione di efficaci strumenti di governo dell'attività di diagnostica di laboratorio al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate e, contemporaneamente, incrementare l'efficienza delle strutture e l'uso ottimale delle risorse pubbliche;
- l'opportunità che, per il raggiungimento di questi obiettivi, siano condivisi e diffusi criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta;

SI CONVIENE

1. Ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, il documento "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", Allegato A, parte integrante del presente Atto, contiene criteri per la riorganizzazione delle

[Handwritten signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

reti di offerta, ferma restando l'autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali;

2. Il documento di cui si tratta non innova in alcun modo i Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e non determina alcun onere aggiuntivo di spesa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

dr
r

Criteria per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio

I mutamenti demografici determinati dall'invecchiamento della popolazione, la sopravvivenza di portatori di patologie croniche altamente inabilitanti, l'esigenza di diminuire il ricovero ospedaliero, favorendo la deospedalizzazione, determinano la necessità di migliorare l'assistenza a livello territoriale. In tale contesto l'erogazione dei servizi di laboratorio riveste un ruolo strategico, che andrà via via aumentando per tipologia e complessità delle indagini diagnostiche.

La necessità di assicurare una continuità tra assistenza ospedaliera e territoriale andrà ad aumentare le esigenze di standardizzazione, di confrontabilità dei risultati, nonché di omogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi. In carenza di queste condizioni, la spesa sarà destinata ad aumentare in modo inappropriato per ripetizione di esami, tempi di risposta ed errori. La risposta a questi problemi è un diverso sistema di *governance* clinica basato sulla creazione di reti e di network di strutture, pubbliche e private, che siano in grado di dare risposte coerenti ai bisogni clinici dei cittadini, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

L'aumento della tipologia e complessità dei test di laboratorio e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la regolarizzazione delle strutture rende necessario il superamento della frammentazione per garantire la qualità delle prestazioni.

Il concetto di "rete di laboratori" presuppone, anche per il servizio pubblico, il superamento dell'incontrollata implementazione, in ogni sede, di qualsiasi attività di laboratorio, anche la più specialistica (es. genetica). Questo a tutela sia dell'economicità di scala che delle soglie di attività minime per garantire una sufficiente esperienza degli operatori. Il concetto deve trovare la sua prima applicazione all'interno delle stesse Aziende sanitarie ed in particolare nelle Aziende Ospedaliere Universitarie dove, anche per i laboratori di diagnostica clinica il fenomeno della frammentazione risulta spesso particolarmente rilevante.



Con la legge finanziaria del 2007¹ è stato previsto l'obbligo per tutte le Regioni di presentare un piano di riorganizzazione della rete, pubblica e privata, dei laboratori clinici e nel gennaio di quest'anno, sotto l'egida dell'AGENAS e del Ministero della salute, sono state predisposte delle "Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale". Sia l'una che le altre sono provvedimenti di fondamentale rilievo, nel rispettivo ambito normativo, volti ad orientare e a guidare le decisioni che, autonomamente, le Regioni debbono assumere nell'area della laboratoristica.

Al di là dei processi di razionalizzazione, comunque indispensabili, e prima ancora di rivisitare il tariffario, si ritiene di dovere enfatizzare il ruolo centrale del nomenclatore. La caratteristica e la tipologia degli esami da mantenere all'interno dei LEA e i percorsi diagnostico-assistenziali debbono essere centrati sulla Medicina Basata sulle Evidenze (EBM). L'azione fondamentale è quella di rimuovere gli esami obsoleti e inutili, per qualità di informazione, come prerequisito per operare le scelte di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio.

Non tutte le Regioni hanno stabilito e concretamente realizzato il percorso di accreditamento istituzionale nei confronti delle strutture pubbliche e private dei laboratori di analisi. Si tratta anche in questo caso di potere verificare concretamente, sul campo, l'idoneità delle strutture pubbliche e private a svolgere con efficacia ed appropriatezza l'attività analitica: ai sensi del DPR 14.01.1997, bisogna imporre i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

Fondamentale importanza assumono gli aspetti organizzativi, perché obbligano le strutture a dotarsi di figure professionali adeguate per numerosità, tipologia e qualificazione in rapporto ai volumi e tipologia di attività. Le Regioni dovranno regolamentare i carichi di lavoro massimo erogabili da ogni struttura di laboratorio, parametrandoli all'organizzazione tecnologica, alla dotazione strutturale ed al personale posseduto. Il Ministero della Salute

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (pubblicata nella G. U. n. 299, 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244), articolo 1, comma 796, lett. o): " (...) le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate".



provvederà a promuovere l'emanazione di linee guida tali da rendere omogenei sul territorio nazionale i criteri di calcolo dei carichi di lavoro massimo erogabili dalle strutture di laboratorio.

Insieme a tutto questo debbono essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e la partecipazione a schemi di valutazione esterna di qualità (VEQ), presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle *performance* analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati. Le regioni definiranno le modalità con le quali dovrà essere garantita la partecipazione ai programmi VEQ, raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovraregionale, nazionale o internazionale, che dovranno essere gestiti da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della diagnostica di laboratorio.

In ogni caso, le regioni devono valutare il raggiungimento delle buone performance da parte dei singoli laboratori, considerando del tutto insufficiente la sola partecipazione ai programmi.

Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service. Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio nei settori della microbiologia, dell'anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno. Alla soglia minima di attività dovrà corrispondere un valore economico della produzione pari al numero esami di laboratorio/anno moltiplicato il costo medio del *mix* di prestazioni erogate dai laboratori con la stessa configurazione.

Nel percorso di riorganizzazione, deve essere ben definito che cosa siano e debbano essere i punti prelievo. Anche in questo caso, vanno rispettati gli standard qualitativi previsti dalle norme e va preservata la sicurezza del cittadino, assicurando il pronto intervento in caso di eventi avversi. La capillarizzazione dell'offerta di attività di prelievo va consentita nella misura in cui è assicurata la qualità delle fasi pre-analitica e post-analitica, sempre più



rilevanti nel garantire la qualità complessiva dei servizi erogati. Di conseguenza, i processi di raccolta, di pre-trattamento, di trasporto dei campioni biologici e di refertazione devono rispondere agli *standard* di qualità descritti in letteratura e previsti nei documenti di regolamentazione dei laboratori clinici.

Rispettando queste caratteristiche, i punti prelievo possono costituire uno strumento di risposta alla chiusura delle piccole strutture, pur dipendendo sempre da strutture di laboratorio.

Tutto questo si realizza solo attivando meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non tanto alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva. Tradotto in termini pratici, questo significa che le modalità di aggregazione potranno prevedere la creazione, ad esempio, di cooperative, di strutture consortili oppure ATI, anche di tipo pubblico-privato, che divengano esclusivi interlocutori delle Regioni e che rientrino pertanto nei meccanismi di governo delle stesse, sostituendo e riducendo le singole strutture pre-accreditate. Al fine di evitare concentrazioni e possibili posizioni dominanti, vanno vietate le aggregazioni che prevedano l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio, quali ad esempio fornitori di reagenti, assicurazioni e società finanziarie. Vanno inoltre stabiliti i limiti agli ambiti territoriali delle aggregazioni, che non dovranno eccedere il territorio provinciale e/o regionale. Inoltre, al fine di evitare la formazione di Trust, le costituite aggregazioni non potranno detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale. Quindi, l'aggregazione non deve rappresentare un meccanismo formale di sopravvivenza, ma la reale riorganizzazione dell'offerta del privato in ambito di diagnostica di laboratorio.

Per rendere possibile questo progetto di aggregazione, è necessario che le singole Regioni normino il sistema del "service di laboratorio" fra strutture operanti nella rete, ossia la possibilità per le strutture di laboratorio di poter utilizzare altre strutture per esami che, per numerosità, complessità e/o necessità di strumentazione e personale molto qualificato, vanno consolidati all'interno di poche realtà.

Lo scambio di campioni biologici, a livello regionale e fra soggetti accreditati, ha il valore di soddisfare l'utenza e preservare, nel contempo, la qualità del servizio. Per calcoli



esami specialistici, le Regioni potranno consentire "service" verso strutture altamente qualificate, al fine di garantire la qualità complessiva del servizio, incluso il *counseling* interpretativo. Vi è da rilevare che in molte realtà questa tipologia di *service* esiste nei fatti, anche al di fuori di un contesto normativo che, viceversa, è assolutamente indispensabile per coniugare efficienza a qualità e a sicurezza per l'utente. Nella normativa sul *service* vanno inseriti requisiti di tutela delle modalità di trasporto e consegna dei campioni, della possibilità di identificazione per l'utente finale della struttura che ha eseguito l'esame (per esempio, per richieste e approfondimenti in tema di interpretazione dei risultati), di corretti meccanismi di contabilizzazione delle prestazioni erogate e di rapporti trasparenti con il sistema sanitario regionale. Va, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare il "service di laboratorio" solo tra strutture di laboratorio autonome accreditate ovvero in possesso della stessa configurazione organizzativa prevista dal DPR 14.01.1997, nella considerazione che i laboratori di analisi possano accettare solo ed unicamente richieste per le prestazioni compatibili con il Decreto di autorizzazione Sindacale posseduto, ovvero sussistendo i requisiti organizzativi che consentono l'esecuzione delle prestazioni richieste presso i settori specializzati annessi.

L'aggregazione delle strutture e la creazione di una rete integrata di laboratori a livello regionale e sub-regionale sembra ancor più necessaria in virtù dei processi di informatizzazione che, con i progetti di "ricetta *on line*" o di "tessera sanitaria informatizzata", necessitano di un governo degli erogatori da parte del sistema regionale in grado di garantire, nel rispetto della libera scelta del cittadino, concrete certezze in termini di qualità e sicurezza dei servizi erogati dalle strutture "accreditate". Pertanto, sarà necessario prevedere sistemi di governance della rete integrata che si va costituendo e che deve garantire, oltre che il rispetto degli standard organizzativi e tecnologici, la standardizzazione analitica, la confrontabilità dei risultati, l'omogeneità dei valori di riferimento e dei criteri interpretativi e delle politiche di appropriatezza della richiesta di esami di laboratorio. Solo in questo modo, sarà possibile saldare l'efficienza all'efficacia dei processi di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio.



Nella costruzione della rete, specialmente a livello territoriale, dovranno inoltre essere disegnati sistemi integrati di offerta di altre diagnostiche, ad esempio d'immagine, che sono integrativi e complementari nei processi diagnostico-terapeutici del paziente.

In sintesi, l'eccessiva parcellizzazione e frammentazione dell'offerta laboratoristica a livello di alcune regioni è indicatore di mancata *governance* dei processi di offerta e di spesa, ma soprattutto della carente applicazione di dispositivi legislativi esistenti e ormai datati nel tempo.

I criteri indicati vanno applicati nel rispetto dell'autonomia delle regioni nell'organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di accreditamento e razionalizzato la rete delle strutture di laboratorio, in osservanza delle disposizioni vigenti.



Sede: Viale Colli Portuensi, 547
0151 - Roma
Codice Fiscale: 97596270583



www.laisan.it
E-mail: segreteria@laisan.it
tel. 06 65794756 fax 06 6572025

Roma 21.11.2011

PROT.
2011/172189

Spett.le Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Accentramento
Via Cristoforo Colombo 426
00426 Roma

Alla cortese attenzione del dott. Mario Scalia
Oggetto: incontro in SOSE

Con riferimento all'incontro in oggetto, oltre alle questioni di carattere generale e non, già esposte in quella occasione, pur condividendo e riconoscendo la validità dell'impianto nel suo complesso, si ritiene opportuno fornire un contributo al potenziale miglioramento dello Studio di Settore analizzato, date le novità e modificazioni normative intervenute negli ultimissimi anni nelle varie Regioni. Si ritiene infatti, che alcune maggiori precisazioni sulle istruzioni ministeriali contribuirebbero sicuramente a dipanare alcuni dubbi interpretativi sorti tra gli Operatori, oltre che a determinare degli esiti più attuali e aderenti alle diverse realtà aziendali.

In dettaglio, poiché le voci relative ai comparti da D67 a D71, e quelle di cui ai comparti D1, D2 e D3 sono di importanza particolare, si suggerisce la riscrittura delle istruzioni in tal senso (in neretto correzioni e/o ampliamenti):

"Nel rigo D01, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime di accreditamento provvisorio/convenzionamento con il SSN e riconosciute dal Sistema Informatico Autorizzativo Sanitario Regionale (SIAS) al netto di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario..... per le quali si richiede il rimborso in rapporto ai ricavi complessivi....., la percentuale deve essere calcolata tenendo conto anche della quota relativa al ticket;

~~nel rigo D02, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio)/convenzione con il SSN per le quali non si richiede il rimborso (cd franchigia) in rapporto ai ricavi complessivi;~~

nel rigo D03, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime non di accreditamento/convenzione con il SSN in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D01 a D03 deve risultare pari a 100;"

"nei rigi da D67 a D71, per ciascuna tipologia di prestazione individuata, nella prima colonna, il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket) riconosciute dal Sistema Informatico Autorizzativo Sanitario Regionale al netto di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario; e, nella seconda, il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN a tariffa intera nominale (incluso il ticket) anche se non riconosciute dal Sistema Informatico Autorizzativo Sanitario Regionale, secondo il nomenclatore tariffario in vigore, al lordo di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario;"

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore consultazione.

Con cordialità

Stefano Cavaliere
Presidente

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO UG96U

(Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale)

Codici attività:

45.20.91 – Lavaggio auto;

45.20.99 – Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;

52.21.60 – Attività di traino e soccorso stradale.

1) **PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio UG96U (evoluzione dello studio di settore TG96U), con nota prot. n. 114043 del 26 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE. in data 12 settembre e 17 ottobre 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;
- CNA AUTORIPARAZIONE;

- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 14 novembre 2011, la CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE ha formulato alcune osservazioni in merito all'applicazione dello studio di settore UG96U.

In particolare, l'Organizzazione ha evidenziato che nel cluster 7 sarebbe possibile individuare soggetti con codice attività 45.20.99 – Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli – che svolgerebbero *“un'attività di autoriparazione generica oltre a servizi di autolavaggio ecc.”*.

A tal riguardo, viene fatto presente che con il menzionato codice Ateco 2007 verrebbero individuate *“attività di montaggio di ganci del traino, senza ulteriori specificazioni”*.

Nella citata nota viene inoltre evidenziato che non parrebbe necessario *“avere uno Studio di settore apposito quando esiste l'altro specifico dell'Autoriparazione: UG31U (in evoluzione VG31U)”* in considerazione del fatto che *“Chi opera all'interno delle attività del soccorso stradale, così come individuate dallo studio UG96U, deve necessariamente avere i requisiti dell'autoriparatore, individuati dalla L.122/92. Ciò significa che detti requisiti comportano un'adeguata struttura organizzativa e strumentale dell'officina”*.

In particolare l'Organizzazione asserisce che l'attuale modello TG96U porrebbe particolare attenzione nel Quadro D, in corrispondenza dei righe D09 (*“Manutenzione di base e primo intervento”*) e D15 (*“Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche”*), ad una tipologia di ricavi *“non riconducibili all'attività oggetto dello studio in argomento ed insufficienti a far comprendere quanta parte dell'attività svolta inerisce una di quelle tipiche dell'attività di autoriparatore intesa nella sua accezione più ampia (elettrauto, gommista, meccanico, ...ecc)”*.

La CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE, pertanto, con l'intento di individuare correttamente *“l'attività effettivamente esercitata: se Soccorso stradale affiancata da un'attività minima di autoriparatore o viceversa, con evidente comprensione di quale Studio di settore compilare se l'UG96U o il VG31U”*, chiede l'inserimento nel Quadro Z – *“Dati complementari”* di un apposito rigo al fine di individuare la percentuale complessiva dei ricavi derivanti dall'attività di autoriparatore in generale, *“senza però specificare la sotto branca”*.

Le Organizzazioni CNA e CONFARTIGIANATO, con nota congiunta del 14 novembre 2011, hanno rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio UG96U.

In particolare, tali Organizzazioni hanno evidenziato che:

- a) sarebbe opportuno *“far confluire i codici attività relativi al soccorso stradale” (52.21.60) e di “altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli” (45.20.99)* nello studio di settore VG31U; contestualmente occorrerebbe far convergere il codice attività 45.20.91 – *Lavaggio auto* nello studio di settore UM80U codice attività 47.30.00 - *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*, poiché, a loro avviso, le relative attività sarebbero *“il più delle volte”* svolte congiuntamente;
- b) in considerazione della crisi economico-finanziaria manifestatasi nel nostro Paese, a causa *“dell’avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni a livello mondiale”*, oltre che delle nuove modalità di svolgimento delle attività, sarebbe auspicabile l’introduzione dei *“correttivi per la crisi”* nell’intento di cogliere, con maggiore puntualità, la realtà economica delle imprese che operano nel settore.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UG96U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nelle osservazioni dalla CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE, si fa presente che l’evoluzione dello studio di settore UG96U, come da metodologia consolidata, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti al fine dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2009. L’analisi dei dati raccolti ha consentito di individuare la specializzazione per tipologia di attività svolte dalle imprese quale fattore caratterizzante che ha permesso di definire diversi gruppi organizzativi sulla base di specializzazioni come il soccorso stradale, l’autolavaggio automatico, il soccorso stradale e autostradale, ecc., raggruppando nel cluster 7 i soggetti che non presentano una particolare specializzazione.

Nel citato cluster 7, pertanto, rientrano soggetti che non necessariamente svolgono l’attività contrassegnata dal codice 45.20.99 (i quali rappresentano il 64% degli appartenenti al cluster). In merito si fa osservare che il codice attività dichiarato, sulla base delle risultanze delle analisi effettuate e dell’applicazione della metodologia di costruzione degli studi di settore, non è risultato un fattore determinante per la definizione dei modelli organizzativi.

Al riguardo, si rappresenta che il contribuente è tenuto, così come indicato nei decreti di approvazione degli studi e riportato nelle relative istruzioni, a compilare lo studio relativo all'attività prevalente corrispondente al codice/i attività previsto/i per lo specifico studio con la precisazione che *“in caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi”*.

Ci si riserva, comunque, di effettuare ulteriori approfondimenti e di valutare, in sede di prossima evoluzione, l'individuazione delle scelte che risulteranno opportune e significative, anche alla luce degli elementi che le Associazioni interessate potranno fornire, oltre che di valutare, eventualmente, la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, attraverso la predisposizione di un quadro Z, o quadri Z complementari per gli studi UG96U e VG31U.

In relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati nella nota congiunta delle Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO, si formulano le seguenti osservazioni:

a) relativamente al primo punto, tenendo conto che il contribuente è tenuto, come in precedenza esplicitato, a compilare lo studio relativo all'attività prevalente, ci si riserva di valutare l'opportunità di attuare ulteriori analisi, anche in base agli elementi che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire;

b) in riferimento alla crisi economico-finanziaria si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere rappresentate dal contribuente compilando, in Gerico, le *Note Aggiuntive*; situazioni di crisi specifica (correlate alla particolare congiuntura economica del 2011) potranno essere prese in considerazione a seguito delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG96U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell' articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

STUDI
fl


Confartigianato
Imprese

AUTORIPARAZIONE



Servizi alla Comunità

AUTORIPARAZIONE

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| 16 NOV 2011 |
| Prot. N° <u>165933</u> |

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
e mail: dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

OGGETTO: PARERE RELATIVO AGLI STUDI DI SETTORE VG31U E UG96U

1.Osservazioni di carattere generale.

1.1 La prima osservazione è relativa alla necessità/opportunità – emersa e presentata in sede di riunione alla SOSE di far confluire i codici di attività del “soccorso stradale” (52.21.60) e di “altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli” (45.20.99) nello studio di settore VG31U, mentre il “lavaggio auto” potrebbe essere abbinato allo studio relativo ai “distributori di carburante” (UM80U) in quanto il più delle volte le attività sono svolte congiuntamente.

1.2 Successivamente la categoria osserva ed evidenzia lo stato di forte crisi economico – finanziario che caratterizza il Paese a causa non solo dell'avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni a livello mondiale ma anche delle nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto degli studi in argomento. A tale riguardo è quindi auspicabile l'introduzione dei correttivi per la crisi affinché possano adattare le risultanze degli studi all'effettiva realtà economica delle imprese del settore.

1.3 Con specifico riguardo allo studio VG31U, al fine di cogliere al meglio i fenomeni intervenuti nel settore di riferimento, utili ed opportuni in vista della successiva revisione dello studio in questione, la categoria ritiene necessario approfondire i parametri analitici riferiti alle imprese definite “autorizzati” e le imprese che operano in regime di “convenzione con le assicurazioni”. Con riferimento a queste ultime potrebbe essere utile individuata la tipologia di clientela “Compagnie di assicurazioni (con o senza convenzione)” distintamente rispetto all'attuale rigo del modello che riguarda indistintamente le “Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto”.

1.4 Con riferimento al dettaglio attuale delle “Specializzazioni” dell'attività occorre prevedere, per la prossima revisione, una analisi che consenta una migliore rappresentazione delle diverse specializzazioni che consenta da una parte di mantenere le specificità delle imprese e dall'altro di avere, anche mediante accorpamenti degli attuali righi, una maggiore semplificazione per le imprese nell'individuare la % dei ricavi attribuibili ad ognuna. Talune tipologie di specializzazioni sono di fatto assorbite in altre anche in considerazione della più elevata quota di elettronica presente nelle autovetture. Analogo approfondimento, con riduzione delle attuali voci, si ritiene debba essere effettuato con riferimento al dettaglio del numero di beni strumentali.

M 2

2. Osservazioni di carattere specifico riferite allo studio VG31U.

2.1 Una questione emersa a seguito dell'analisi dei casi restituiti dalla SOSE e ripresi in riunione ha fatto emergere che laddove vi è uno svolgimento di un'attività mista di autoriparatore e gommista, e nel cluster non c'è il correttivo per quest'ultima attività, esiste il rischio di una sovrastima di ricavi tanto più alta quanto più è rilevante l'attività di gommista. E' infatti noto il minor margine di ricarico effettuato sulla installazione/sostituzione dei pneumatici rispetto a quello degli autoriparatori.

Occorre quindi che sia data indicazione agli uffici territoriali di tale potenziale criticità dello studio.

2.2 Una questione rilevante è relativa all'introduzione da settembre 2011 del cosiddetto contributo PFU (pneumatici fuori uso).

Tale quota di maggior costo sostenuto dalle imprese, seppur addebitato al cliente quale corrispettivo, può generare delle anomalie sia nella stima dei ricavi sia nell'indicatore di durata delle scorte.

Infatti con riferimento alla stima, essendo previsto normativamente l'obbligo di evidenziare in fattura separatamente il contributo PFU ma senza ricarico, è evidente che lo stesso valore sostenuto all'acquisto dei beni comporta un'aspettativa di ricarico che poi non si realizza.

D'altra parte l'analisi della relazione tra il costo del venduto e i ricavi realizzati da tali imprese è stata effettuata sui dati 2009, annualità nella quali il componente PFU non era presente. Conseguentemente, visto che l'importo può essere anche molto rilevante in quanto in funzione degli scaglioni previsti dai regolamenti che sono fino a 23,5 € per pneumatico, lo studio attuale non può cogliere il fenomeno e conseguentemente non può svolgere una stima adeguata in funzione del Costo del venduto attuale.

Al fine di cogliere il fenomeno, che peraltro per il 2011 riguarda solo parte dell'anno, può essere utile l'inserimento di un rigo nel modello dello studio per evidenziare l'entità in euro degli importi addebitati al cliente a titolo di PFU (al netto dell'IVA). Ciò consentirebbe altresì di mettere nelle condizioni il contribuente e l'Ufficio di valutare più correttamente l'eventuale posizione anomala dei contribuenti (es.: quale sarebbe stata l'entità del costo del venduto e dei ricavi in assenza di PFU).

L'ulteriore anomalia potrebbe presentarsi con riferimento al solo anno 2011, con riferimento all'indicatore di normalità relativo alla gestione del magazzino. Infatti le sole rimanenze finali sarebbero comprensive del PFU (in quanto costo accessorio all'acquisto) mentre le rimanenze iniziali, pur a parità di numero e tipo di pneumatici, avrebbe un valore inferiore con la conseguenza che potrebbe scattare l'indicatore e determinare una maggiorazione di ricavi nella stima.


Di tale potenziale anomalia è opportuno che sia data indicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia ai fini di una attenta valutazione.

2.3 Vi è una platea di imprese la cui numerosità oggi non è nota che non è correttamente colta nella cluster analisi dello studio. Ci si riferisce alle cd. autofficine itineranti senza sede fissa. Si tratta delle imprese che su chiamata del cliente fanno l'intervento direttamente su strada. Normalmente tali imprese svolgono l'attività nei confronti di imprese (autotrasportatori), imprese di noleggio, ecc. e più raramente nei confronti di privati a domicilio. Non ci si riferisce, ovviamente, alle autofficine con sede fissa che dispongono anche di mezzi di soccorso e all'occorrenza fanno l'intervento sul posto, ma più specificatamente delle imprese che svolgono esclusivamente tale attività senza sede fissa. Per cogliere l'entità di tale fenomeno ai fini della prossima revisione dello studio potrebbe essere introdotta una nuova fattispecie nell'elenco della "Modalità organizzativa". Vista la particolare modalità di svolgimento di tale attività in itinere, che non possono essere colte dall'attuale studio, occorre che siano date specifiche indicazioni agli uffici per la valutazione di tali posizioni.


Confidando nella Vostra attenzione alle osservazioni sopra riportate, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

CNA/SC/AUTORIPARAZIONE
Il Presidente
(Bruno Tosi)



CONFARTIGIANATO/AUTORIPARAZIONE
Il Presidente
(Antonio Miele)



Roma, 14 novembre 2011


VARRIALE MASSIMO

STUDI

Da: Elisabetta.FRONTINI@CONFARTIGIANATO.IT
Inviato: martedì 15 novembre 2011 12.01
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: Andrea.TREVISANI@confartigianato.it
Oggetto: Pareri
Allegati: Parere su Studio di settore UG96U.doc; Parere congiunto VG31U UG96U-Autoriparazione..doc; Parere su studio di settore VG75U.doc; Parere su studio di settore VD20U - VD32U.doc; OASI_VG60U_PARERE_14-11-2011.doc

All'attenzione del Capo Ufficio
dr. Massimo Varriale
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore

Si trasmettono i pareri di seguito allegati.
Cordialmente
Elisabetta Frontini



Elisabetta Frontini
Direzione Politiche Fiscali
Ufficio Studi di Settore

Sede: Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
Tel. +39 06 70374485 - Fax +39 06 77079938
e-mail: elisabetta.frontini@confartigianato.it

www.confartigianato.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.

The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. Any improper use or circulation is forbidden. If you are not among the named recipients, please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system, do not use the contents for any purpose what so ever nor disclose them to anyone else.

Parere su

Studio di settore UG96U
45.20.91 - Lavaggio auto
45.20.99 - Altre attività di manutenzione
e di riparazione di autoveicoli
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale

L'evoluzione dello studio UG96U ha individuato i cluster sulla base della **specializzazione per tipologia di attività**. In particolare sono stati individuati due ambiti.

Nel primo si collocano i seguenti cluster:

- autolavaggio automatico (cluster 3),
- autolavaggio self-service (cluster 5)
- autolavaggio a mano (cluster 6).

Nel secondo si collocano:

- il soccorso stradale (cluster 1),
- il soccorso stradale con annessa attività di deposito giudiziario (cluster 2),
- il soccorso stradale e autostradale (cluster 4).

Infine il cluster 7 che individua imprese senza una particolare specializzazione.

Il cluster 7 - altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

Nel cluster 7 si collocano i soggetti che hanno come codice di attività: 45.20.99 – **altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli**. Dalla descrizione del cluster emerge che i soggetti che vi appartengono svolgono un'attività di autoriparazione generica oltre a servizi di autolavaggio ecc.

La categoria ritiene che occorra individuare meglio chi sono questi soggetti, pari a circa il 21% del campione utilizzato per la costruzione del prototipo, che si collocano in detto cluster. In corso di riunione di analisi del prototipo, è emerso solo che con tale codice Ateco 2007 individua l'attività di montaggio di ganci del traino, senza ulteriori specificazioni.


Il soccorso stradale

In ambito del soccorso stradale è stata sollevata la questione sulla effettiva necessità di avere uno Studio di settore apposito quando esiste l'altro specifico dell'Autoriparazione: UG31U (in evoluzione VG31U). L'attività del soccorso stradale infatti si accompagna quasi esclusivamente a quella tipica dell'autoriparatore, soggetto alla L. 122/92. Chi opera all'interno delle attività del soccorso stradale, così come individuate dallo studio UG96U, deve necessariamente avere i requisiti dell'autoriparatore, individuati dalla L.122/92. Ciò significa che detti requisiti comportano un'adeguata struttura organizzativa e strumentale dell'officina.

L'attuale modello Studi di settore TG96U pone particolare attenzione sulla % di ricavi dichiarati nei righi del Quadro D - Elementi specifici dell'attività, che riguardano le attività da autoriparatore: **D09 -Manutenzione di base e primo intervento** e **D15 - Manutenzione e riparazioni elettromeccaniche**, non riconducibili all'attività oggetto dello studio in argomento ed insufficienti a far comprendere quanta parte dell'attività svolta inerisce una di quelle tipiche dell'attività di autoriparatore intesa nella sua accezione più ampia (elettrauto, gommista, meccanico, ...ecc).

La proposta è, quindi, di quella di inserire nel **Quadro Z Dati complementari** un rigo per indicare la percentuale complessiva dei ricavi che derivino dall'attività propria di autoriparatore senza però specificare la sotto branca. Ciò al fine di consentire di individuare correttamente l'attività effettivamente esercitata: se Soccorso stradale affiancata da un'attività minima di autoriparatore o viceversa, con evidente comprensione di quale Studio di settore compilare se l'UG96U o il VG31U.

Il Presidente
(Antonio Miele)



Roma, 14 novembre 2011

 CONFARTIGIANATO
AUTORIPARAZIONE

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG31U

(Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori)

Codici attività:

- 45.20.10 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli;**
- 45.20.20 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;**
- 45.20.30 – Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione
per autoveicoli;**
- 45.20.40 – Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;**
- 45.40.30 – Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori
(inclusi gli pneumatici).**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG31U (evoluzione dello studio di settore UG31U), con nota prot. n. 137966 del 23 settembre 2011, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., nei giorni 10 e 26 ottobre 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;
- CONSORZIO CARROZZIERI CESENA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota congiunta del 15 novembre 2011 la Confartigianato - Autoriparazioni e la CNA – Servizi alla Comunità - Autoriparazioni, hanno evidenziato quanto di seguito riportato.

1. L’opportunità di far confluire nello studio di settore VG31U le attività di *“Traino e soccorso stradale”* e le *“Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli”*, rispettivamente classificate con i codici 52.21.60 e 45.20.99 dell’ATECO 2007 e attualmente comprese nello studio UG96U.

2. L’opportunità di introdurre appositi correttivi per lo stato di forte crisi economico – finanziaria oltre che delle nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto degli studi in argomento.

3. Al fine di meglio cogliere i fenomeni intervenuti nel settore, la categoria ritiene *“necessario approfondire i parametri analitici riferiti alle imprese definite “autorizzati” e le imprese che operano in regime di “convenzione con le assicurazioni”*”. Con riferimento alla tipologia di clientela *“assicurazioni”*, viene richiesto di inserire la voce ulteriore *“Compagnie di assicurazioni (con o senza convenzione)”*.

4. Con riferimento al dettaglio attuale delle *“Specializzazioni dell’attività occorre prevedere, per la prossima revisione, una analisi che consenta una migliore rappresentazione delle diverse specializzazioni che consenta da una parte di mantenere le specificità delle imprese e dall’altro di avere, anche mediante accorpamenti degli attuali righi, una maggiore semplificazione per le imprese nell’individuare la % dei ricavi attribuibili ad ognuna..”*. Le Organizzazioni ritengono, inoltre che alcune tipologie di specializzazioni sarebbero, di fatto, assorbite in altre anche in considerazione della più elevata quota di elettronica presente nelle autovetture. Analoga esigenza di semplificazione dovrebbe interessare il dettaglio del numero di beni strumentali.

5. Nel caso di svolgimento congiunto dell’attività di autoriparatore e di gommista, esisterebbe il rischio di una sovrastima di ricavi tanto più alta quanto più è rilevante l’attività di gommista rispetto a quella di autoriparatore. Tale rischio deriverebbe dal *“minor margine di ricarico effettuato sulla installazione/sostituzione dei pneumatici rispetto a quello degli autoriparatori”*.

Pertanto, le Organizzazioni richiedono che siano fornite opportune indicazioni agli Uffici periferici.

6. L'introduzione da settembre 2011 del cosiddetto contributo PFU (pneumatici fuori uso), come maggior costo sostenuto dalle imprese, potrebbe generare delle anomalie nella stima dei ricavi. Infatti, *“l'obbligo di evidenziare in fattura separatamente il contributo PFU [...] comporta un'aspettativa di ricarico che poi non si realizza”*. Poiché la relazione tra costo del venduto e ricavi è stata elaborata sui dati del 2009, le Organizzazioni ritengono che possa essere così alterata la funzione di stima dei ricavi. Al fine di monitorare il fenomeno e consentire un adeguato contraddittorio con l'Ufficio, viene richiesto *“l'inserimento di un rigo nel modello dello studio per evidenziare l'entità in euro degli importi addebitati al cliente a titolo di PFU (al netto dell'IVA)”*. Ulteriore anomalia, circoscritta al solo anno 2011, riguarderebbe l'indicatore di normalità relativo alla gestione del magazzino. Le Organizzazioni richiedono che venga evidenziato agli Uffici il fatto che le rimanenze finali, comprensive del PFU, potrebbero avere un valore superiore, *“pur a parità di numero e tipo di pneumatici”* rispetto alle rimanenze iniziali; come conseguenza, *“potrebbe scattare l'indicatore e determinare una maggiorazione di ricavi nella stima”*.

7. Vi sarebbe una platea di imprese (c.d. *“autofficine itineranti senza sede fissa”*) la cui numerosità oggi non sarebbe nota e non correttamente colta nella *cluster analysis* dello studio. Come rappresentato dalle Organizzazioni, si tratterebbe di *“imprese che su chiamata del cliente fanno l'intervento direttamente su strada”* e che pertanto *“svolgono esclusivamente tale attività senza sede fissa”*. Per cogliere l'entità di tale fenomeno ai fini della prossima revisione dello studio potrebbe essere introdotta una nuova fattispecie nell'elenco della *“Modalità organizzativa”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG31U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito alle considerazioni effettuate dalle Organizzazioni, si rappresenta quanto segue.

In riferimento all'opportunità di far confluire nello studio di settore VG31U le attività del soccorso stradale e di altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, attualmente ricompresi nello studio UG96U, considerate le interrelazioni esistenti tra le attività richiamate dalle Organizzazioni e quelle ricomprese nello studio di settore VG31U, ci si riserva di valutare la possibilità di una loro integrazione ai fini delle successive revisioni, anche alla luce degli ulteriori elementi che le Organizzazioni interessate potranno fornire. Ci si riserva altresì, di valutare, eventualmente, la possibilità di richiedere ulteriori

informazioni attraverso la predisposizione di un quadro Z per lo studio in esame, o di quadri Z complementari per gli studi UG96U e VG31U.

In riferimento allo stato di crisi evidenziato dalle categorie, oltre a rinviare alle conclusioni della presente nota, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore, come lamentate dalle Organizzazioni. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle "Note Aggiuntive".

La richiesta delle Organizzazioni circa la semplificazione delle informazioni relative alle attività esercitate sembrerebbe contrastare con l'esigenza, avvertita dalle stesse Organizzazioni, di una compiuta rappresentazione delle diverse specializzazioni esistenti. In merito, tuttavia, ci si riserva di valutare le eventuali proposte di modifica del modello dichiarativo, in vista di una futura evoluzione dello studio in esame.

Altra osservazione riguarda il rischio di una sovrastima dei ricavi per l'assenza in alcuni *cluster* del correttivo applicato ai costi totali relativo all'attività di "Vendita e sostituzione pneumatici e relativi accessori".

In primo luogo si osserva che, per le imprese che effettuano prevalentemente l'attività di sostituzione e riparazione di pneumatici, esistono due *cluster* specifici (il n. 12 il n. 23) che individuano, rispettivamente, le officine di grandi e di piccole dimensioni specializzate in attività che riguardano gli pneumatici. Con riguardo, poi, ai *cluster* in cui l'attività inerente gli pneumatici è svolta in misura marginale, si osserva che dall'applicazione della metodologia statistica, non è risultato significativo lo specifico differenziale relativo alla "Vendita e sostituzione pneumatici e relativi accessori".

Tuttavia, si fa presente che si sta valutando l'opportunità di integrare il modello dello studio VG31U con l'informazione relativa al costo sostenuto per l'acquisto di pneumatici.

Al riguardo, ci si riserva di valutare l'opportunità di richiamare in merito l'attenzione degli Uffici, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, anche alla luce di ulteriori elementi che le Organizzazioni interessate vorranno trasmettere.

In merito all'introduzione del contributo PFU (pneumatici fuori uso) a decorrere dal settembre 2011, con particolare riferimento agli effetti che genererebbe sulla variabile costo del venduto e, quindi, sulla stima dei ricavi, si osserva quanto segue.

In primo luogo, la circostanza che il nuovo adempimento sia esteso a tutti gli operatori del settore dovrebbe escludere il rischio di effetti distorsivi nell'applicazione dello studio.

In secondo luogo, relativamente al timore che l'introduzione del contributo PFU possa generare penalizzazioni nella stima dei ricavi legate ai riflessi sulla variabile relativa al costo del venduto, si ricorda che, nel caso in cui tale contributo assuma valori tali da far emergere situazioni di anomalia, al contribuente è data la possibilità di evidenziare tale circostanza (unitamente all'entità del contributo PFU) nella sezione "*Note Aggiuntive*" di *GERICO*.

Riservandosi di verificare tutte le implicazioni attribuibili alla novità del settore in commento, si valuterà l'opportunità di inserire nel modello dello studio VG31U la nuova informazione relativa al "*Valore complessivo dei contributi ambientali per la gestione di pneumatici fuori uso*".

L'ultima osservazione si riferisce alle c.d. "*autofficine itineranti*" senza sede fissa; per tale tipologia organizzativa, non esplicitamente prevista attualmente, ci si riserva di valutare l'opportunità di prevedere informazioni aggiuntive nel nuovo modello, al fine di poter monitorare anche la numerosità dei soggetti che adottano tale forma organizzativa. Tuttavia, si ricorda che la costruzione degli studi di settore presuppone una numerosità sufficiente ad estrapolare informazioni statisticamente significative ai fini dell'elaborazione del modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG31U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

STUDI
fl


Confartigianato
Imprese

AUTORIPARAZIONE



Servizi alla Comunità

AUTORIPARAZIONE

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| 16 NOV 2011 |
| Prot. N° <u>165933</u> |

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
e mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

OGGETTO: PARERE RELATIVO AGLI STUDI DI SETTORE VG31U E UG96U

1.Osservazioni di carattere generale.

1.1 La prima osservazione è relativa alla necessità/opportunità – emersa e presentata in sede di riunione alla SOSE di far confluire i codici di attività del “soccorso stradale” (52.21.60) e di “altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli” (45.20.99) nello studio di settore VG31U, mentre il “lavaggio auto” potrebbe essere abbinato allo studio relativo ai “distributori di carburante” (UM80U) in quanto il più delle volte le attività sono svolte congiuntamente.

1.2 Successivamente la categoria osserva ed evidenzia lo stato di forte crisi economico – finanziario che caratterizza il Paese a causa non solo dell'avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni a livello mondiale ma anche delle nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto degli studi in argomento. A tale riguardo è quindi auspicabile l'introduzione dei correttivi per la crisi affinché possano adattare le risultanze degli studi all'effettiva realtà economica delle imprese del settore.

1.3 Con specifico riguardo allo studio VG31U, al fine di cogliere al meglio i fenomeni intervenuti nel settore di riferimento, utili ed opportuni in vista della successiva revisione dello studio in questione, la categoria ritiene necessario approfondire i parametri analitici riferiti alle imprese definite “autorizzati” e le imprese che operano in regime di “convenzione con le assicurazioni”. Con riferimento a queste ultime potrebbe essere utile individuata la tipologia di clientela “Compagnie di assicurazioni (con o senza convenzione)” distintamente rispetto all'attuale rigo del modello che riguarda indistintamente le “Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto”.

1.4 Con riferimento al dettaglio attuale delle “Specializzazioni” dell'attività occorre prevedere, per la prossima revisione, una analisi che consenta una migliore rappresentazione delle diverse specializzazioni che consenta da una parte di mantenere le specificità delle imprese e dall'altro di avere, anche mediante accorpamenti degli attuali righi, una maggiore semplificazione per le imprese nell'individuare la % dei ricavi attribuibili ad ognuna. Talune tipologie di specializzazioni sono di fatto assorbite in altre anche in considerazione della più elevata quota di elettronica presente nelle autovetture. Analogo approfondimento, con riduzione delle attuali voci, si ritiene debba essere effettuato con riferimento al dettaglio del numero di beni strumentali.

M 2

2. Osservazioni di carattere specifico riferite allo studio VG31U.

2.1 Una questione emersa a seguito dell'analisi dei casi restituiti dalla SOSE e ripresi in riunione ha fatto emergere che laddove vi è uno svolgimento di un'attività mista di autoriparatore e gommista, e nel cluster non c'è il correttivo per quest'ultima attività, esiste il rischio di una sovrastima di ricavi tanto più alta quanto più è rilevante l'attività di gommista. E' infatti noto il minor margine di ricarico effettuato sulla installazione/sostituzione dei pneumatici rispetto a quello degli autoriparatori.

Occorre quindi che sia data indicazione agli uffici territoriali di tale potenziale criticità dello studio.

2.2 Una questione rilevante è relativa all'introduzione da settembre 2011 del cosiddetto contributo PFU (pneumatici fuori uso).

Tale quota di maggior costo sostenuto dalle imprese, seppur addebitato al cliente quale corrispettivo, può generare delle anomalie sia nella stima dei ricavi sia nell'indicatore di durata delle scorte.

Infatti con riferimento alla stima, essendo previsto normativamente l'obbligo di evidenziare in fattura separatamente il contributo PFU ma senza ricarico, è evidente che lo stesso valore sostenuto all'acquisto dei beni comporta un'aspettativa di ricarico che poi non si realizza.

D'altra parte l'analisi della relazione tra il costo del venduto e i ricavi realizzati da tali imprese è stata effettuata sui dati 2009, annualità nella quali il componente PFU non era presente. Conseguentemente, visto che l'importo può essere anche molto rilevante in quanto in funzione degli scaglioni previsti dai regolamenti che sono fino a 23,5 € per pneumatico, lo studio attuale non può cogliere il fenomeno e conseguentemente non può svolgere una stima adeguata in funzione del Costo del venduto attuale.

Al fine di cogliere il fenomeno, che peraltro per il 2011 riguarda solo parte dell'anno, può essere utile l'inserimento di un rigo nel modello dello studio per evidenziare l'entità in euro degli importi addebitati al cliente a titolo di PFU (al netto dell'IVA). Ciò consentirebbe altresì di mettere nelle condizioni il contribuente e l'Ufficio di valutare più correttamente l'eventuale posizione anomala dei contribuenti (es.: quale sarebbe stata l'entità del costo del venduto e dei ricavi in assenza di PFU).

L'ulteriore anomalia potrebbe presentarsi con riferimento al solo anno 2011, con riferimento all'indicatore di normalità relativo alla gestione del magazzino. Infatti le sole rimanenze finali sarebbero comprensive del PFU (in quanto costo accessorio all'acquisto) mentre le rimanenze iniziali, pur a parità di numero e tipo di pneumatici, avrebbe un valore inferiore con la conseguenza che potrebbe scattare l'indicatore e determinare una maggiorazione di ricavi nella stima.

Di tale potenziale anomalia è opportuno che sia data indicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia ai fini di una attenta valutazione.

2.3 Vi è una platea di imprese la cui numerosità oggi non è nota che non è correttamente colta nella cluster analisi dello studio. Ci si riferisce alle cd. autofficine itineranti senza sede fissa. Si tratta delle imprese che su chiamata del cliente fanno l'intervento direttamente su strada. Normalmente tali imprese svolgono l'attività nei confronti di imprese (autotrasportatori), imprese di noleggio, ecc. e più raramente nei confronti di privati a domicilio. Non ci si riferisce, ovviamente, alle autofficine con sede fissa che dispongono anche di mezzi di soccorso e all'occorrenza fanno l'intervento sul posto, ma più specificatamente delle imprese che svolgono esclusivamente tale attività senza sede fissa. Per cogliere l'entità di tale fenomeno ai fini della prossima revisione dello studio potrebbe essere introdotta una nuova fattispecie nell'elenco della "Modalità organizzativa". Vista la particolare modalità di svolgimento di tale attività in itinere, che non possono essere colte dall'attuale studio, occorre che siano date specifiche indicazioni agli uffici per la valutazione di tali posizioni.


Confidando nella Vostra attenzione alle osservazioni sopra riportate, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

CNA/SC/AUTORIPARAZIONE
Il Presidente
(Bruno Tosi)



CONFARTIGIANATO/AUTORIPARAZIONE
Il Presidente
(Antonio Miele)



Roma, 14 novembre 2011

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO VG33U
(Servizi degli istituti di bellezza)**

Codice attività:

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;

96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;

96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG33U (evoluzione dello studio di settore UG33U), con nota prot. n. 47055 del 23 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE. in data 6 aprile e 4 maggio 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CASARTIGIANI;

- CNA;
- CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Le Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO, con nota congiunta del 2 agosto 2011, hanno rappresentato le proprie considerazioni relative allo studio VG33U, evoluzione dello studio UG33U.

Le Organizzazioni “osservano lo stato di forte crisi del settore determinata non solo dall’avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni, ma anche da nuove modalità di esercizio delle attività”.

In particolare viene evidenziato che la “crisi determina la nascita di fenomeni quali la concorrenza sleale, l’abusivismo e la modifica di abitudini del cliente e altre situazioni, che possono alterare i risultati dello studio nei confronti di chi correttamente lo compila”.

Le circostanze rappresentate nella citata nota sono le seguenti.

1) Concorrenza sleale e abusivismo. Sembrerebbe che il settore in analisi soffra del “rilevante problema dell’abusivismo e della concorrenza sleale da parte di ex imprenditori che hanno cessato l’attività e da ex dipendenti o dipendenti che esercitano un secondo lavoro [...], da neodiplomati che hanno conseguito la qualifica e potrebbero lavorare solo come dipendenti ma si improvvisano imprenditori abusivi [...], ex dipendenti che una volta formati si dimettono e proseguono l’attività in modo illecito”; tutto ciò sarebbe favorito dalla disponibilità sia di prodotti che di attrezzature che risulterebbero essere reperibili a basso costo presso la grande distribuzione o presso quei grossisti che, come dichiarato dalle Organizzazioni, parrebbe cedano beni professionali a consumatori privati.

2) Concorrenza. Per quanto attiene il fenomeno della concorrenza, si sarebbe registrato un incremento dello stesso a causa di un profondo cambiamento strutturale del settore dovuto a diverse cause, tra le quali la liberalizzazione delle licenze. Tale mutamento avrebbe causato un’alterazione del mercato con l’effetto di una contrazione dei ricavi medi conseguiti dalle imprese.

3) Modifica delle abitudini del consumatore. Nella citata nota viene fatto presente che sono state rilevate delle variazioni riguardo le abitudini del consumatore, conseguenti alla crisi, che avrebbero determinato una diminuzione del lavoro. Inoltre, l’equivalente qualità dei prodotti venduti nei centri commerciali e nelle farmacie avrebbe comportato una mutazione delle abitudini del consumatore, con il conseguente incremento del “fai da te”. La crisi avrebbe, infine, determinato un calo del lavoro a causa della riduzione, nella misura del

60/70%, nell'ultimo triennio, della frequenza con cui i clienti usufruiscono dei servizi dei centri estetici.

4) Beni strumentali. Le Organizzazioni evidenziano, altresì, che i centri estetici si trovano spesso costretti ad effettuare investimenti considerevoli in beni strumentali, che parrebbe costituiscono non fattori produttivi essenziali ai fini della produttività, bensì acquisti obbligatori per effetto di “*modifiche normative sulla sicurezza e sullo smaltimento*”.

5) Incidenza costi del personale, produttività, formazione. Nel parere congiunto viene rilevato un ulteriore problema derivante dall'obbligo di formazione degli apprendisti (che dovrebbe durare 120 ore annue, portate a 240 ore per i minorenni). In particolare, viene rappresentato che gli apprendisti di minore età non potrebbero svolgere alcune mansioni legate all'utilizzo di prodotti chimici, il che sottrarrebbe manodopera al centro estetico. Anche per i dipendenti diplomati presso le scuole professionali occorrerebbe dedicare tempo per la formazione, con effetti sulla produttività e sostenimento di ulteriori costi di addestramento. I tempi di formazione sono stimati in almeno 5 anni e spesso sarebbe molto difficile coinvolgere completamente il personale per motivi di riservatezza e *privacy*;

6) Costi della burocrazia. Al riguardo le Organizzazioni riferiscono che i centri estetici devono sostenere costi inerenti nuovi adempimenti in ambito di tutela ambientale (smaltimento rifiuti speciali), per la sicurezza e per il personale (“*stress da lavoro correlato*”), oltre che ulteriori oneri per i diritti SIAE e SCF in relazione alla diffusione di musica e immagini. Tali costi risulterebbero improduttivi, non trasferibili sui ricavi e contribuirebbero a ridurre ulteriormente i margini. Una ulteriore osservazione delle associazioni riguarda le imprese operanti in Lombardia e Veneto, per le quali sarebbe prevista una normativa più “*stringente*” con aggravio di costi e maggiori incombenze sia sotto il profilo burocratico che amministrativo; a tal riguardo viene richiesto uno specifico correttivo.

7) Nuova dinamica del rapporto tra costi e ricavi. A tal riguardo le Organizzazioni evidenziano la sussistenza di una “*nuova dinamica del rapporto tra costi e ricavi*”, caratterizzata da un notevole incremento “*dei costi della generalità dei fattori produttivi*” a fronte dei quali si registrerebbe “*una sostanziale costanza o addirittura un ribasso dei listini prezzi*” per taluni servizi di base quali manicure, pedicure, massaggi, ecc.. Più in generale, sembrerebbe confermarsi un profondo cambiamento strutturale del settore, anche a seguito di una nuova tipologia di campagne promozionali effettuate *on-line*, che erodono i margini di redditività. Tali campagne si sono affermate come una modalità per farsi conoscere presso una potenziale clientela per il tramite di gruppi di acquisto che operano *on-line (community on line)* e promuovono offerte di acquisto collettive di durata limitata. Gli sconti raggiungibili potrebbero arrivare fino al 70% nel caso in cui si raggiunga la soglia minima di sottoscrittori; se la soglia è superata, lo sconto potrebbe arrivare anche alla punta massima del 90%. In

merito le Organizzazioni di categoria chiedono che sia inserito un rigo che tenga conto di tale tipologia di vendita del servizio. In particolare, “*le voci definite in via del tutto provvisoria potrebbero indicativamente essere le seguenti:*”

1. “*Servizi offerti tramite gruppi di acquisto on line (% sui ricavi)*”
 - *servizi gestiti dal gruppo d’acquisto (coupon pagati al gruppo)*
 - *servizi gestiti dall’ esercente (coupon pagati direttamente all’ esercente)*
 - *servizi da gruppi di acquisto/ esercente (coupon pagati sia al gruppo sia all’ esercente).*
2. “*Spese sostenute per servizi mediati da gruppi di acquisto on line (euro)*””.

Infine i rappresentanti di categoria, in rapporto alla persistente crisi del settore, chiedono all’ Agenzia di valutare l’ eventuale evoluzione anticipata dello studio e di conoscere, relativamente alle 319 imprese riconducibili al *cluster 8*, quante siano le aziende ubicate nel Lazio, regione che risulta aver regolamentato l’ attività di ricostruzione unghie.

3) VALUTAZIONI DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG33U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte di CNA e CONFARTIGIANATO, si fa presente quanto segue.

1) Concorrenza sleale e abusivismo. 2) Concorrenza. 3) Modifica delle abitudini del consumatore.

Con riferimento alle problematiche legate agli effetti della crisi quali concorrenza sleale, abusivismo, liberalizzazione delle licenze, e modifica delle abitudini del consumatore (come ad esempio la dinamica del “*fai da te*”, la vendita dei prodotti da parte della grande distribuzione, la modifica delle abitudini della clientela in termini di ridotta frequenza, il ricorso a particolari servizi offerti, o alla fornitura di prodotti ed attrezzature presso centri commerciali e farmacie, ecc.), si fa presente che le analisi che hanno condotto all’ elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni specifiche del settore. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere giustificate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*; così come situazioni di crisi ulteriori (correlate alla particolare congiuntura economica del 2011) potranno essere prese in

considerazione a seguito delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

4) Beni strumentali.

Relativamente all'acquisizione di beni strumentali, a seguito della sostituzione degli stessi per adeguamento alle normative, si rappresenta che il fenomeno risulta comune a tutti gli operatori del settore; tuttavia ci si riserva di verificarne l'impatto alla luce dei maggiori chiarimenti e della documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire all'Ufficio Studi di settore.

Peraltro il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può specificare eventuali condizioni particolari nel campo "*Note aggiuntive*" di GERICO, oltre che rappresentarle nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

5) Incidenza costi del personale, produttività, formazione.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla produttività del personale, sia in termini di minore produttività degli apprendisti che di tempo sottratto all'attività per la formazione di nuovo personale, si rappresenta quanto segue.

La minore produttività degli apprendisti risulta già colta attraverso uno specifico correttivo che riduce la partecipazione del valore della variabile "*Spese per lavoro dipendente*" alla stima del ricavo totale in funzione della presenza di apprendisti. A tal proposito si ricorda che in *Gerico* è presente la funzionalità *ARA (Applica riduzione apprendisti)*, che consente il calcolo della riduzione delle spese per lavoro dipendente in presenza di apprendisti.

In merito alla seconda questione segnalata, si ritiene che il tempo impiegato nella formazione del personale non debba essere considerato tempo "*sottratto*" all'attività, bensì tempo "*investito*" nella medesima e si ritiene che tale condizione sia connaturale a tutti gli operatori del settore.

6) Costi della burocrazia.

Per quanto concerne la problematica legata al sostenimento dei costi inerenti i nuovi adempimenti in materia ambientale, per la sicurezza e il personale, per la diffusione di musica e immagini, nonché la questione relativa alla normativa "*più stringente*" che, per le regioni Lombardia e Veneto, comporterebbe ulteriori costi burocratici e amministrativi inerenti alcune attività, ci si riserva di verificarne l'impatto alla luce dei maggiori chiarimenti e della documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire. Tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, il contribuente potrà specificare eventuali condizioni particolari nel campo "*Note aggiuntive*" di GERICO, o rappresentarle nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

7) Nuova dinamica del rapporto tra costi e ricavi.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla "*nuova dinamica del rapporto tra costi e ricavi*" a seguito delle nuove forme di offerta del servizio

attraverso la promozione *on-line*, si rappresenta che sulla questione, già oggetto di approfondimento in sede di riunione, si valuterà l'opportunità di introdurre appositi righe nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni interessate.

Inoltre si fa presente che si procederà a verificare in sede di applicazione dello studio e di successiva analisi delle risultanze, oltre che di verifica dell'andamento del settore, anche a seguito del confronto delle Organizzazioni interessate, l'esigenza di procedere all'evoluzione anticipata dello studio in argomento.

Infine, per quanto riguarda le 319 imprese riconducibili al *cluster* 8 (ricostruzione unghie), dall'analisi dei dati dichiarativi si evidenzia che soltanto 37 di queste (fonte Banca Dati SdS), corrispondenti all'11,6%, sono ubicate nella regione Lazio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG33U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.


In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009 e 2010 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roma, 2 agosto 2011



Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
e mail: dc.acc.studisettembre@agenziaentrate.it

p.c. Spett.le
SOSE
Alla c.a. della Dott.ssa Marina Eusebio
e mail: meusebio@sose.it

Oggetto: osservazioni Studio di settore VG33U
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

Preliminarmente le associazioni osservano lo stato di forte crisi del settore determinata non solo dall'avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni, ma anche da nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto dello studio in argomento.

La crisi determina la nascita di fenomeni quali la concorrenza sleale, l'abusivismo e la modifica di abitudini del cliente e altre situazioni, che possono alterare i risultati dello studio nei confronti di chi correttamente lo compila. Nel dettaglio:

1. **Concorrenza sleale e abusivismo:** il settore in analisi soffre del rilevante problema dell'abusivismo e della concorrenza sleale da parte di ex imprenditori che hanno cessato l'attività e da ex dipendenti o dipendenti che esercitano un secondo lavoro. Il fenomeno è favorito dalla disponibilità di attrezzature e prodotti di livello professionale a basso costo nella grande distribuzione o da commercianti all'ingrosso che vendono anche a consumatori privati. Il fenomeno è ulteriormente alimentato da neo-diplomati che hanno conseguito la qualifica e potrebbero lavorare solo come dipendenti ma si improvvisano imprenditori abusivi. Altro fenomeno di abusivismo è rappresentato da ex dipendenti che una volta formati si dimettono e proseguono l'attività in modo illecito.
2. **Concorrenza:** si registra un incremento della concorrenza a causa della liberalizzazione delle licenze e quindi di una maggior facilità ad intraprendere l'esercizio dell'attività. Questo fatto, unito ad una contrazione del mercato di riferimento, ha condotto a minori ricavi medi per ditta.

Sule
12/8/11


3. Modifica delle abitudini del consumatore: L'equivalente qualità dei prodotti venduti nei centri commerciali e le abitudini consolidate dopo la fase acuta della crisi producono un incremento e un consolidamento strutturale del fai da te. I centri commerciali e le farmacie rendono disponibili per la vendita prodotti e strumentazioni analoghe a quelle utilizzate nei saloni di bellezza professionali. Si tratta di una modifica nelle abitudini dei consumatori che difficilmente vedrà un'inversione di tendenza nel breve e medio periodo. Inoltre la fase post crisi ha visto consolidarsi un calo della frequenza nei centri estetici da parte della clientela e una riduzione della vendita dei prodotti per la continuità del trattamento. La clientela, rispetto allo scorso triennio, si rivolge al centro mediamente il 60/70% in meno di volte all'anno e usufruisce di un ventaglio ridotto di servizi offerti.
4. Beni strumentali: I centri estetici sono costretti ad effettuare consistenti investimenti in beni strumentali non produttivi spesso resi obbligatori dalle modifiche normative sulla sicurezza e lo smaltimento.
5. Incidenza costi del personale, produttività, formazione: si rileva il problema dell'obbligo di formazione degli apprendisti che deve durare 120 ore annue, aumentate a 240 ore per i minorenni in obbligo formativo. Gli addetti di minore età inoltre non possono svolgere alcune mansioni legate all'utilizzo di prodotti chimici. Ciò sottrae manodopera al centro estetico. Inoltre occorre, in particolare in questo settore, investire molto tempo nella formazione del personale dipendente con abbattimento della produttività e sostenimento di costi di addestramento. I tempi di formazione in azienda sono stimabili in almeno 5 anni tenendo conto che sovente è difficile coinvolgere il personale per motivi di riservatezza e privacy.
6. Costi della burocrazia: i centri estetici devono sostenere nuovi costi inerenti a nuovi adempimenti in materia ambientale (smaltimento rifiuti speciali, sterilizzazione degli strumenti e obbligo di utilizzo di materiale monouso quali ad esempio guanti, salviettine, mascherine, lenzuola di carta, cuffie), per la sicurezza, e il personale (stress da lavoro correlato), e i diritti per la diffusione di musica e immagini (diritti SIAIE e SCF). Tali adempimenti richiedono la dedizione di tempo da parte degli addetti e producono costi improduttivi, non trasferibili sui ricavi e contribuiscono a ridurre ulteriormente i margini. Inoltre per i centri situati nelle regioni Lombardia e Veneto è prevista una normativa più stringente che comporta ulteriori costi burocratici e amministrativi per alcune attività (trattamenti abbronzanti, piercing, tatuaggi e trucco semi-permanente). Si chiede pertanto un apposito correttivo.
7. Nuova dinamica del rapporto tra costi e ricavi: il mercato ha evidenziato un forte incremento dei costi della generalità dei fattori produttivi a fronte dei quali si è rilevata una sostanziale costanza o addirittura un ribasso dei listini prezzi (ad esempio i servizi di base: manicure, pedicure, massaggi, ...). La dinamica del mercato e la stagnazione delle tariffe hanno comportato una contrazione dei ricavi e una notevole riduzione dei margini economici. Come già segnalato si evidenzia la diffusione sempre più capillare della vendita a mezzo bonus/promozioni. Ad esempio "Groupon" Il sistema dei bonus contempla una tariffa particolarmente vantaggiosa e quindi in qualche modo potrebbe rendere la ricostruzione dei ricavi da parte dello studio non rappresentativa della realtà.

Tali campagne sono una modalità per farsi conoscere presso una potenziale clientela per il tramite di gruppi di acquisto che operano on line (community on line) e promuovono offerte di acquisto collettive di durata limitata. Gli sconti raggiungibili possono arrivare fino al 70% nel caso in cui si raggiunga la soglia minima di sottoscrittori; se la soglia è superata, lo sconto può arrivare anche alla punta massima del 90%. Le associazioni di categoria richiedono che sia inserito un rigo che tenga conto di tale tipologia di vendita del servizio ed eventualmente applicarlo nella prossima evoluzione dello studio.

Le voci definite in via del tutto provvisoria potrebbero indicativamente essere le seguenti:


1. "Servizi offerti tramite gruppi di acquisto on line (% sui ricavi)"
 - servizi gestiti dal gruppo d'acquisto (coupon pagati al gruppo)
 - servizi gestiti dall' esercente (coupon pagati direttamente all' esercente)
 - servizi da gruppi di acquisto/ esercente (coupon pagati sia al gruppo sia all' esercente).
2. "Spese sostenute per servizi mediati da gruppi di acquisto on line (euro).

Le associazioni di categoria, in rapporto alla crisi che vede pienamente coinvolto il settore dell' estetica e del benessere, chiedono all' Agenzia di valutare una eventuale evoluzione anticipata del prossimo studio.


In riferimento alle 319 imprese presenti nel cluster 8 si conferma la richiesta di conoscere quante di queste sono ubicate nella regione Lazio unica regione che ha regolamentato tale attività (ricostruzione unghie)

Confartigianato Estetica

Il Responsabile Nazionale


(Tiziana Angelozzi)


Il Presidente

(Anna Parpagiolla)


CNA Benessere e Sanità

Il Responsabile Nazionale

(Danilo Garone)


Il Vice Presidente

(Brigida Stomaci)


VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG34U (Servizi di acconciatura)

Codice attività:

96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG34U (evoluzione dello studio di settore UG34U), con nota prot. n. 47069 del 23 marzo 2011 e con nota prot. n. 51137 del 30 marzo 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 18 aprile 2011 e 23 maggio 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CASARTIGIANI;
- CNA;
- CONFARTIGIANATO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Le Organizzazioni CNA e CONFARTIGIANATO, con nota del 2 agosto 2011, hanno rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio VG34U.

In particolare, le Associazioni hanno evidenziato che: *“lo stato di forte crisi del settore è determinato non solo dall’avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni, ma anche da nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto dello studio in argomento. Tale crisi, ad avviso delle Organizzazioni, determina la nascita di fenomeni quali la concorrenza sleale, l’abusivismo e la modifica di abitudini del cliente, che possono aiutare a comprimere i risultati economici degli operatori”*. Sono state inoltre segnalate dalle Associazioni due situazioni nelle quali i titolari:

- *“evitano di licenziare i propri dipendenti nonostante un sostanzioso calo del lavoro,*
- *non sostituiscono le dipendenti che vanno in maternità. Il fenomeno della maternità è particolarmente significativo nel settore in virtù della preponderante forza di lavoro femminile. Attualmente è possibile solo segnalare la maternità tra le annotazioni in fase di dichiarazione”*. Le Organizzazioni di categoria chiedono la possibilità di monitorare il fenomeno.

Secondo quanto espresso dalle stesse Associazioni, sembrerebbe confermarsi un profondo cambiamento strutturale del settore, dovuto a diverse cause che erodono i margini di redditività. Si elencano di seguito quelle evidenziate.

Dinamica del fai da te e grande distribuzione. L’*“equivalente”* qualità dei prodotti venduti nei centri commerciali e le abitudini consolidate in seguito alla crisi produrrebbero un incremento e un consolidamento strutturale del *“fai da te”*.

Modifica delle abitudini. La crisi avrebbe determinato un calo del lavoro, soprattutto nel fine mese, sia per la clientela maschile che per la clientela femminile e, in particolare, una riduzione della frequenza del ricorso al servizio colore, passata da una media di 24 giorni a una media di 40 giorni. Inoltre, lo sviluppo dei centri commerciali e dei saloni di acconciatura in essi operanti, aperti al pubblico con orari estremamente dilatati, provocherebbe una distorsione nella concorrenza in quanto una consistente fetta di mercato sarebbe in tal modo sottratta agli altri esercizi.

Concorrenza. A causa della liberalizzazione delle licenze i giovani neo-diplomati tenterebbero di aprire un’attività puntando su un avviamento poco oneroso e su una politica di prezzi bassi, inferiori alla media di mercato. Tuttavia, la non adeguata esperienza e preparazione determinerebbe la perdita di economicità dell’azienda e la sua chiusura, con la conseguenza che, nel

frattempo, il mercato verrebbe inquinato al ribasso sia nel prezzo che nella qualità.

Produttività del personale. Il problema dell'obbligo di formazione degli apprendisti (che dovrebbe durare 120 ore annue, portate a 240 ore per i minorenni) sarebbe rappresentato dalla circostanza che questi ultimi non possono svolgere alcune mansioni legate all'utilizzo di prodotti chimici, il che sottrarrebbe manodopera al salone. Anche per i dipendenti diplomati presso le scuole professionali occorrerebbe dedicare tempo per la formazione, con riduzione della produttività e sostenimento di ulteriori costi di addestramento. I tempi di formazione sono stimati dai 3 ai 5 anni. Inoltre, spesso, il personale migliore, una volta formato, lascerebbe il salone per aprire una nuova impresa, rendendo ciclico e costante il problema della formazione e della produttività del personale.

Costi legati a nuovi adempimenti. I saloni devono sostenere nuovi costi inerenti nuovi adempimenti in materia ambientale (smaltimento rifiuti speciali), per la sicurezza e il personale. Tali costi risulterebbero improduttivi, non trasferibili sui ricavi e contribuirebbero a ridurre ulteriormente i margini.

Campagne promozionali on line. Tali campagne si sono affermate come una modalità per farsi conoscere presso una potenziale clientela per il tramite di gruppi di acquisto che operano *on line (community on line)* e promuovono offerte di acquisto collettive di durata limitata. Gli sconti raggiungibili possono arrivare fino al 70% nel caso in cui si raggiunga la soglia minima di sottoscrittori; se la soglia è superata, lo sconto potrebbe arrivare anche alla punta massima del 90%. Le Organizzazioni di categoria richiedono che sia inserito un rigo che tenga conto di tale tipologia di vendita del servizio ed eventualmente che sia applicato alla prossima evoluzione dello studio. Tali informazioni, a parere delle stesse, potrebbero eventualmente andare a integrare l'elenco: *Altri servizi offerti*. In particolare, *“le voci definite in via del tutto provvisoria potrebbero indicativamente essere le seguenti:*

1. *Servizi offerti tramite gruppi di acquisto on line (% sui ricavi)*
 - servizi gestiti dal gruppo d'acquisto (coupon pagati al gruppo)
 - servizi gestiti dall' esercente (coupon pagati direttamente all' esercente)
 - servizi da gruppi di acquisto/esercente (coupon pagati sia al gruppo sia all' esercente).
2. *Spese sostenute per servizi mediati da gruppi di acquisto on line (euro)”*.

Ulteriori problematiche sollevate dalle Associazioni risultano essere le seguenti:

- l'attività di *“vendita di beni accessori alla prestazione del servizio è consentita dall'art 4, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998. Si pone ora la questione che l'ammontare degli acquisti sono destinati sia ai servizi realizzati che alle vendite che insieme generano un moltiplicatore destinato alla determinazione degli studi di settore”*. Le

Associazioni, in merito alla questione, chiedono di prevedere una distinzione tra le due fattispecie che potrebbe consistere nella possibilità di distinguere gli acquisti tra quelli destinati ai servizi, rispetto a quelli destinati alla sola vendita;

- *“nelle attività di acconciatura il tempo di presenza nelle aziende da parte del personale dipendente e non, non coincide mai con il tempo lavorato. In effetti l'attività di acconciatore è tutt'ora un'attività di attesa dove i tempi morti, assumono una rilevanza considerevole tanto che se si dovesse fare una stima le rese effettive nelle attività potrebbero aggirarsi sul 40/50% massimo. Questa realtà genera un continuo conflitto con l'esigenza di personale all'interno dei saloni, tanto che si constata una presenza di personale sempre molto bassa in quanto le rese prodotte non sono in grado di “pagare” con gli incassi il costo del personale stesso.”* Le Associazioni, in merito alla questione propongono *“un moltiplicatore per la determinazione dei ricavi più basso che possa anche favorire in prospettiva attività più organizzate e strutturate”*.

I rappresentanti di categoria, in rapporto alla persistente crisi del settore, chiedono all'Agenzia di valutare l'eventuale evoluzione anticipata del prossimo studio.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG34U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte delle Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO, si formulano di seguito alcune osservazioni.

In particolare, in merito alla richiesta delle Associazioni di monitorare il fenomeno della maternità che risulterebbe particolarmente significativo nei settori in cui vi è una preponderante forza lavoro femminile impegnata, si fa presente che con le circolari n. 34/E del 18 giugno 2010 e 30/E del 28 giugno 2011, sono stati invitati gli Uffici a considerare con particolare attenzione le situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa particolare condizione e ad analizzare compiutamente le specifiche posizioni oggetto di controllo. Ai contribuenti è data, inoltre, così come ricordato dalle stesse Associazioni, la possibilità di poter segnalare la propria situazione nelle *Note aggiuntive di Gerico*.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di integrare la modulistica degli studi di settore con informazioni relative ad eventuali periodi di gravidanza e puerperio, si rileva che dette informazioni potrebbero considerarsi dati sensibili.

In merito l'Agenzia delle entrate ha adottato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un Regolamento al fine di identificare i tipi di

dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite.

In particolare, l'articolo 2 del citato Regolamento prevede che “*i dati sensibili e giudiziari [...] sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi [...]*”. Al riguardo, si fa presente che non si è rilevata, allo stato, la sussistenza di tali condizioni e, quindi, non si ritiene di procedere ad integrare la modulistica degli studi di settore con le informazioni relative ad eventuali periodi di gravidanza e puerperio.

Con riferimento, invece, alle problematiche legate alla dinamica del “*fai da te*”, alla vendita dei prodotti da parte della grande distribuzione, alla modifica delle abitudini della clientela in termini di ridotta frequenza del ricorso a particolari servizi offerti, ed alla concorrenza dei saloni di acconciatura operanti nei centri commerciali, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*, così come eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Per quanto riguarda la problematica legata al sostenimento dei costi inerenti gli adempimenti in materia ambientale, per la sicurezza e per il personale si rappresenta che la stessa, in generale, essendo comune a tutti gli operatori economici esercenti tali attività, sia già compiutamente colta in fase di costruzione dello studio.

In relazione, invece, ai “*nuovi costi inerenti i nuovi adempimenti*” ci si riserva di verificarne l'impatto alla luce dei maggiori chiarimenti e di documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire all'Ufficio Studi di settore.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla produttività del personale, sia in termini di minore produttività degli apprendisti che di tempo sottratto all'attività per la formazione di nuovo personale, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla prima questione segnalata, si evidenzia che la minore produttività degli apprendisti è già colta attraverso uno specifico correttivo che riduce la partecipazione del valore della variabile “*Spese per lavoro dipendente*” alla stima del ricavo totale in funzione della presenza di apprendisti. A tal proposito si ricorda che in *Gerico* è presente la funzionalità *ARA (Applica*

riduzione apprendisti) che consente il calcolo della riduzione delle spese per lavoro dipendente in presenza di apprendisti.

In merito alla seconda questione segnalata, si ritiene che il tempo impiegato nella formazione del personale non debba essere considerato tempo “*sottratto*” all’attività, bensì tempo “*investito*” nella medesima e si ritiene che tale condizione sia connaturale a tutti gli operatori del settore. In relazione, poi, alla problematica legata alla circostanza che il personale formato possa successivamente lasciare l’impresa, si ritiene che l’eventuale criticità sia da ritenere comune a tutto il settore e, in quanto tale, già considerata in fase di costruzione dello studio. Inoltre, tale situazione, laddove non riconducibile alla normalità dei comportamenti, e, quindi, comune a tutti gli operatori, potrebbe essere sintomatica di una condizione di sviluppo del settore.

In merito alle osservazioni relative alla possibilità di tenere distinti gli acquisti di prodotti destinati alla produzione del servizio, rispetto a quelli destinati alla sola vendita, si verificherà l’opportunità di integrare il modello tenendo distinte le due tipologie di costo sopra menzionate. Si fa presente che comunque, per quanto concerne i ricavi dichiarati, nella funzione di regressione, e in relazione ai *cluster* in cui il dato è risultato significativo, è presente un correttivo applicato alla variabile *Costo del venduto e costo per la produzione dei servizi* che riduce la stima complessiva dei ricavi in funzione della dichiarata presenza di ricavi derivanti dalla vendita di “*prodotti per la cute ed i capelli*” e di “*altri prodotti*”.

Relativamente alla circostanza descritta, secondo la quale “*il tempo di presenza nelle aziende da parte del personale dipendente e non, non coincide mai con il tempo lavorato*”, si ritiene che la stessa rappresenti un fenomeno “*naturale*” e generalmente diffuso in un’attività economica destinata a clienti privati quale quella oggetto dello studio VG34U, e pertanto, come tale, già considerata in fase di costruzione dello studio stesso.

Rispetto alla richiesta di un “*moltiplicatore per la determinazione dei ricavi più basso*”, si rappresenta che i coefficienti della funzione di ricavo sono determinati attraverso l’applicazione di tecniche statistiche di regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti stessi.

Per quanto concerne l’osservazione relativa alle nuove forme di offerta del servizio attraverso la promozione *on-line*, si rappresenta che sulla questione, già oggetto di approfondimento in sede di riunione, l’Agenzia valuterà l’opportunità di introdurre appositi righi nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio.

Infine si fa presente che si procederà a verificare, in sede di applicazione dello studio e di successiva analisi delle risultanze, oltre che di verifica dell’andamento del settore, anche a seguito del confronto delle Organizzazioni intervenute, l’esigenza di procedere all’evoluzione anticipata, dello studio in argomento.

Al riguardo, si invitano le Organizzazioni interessate a far pervenire all'Agenzia delle entrate eventuali elementi utili ad analizzare compiutamente il fenomeno.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG34U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roma, 2 agosto 2011

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| 10 AGO 2011 |
| Prot. N° <u>121981</u> |

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
e mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

p.c. Spett.le
SOSE
Alla c.a. della Dott.ssa Marina Eusebio
e mail: meusebio@sose.it

**Oggetto: osservazioni Studio di settore VG34U
96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere**

Preliminarmente le associazioni confermano lo stato di forte crisi del settore determinato non solo dall'avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni, ma anche da nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto dello studio in argomento.

La crisi determina la nascita di fenomeni quali la concorrenza sleale, l'abusivismo e la modifica di abitudini del cliente, che possono aiutare a comprimere i risultati economici degli operatori. Sono state inoltre segnalate due situazioni nelle quali i titolari:

- evitano di licenziare i propri dipendenti nonostante un sostanzioso calo del lavoro,
- non sostituiscono le dipendenti che vanno in maternità. Il fenomeno della maternità è particolarmente significativo nel settore in virtù della preponderante forza di lavoro femminile. Attualmente è possibile solo segnalare la maternità tra le annotazioni in fase di dichiarazione. **Le associazioni di categoria chiedono se sia possibile monitorare il fenomeno.**

Più in generale sembra confermarsi, quindi, un profondo cambiamento strutturale del settore dovuto a diverse cause che erodono i margini di redditività del settore, quali:

- migliore qualità dei prodotti relativi al "fai da te" venduti presso negozi e supermercati;
- modifica abitudini;
- diffusione di negozi di acconciatura nei centri commerciali;
- liberalizzazione delle licenze;
- aumenti di costi dei fattori produttivi;
- diffusione dei gruppi di acquisto e sconti promozionali

Stule
12/8/11


In particolare:

1. **Dinamica del fai da te e grande distribuzione:** Le grandi case di prodotti stanno ottenendo maggiori ricavi e utili dalla grande distribuzione e non più dalle attività artigianali. L'equivalente qualità dei prodotti venduti nei centri commerciali e le abitudini consolidate in seguito alla crisi producono un incremento e un consolidamento strutturale del fai da te ulteriormente stimolato da prodotti accattivanti. Si tratta di una modifica nelle abitudini che difficilmente vedrà un'inversione di tendenza nel breve e medio periodo.
2. **Modifica delle abitudini:** la crisi ha visto consolidarsi un calo del lavoro soprattutto nel fine mese (dal 24 del mese al 6 del mese successivo) sia per la clientela maschile che per la clientela femminile. In particolare la frequenza del ricorso al servizio colore è passata da una media di 24 giorni a una media di 40 giorni. La clientela femminile si rivolge all'acconciatore mediamente 3 volte in meno all'anno. lo sviluppo dei centri commerciali e dei saloni di acconciatura in essi operanti, aperti al pubblico con orari estremamente dilatati provoca una distorsione nella concorrenza in quanto viene prelevata una consistente fetta di mercato sottratto agli altri esercizi.
3. **Concorrenza:** si registra un incremento di tale fenomeno a causa della liberalizzazione delle licenze, con una conseguente elevata nati-mortalità delle aziende. Spesso i giovani neo-diplomati/e tentano di aprire un'attività puntando su un avviamento poco oneroso e una politica di prezzi bassi inferiori alla media di mercato. Tuttavia non sempre hanno una preparazione e un'esperienza adeguata. Nel medio termine questo causa la perdita di economicità dell'azienda e la sua chiusura. Nel frattempo il mercato è stato inquinato al ribasso sia nel prezzo che nella qualità.
4. **Produttività del personale:** è stato rilevato il problema dell'obbligo di formazione degli apprendisti che deve durare 120 ore annue, portate a 240 ore per i minorenni. Gli addetti di minore età inoltre non possono svolgere alcune mansioni legate all'utilizzo di prodotti chimici. Ciò sottrae manodopera al salone. Anche i dipendenti diplomati presso le scuole professionali non hanno un'adeguata preparazione: occorre dedicare ulteriore tempo per la loro formazione con abbattimento della produttività e sostenimento di ulteriori costi di addestramento. I tempi di addestramento sono stimati dai 3 ai 5 anni. Inoltre spesso il personale migliore, una volta formato, lascia il salone per aprire una nuova impresa, rendendo ciclico e costante il problema della formazione e della produttività del personale.
5. **Costi legati a nuovi adempimenti:** i saloni devono sostenere nuovi costi inerenti a nuovi adempimenti in materia ambientale (smaltimento rifiuti speciali), per la sicurezza, e il personale (stress da lavoro correlato). Tali costi risultano improduttivi, non trasferibili sui ricavi e contribuiscono a ridurre ulteriormente i margini.
6. **Campagne promozionali on line:** tali campagne si sono affermate come una modalità per farsi conoscere presso una potenziale clientela per il tramite di gruppi di acquisto che operano on line (community on line) e promuovono offerte di acquisto collettive di durata limitata. Gli sconti raggiungibili possono arrivare fino al 70% nel caso in cui si raggiunga la soglia minima di sottoscrittori; se la soglia è superata, lo sconto può arrivare anche alla punta massima del 90%. **Le associazioni di categoria richiedono che sia inserito un rigo che tenga conto di tale tipologia di vendita del servizio ed eventualmente applicarlo alla prossima evoluzione dello studio.**

Tali informazioni potrebbero eventualmente andare ad integrare l'elenco: *Altri servizi offerti*.

Le voci definite in via del tutto provvisoria potrebbero indicativamente essere le seguenti:

1. "Servizi offerti tramite gruppi di acquisto on line (% sui ricavi)"
 - servizi gestiti dal gruppo d'acquisto (coupon pagati al gruppo)
 - servizi gestiti dall'esercente (coupon pagati direttamente all'esercente)
 - servizi da gruppi di acquisto/esercente(coupon pagati sia al gruppo sia all'esercente).
2. "Spese sostenute per servizi mediati da gruppi di acquisto on line (euro).

Ulteriori problematiche


- 1) Nei saloni di acconciatura Tale attività, definita come "vendita di beni accessori alla prestazione del servizio" è consentita dall'art 4, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998. Si pone ora la questione che l'ammontare degli acquisti sono destinati sia ai servizi realizzati che alle vendite che insieme generano un moltiplicatore destinato alla determinazione degli studi di settore di settore. **Si tratterebbe ora di prevedere una distinzione tra le due fattispecie che potrebbe consistere nella possibilità di distinguere gli acquisti tra quelli destinati ai servizi, rispetto a quelli destinati alla sola vendita.**
- 2) Nelle attività di acconciatura il tempo di presenza nelle aziende da parte del personale dipendente e non, non coincide mai con il tempo lavorato. In effetti l'attività di acconciatore è tutt'ora un'attività di attesa dove i tempi morti, assumono una rilevanza considerevole tanto che se si dovesse fare una stima le rese effettive nelle attività potrebbero aggirarsi sul 40/50% massimo. Questa realtà genera un continuo conflitto con l'esigenza di personale all'interno dei saloni, tanto che si constata una presenza di personale sempre molto bassa in quanto le rese prodotte non sono in grado di "pagare" con gli incassi il costo del personale stesso. **Prevedere negli studi di settore che posto 100 il costo del personale questo possa produrre 100 o più nella determinazione dei ricavi non corrisponde a realtà, e i dati a disposizione per il settore lo confermano considerata sia la frammentarietà che la presenza media (1,8 addetti per azienda). Si propone un moltiplicatore per la determinazione dei ricavi più basso che possa anche favorire in prospettiva attività più organizzate e strutturate.**

I rappresentanti di categoria, in rapporto alla persistente crisi del settore, chiedono all'Agenzia di valutare l'eventuale evoluzione anticipata del prossimo studio.

Confartigianato Acconciatori


Il Responsabile Nazionale

(Tiziana Angelozzi)



Il Presidente


(Lino Fabbian)



CNA Benessere e Sanità

Il Responsabile Nazionale

(Danilo Garone)



Il Presidente

(Savino Moscia)



VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG36U

(Servizi di ristorazione commerciale)

Codici Attività:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;

**56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto;**

56.10.42 - Ristorazione ambulante.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG36U (evoluzione dello studio di settore UG36U), con nota prot. n. 137959 del 23 settembre 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 7 e 25 ottobre 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ASCOM BERGAMO;

- ASCOM VARESE;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;
- CONFARTIGIANATO NAZIONALE;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI NAZIONALE;
- FIEPET CONFESERCENTI;
- FIPE CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'Organizzazione FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI - FIPE, con nota del 3 novembre 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito allo studio VG36U (evoluzione dello studio di settore UG36U).

In particolare, nelle osservazioni pervenute, l'Organizzazione ha evidenziato quanto di seguito riportato.

- Gruppi tipologici omogenei.

Nell'ambito dell'individuazione dei gruppi omogenei, la FIPE, considerato il “*ruolo significativo*” attribuito all'informazione relativa alla superficie, nella determinazione del “*fattore dimensionale*”, riterrebbe utile l'inserimento di una “*variabile che fornisca il rapporto tra presenze (numero coperti realizzati) e numero dei posti disponibili*”.

- Indicatore di coerenza “Valore aggiunto lordo per addetto”.

L'Organizzazione evidenzia che il suddetto indicatore risulterebbe, nel caso di ditte individuali, “*neutrale rispetto all'apporto di lavoro prestato dal titolare*”; sembrerebbe tuttavia che non sarebbero “*rari i casi in cui titolari di ditte individuali svolgono altre attività al di fuori dell'azienda*”. Al tal proposito la FIPE riterrebbe necessaria la predisposizione di un'apposita sezione all'interno del modello, al fine di specificare se l'attività del titolare viene svolta in via esclusiva presso l'azienda.

- Indicatore di coerenza “Resa consumi energia elettrica”.

L'Organizzazione osserva che, per l'attività in questione, il consumo di energia elettrica “*non appare, almeno in punto di logica, ben correlato alla produzione di ricavi*”. Pertanto, l'utilizzo dell'indicatore “*può generare fenomeni distorsivi*”. A tal proposito la FIPE riterrebbe opportuna l'eliminazione del citato indicatore.

- Indicatore di normalità economica “Numero posti per addetto”.

Sul punto in questione, la FIPE pone in evidenza la circostanza che *“l'impossibilità di misurare l'apporto di lavoro del titolare della ditta individuale”* possa avere ripercussioni ai fini del calcolo dell'indicatore.

- Indicatore di normalità economica “Durata delle scorte”.

Ai fini del calcolo di tale indicatore, l'Organizzazione riterrebbe necessario *“neutralizzare il ruolo delle cantine di una certa rilevanza”*.

- Territorialità.

Al riguardo l'Organizzazione ritiene che *“L'attuale misura della componente territoriale”* non terrebbe conto del *“sistema competitivo dal lato dell'offerta”*. Peraltro, sembrerebbe che *“la densità di esercizi appartenenti al canale e la presenza di offerta extra-canale (circoli privati, sagre, agriturismi, ristoranti d'albergo, ecc.), pur esercitando un ruolo sempre più rilevante nei consumi alimentari fuori casa restano fuori dall'analisi”*. In merito le Organizzazioni ritengono che *“il rimedio può essere effettuato secondo due diverse strade:*

- *prevedere un correttivo territoriale basato su un indice di competitività che integri eventuali altri correttivi;*
- *prevedere che l'indicatore di territorialità agisca ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basata su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell'offerta”*.

- Classificazione attività.

Sul punto in questione, l'Organizzazione riterrebbe necessario specificare all'interno della circolare annuale sugli studi di settore *“che l'attività di ristorazione ambulante (codice attività 56.10.42) riguarda unicamente coloro che hanno l'autorizzazione amministrativa di tipo B (somministrazione itinerante)”*.

- Altre considerazioni.

Al fine di una migliore valutazione dei risultati dello studio, l'Organizzazione riterrebbe utile *“qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare/socio dell'impresa”*.

- Crisi.

Con riferimento alla crisi economica, l'Organizzazione evidenzia che *“l'onda lunga della crisi ha colpito le imprese del settore con un certo ritardo”*. In merito, la FIPE fa presente che nel corso dell'anno 2010 si riscontra un *“saldo negativo pari a 1.566 imprese”* e che *“nei primi nove mesi del 2011 il saldo*

imprenditoriale dell'intero comparto dei servizi di ristorazione è stato negativo per 5.229 imprese”.

Da ultimo, l'Organizzazione fa rilevare come la crescente presenza di *“imprenditoria immigrata tra le imprese di ristorazione”* dimostri *“una sensibile modificazione del rapporto costi/opportunità”.*

Con nota congiunta del 9 novembre 2011, le Organizzazioni CNA – ALIMENTARE e CONFARTIGIANATO – ALIMENTAZIONE hanno espresso parere favorevole sullo studio VG36U, ritenendolo idoneo e rappresentativo di *“una realtà di mercato estremamente complessa ed in rapida evoluzione”*; contestualmente hanno osservato quanto di seguito riportato.

In primo luogo, le Organizzazioni ritengono auspicabile *“l'introduzione di eventuali correttivi in funzione degli effetti che ancora scaturiscono dall'attuale crisi economica”*. Inoltre le citate Organizzazioni ritengono opportuno utilizzare una basi dati il più possibile aggiornata in considerazione della rapida evoluzione delle *“situazioni di mercato”*, che sembrerebbero evolvere *“con rapidità da un trimestre all'altro”* e *“non sempre in senso positivo”*.

Nella citata nota, inoltre, le Organizzazioni fanno presente quanto segue:

- l'indicatore *“Resa dei consumi di energia elettrica”* dovrebbe *“essere riconsiderato”* poiché *“essendo determinato da vari fattori [...] non tutti incidenti direttamente sulla produzione dei ricavi, non rappresenta più un elemento appropriato per la valutazione economica dell'impresa”*;
- sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di un apposito campo in cui indicare la percentuale di lavoro apportato nell'impresa dal titolare, poiché sembrerebbe che l'assenza di tale elemento vada *“ad influenzare in modo non corretto l'indicatore di coerenza del valore aggiunto per addetto”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG36U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte dell'Organizzazione FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI - FIPE, l'Agenzia fa presente quanto di seguito riportato.

- In merito alla richiesta (*sub “Gruppi tipologici omogenei”*) concernente l'introduzione di un *“indicatore di utilizzazione netta degli spazi”* e l'inserimento di *“una variabile che fornisca il rapporto tra presenze (numero coperti realizzati) e numero dei posti disponibili”*, si rileva come per la individuazione delle imprese di dimensioni più grandi sono risultate significative, oltre all'informazione sulla superficie, anche il numero addetti, il numero dei posti a

sedere e il consumo di gas metano e energia elettrica. Comunque ci si riserva di operare le opportune valutazioni, anche alla luce dei necessari chiarimenti da parte dell'Organizzazione.

- In merito alla richiesta formulata circa la possibilità di prevedere all'interno del modello, di una sezione dove inserire informazioni circa l'eventuale esclusività dell'attività svolta presso l'azienda da parte del titolare, ci si riserva di valutarne l'opportunità e l'utilizzabilità, in sede di futura evoluzione.

- Per quanto riguarda, la richiesta, avanzata dalle Associazioni, di eliminare l'indicatore "*Resa dei consumi di energia elettrica*", in quanto ne viene considerata poco significativa la correlazione con i ricavi, si rappresenta che l'indicatore è finalizzato a cogliere l'incoerenza in quei soggetti che presentano ricavi "*considerevolmente*" sottodimensionati, a fronte dei consumi di energia dichiarati. Infatti, gli intervalli tra valori minimi e massimi di tale indicatore sono ampi, con valori minimi molto bassi.

- Con riguardo alla constatazione, relativa agli effetti sull'indicatore "*Numero posti per addetto*" (trattasi di un indicatore di coerenza e non di normalità economica) dovuti alla "*impossibilità di misurare l'apporto di lavoro del titolare della ditta individuale*", si richiama la riserva, in precedenza espressa, di valutare l'opportunità circa l'inserimento delle relative informazioni di dettaglio, in sede di futura evoluzione dello studio.

- In relazione alla richiesta formulata dalla Fipe di neutralizzare il ruolo delle cantine di una certa rilevanza nel calcolo dell'indicatore di normalità economica di "*durata delle scorte*", ci si riserva di verificarne l'impatto alla luce dei maggiori chiarimenti e di documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire all'Ufficio Studi di settore.

- In relazione alle proposte avanzate dall'Associazione circa la previsione di un correttivo territoriale basato su un indice di competitività e la previsione che l'indicatore di territorialità possa agire "*ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basate su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell'offerta*", ci si riserva di effettuare le valutazioni del caso, anche alla luce degli opportuni chiarimenti che le Organizzazioni vorranno fornire, in sede di predisposizione delle informazioni per la prossima evoluzione dello studio.

- Relativamente al codice attività 56.10.42 – Ristorazione ambulante, ci si riserva di valutare l'opportunità di fornire, all'interno della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, le precisazioni richieste dalle Organizzazioni.

- Per quanto attiene la prospettata utilità, in presenza di lavoratori dipendenti, di specificare l'eventuale rapporto di parentela esistente tra questi ultimi ed il titolare dell'azienda, nell'evidenziare che se ne valuterà la fattibilità e

la rilevanza, si fa presente che, ad una prima analisi, tale specificazione sembrerebbe non necessaria, atteso che una simile informazione parrebbe poco rilevante per la costruzione dello studio.

- In riferimento allo stato di crisi evidenziato dalle Organizzazioni, oltre a rinviare alle conclusioni della presente nota, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore, come lamentate dalle Organizzazioni. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG36U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009 e 2010 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roma, 3 novembre 2011
Prot. n. 1466

Oggetto: Osservazioni Studi di Settore VG36U e VG37U


Egregio Dott. Variale.

a seguito degli incontri avvenuti presso la SOSE per la presentazione degli studi in oggetto Le alleghiamo due note contenenti le nostre osservazioni agli studi medesimi.


Alcune indicazioni toccano aspetti di carattere generale che meriterebbero di essere approfonditi, anche in una logica di prospettiva, per affinare la capacità degli studi di interpretare una realtà imprenditoriale assai articolata e complessa.

Altre sono di più immediata realizzazione richiedendo piccoli aggiustamenti al prototipo sviluppato.

Nell'auspicio che gli uffici possano accogliere le richieste avanzate è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.



Il Direttore Generale
Edi Sommariva



Allegati n. 2

Dott. Massimo Varriale
Capo Ufficio Studi di Settore
Agenzia Delle Entrate
Roma



OSSERVAZIONI ALLO STUDIO VG36U

A. GRUPPI TIPOLOGICI OMOGENEI

La definizione dei gruppi omogenei viene effettuata, tra l'altro, per mezzo del fattore dimensionale in cui un ruolo significativo è attribuito alla superficie esterna ed interna.

Al fine di misurare correttamente il contributo al fattore dimensionale fornito dalla variabile "superficie" è utile inserire un indicatore di utilizzazione netta degli spazi. Si suggerisce di inserire una variabile che fornisca il rapporto tra presenze (numero coperti realizzati) e numero dei posti disponibili.

B. ANALISI DELLA COERENZA

▪ **Valore aggiunto lordo per addetto**

Nel caso delle ditte individuali l'indicatore è neutrale rispetto all'apporto di lavoro prestato dal titolare. Al contrario non sono rari i casi in cui titolari di ditte individuali svolgono altre attività al di fuori dell'azienda.

A tal fine si rende necessario prevedere, in fase di rilevazione dei dati utili ai fini degli studi, specifici campi in cui annotare se il titolare presta l'attività in via esclusiva nell'azienda.

▪ **Resa consumi energia elettrica**

Nelle attività della ristorazione il consumo di energia elettrica non appare, almeno in punto di logica, ben correlato alla produzione di ricavi.

Ne deriva che l'indicatore "resa dei consumi di energia elettrica" può generare fenomeni distorsivi e, pertanto, se ne chiede l'eliminazione.

C. ANALISI DELLA NORMALITA' ECONOMICA

▪ **Numero posti per addetto**

L'impossibilità di misurare l'apporto di lavoro del titolare della ditta individuale ha effetti sull'indicatore.

▪ **Durata delle scorte**

Nel calcolo dell'indicatore è necessario neutralizzare il ruolo delle cantine di una certa rilevanza.

D. TERRITORIALITA'

L'attuale misura della componente territoriale non tiene conto del sistema competitivo dal lato dell'offerta. La densità di esercizi appartenenti al canale e la presenza di offerta extra-canale (circoli privati, sagre, agriturismi, ristoranti d'albergo, ecc.) pur esercitando un ruolo sempre più rilevante nei consumi alimentari fuori casa restano fuori dall'analisi.

Il rimedio può essere effettuato secondo due diverse strade:

1. prevedere un correttivo territoriale basato su un indice di competitività che integri eventuali altri correttivi;
2. prevedere che l'indicatore di territorialità agisca ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basata su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell'offerta.

E. CLASSIFICAZIONE ATTIVITA'

E' necessario che in Circolare si specifichi che l'attività di ristorazione ambulante (codice attività 56.10.42) riguarda unicamente coloro che hanno l'autorizzazione amministrativa di tipo B (somministrazione itinerante).

F. ALTRE CONSIDERAZIONI

Ai fini di una migliore valutazione dei risultati dello studio sarebbe utile qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare/socio dell'impresa.

Nell'esempio identificato con "Int0230004appepd092010" ed esaminato in occasione della presentazione del prototipo tra i lavoratori dipendenti ci sono quattro figli del socio accomandatario ottuagenario. Le valutazioni effettuate sul risultato di non congruità hanno riguardato l'alto costo del lavoro e la bassa redditività dell'impresa. Il ricavo medio per addetto è, per questa azienda, di circa 35mila euro. Si sottolinea che il costo del lavoro medio per dipendente previsto dal CCNL di settore è pari a 27mila euro, mentre per un dipendente

appartenente ai livelli più alti (quadri, primo e secondo livello) si superano abbondantemente i 35mila euro.

Lo stesso reddito di impresa, in un contesto nel quale l'attività imprenditoriale è perlopiù fonte di reddito da lavoro anziché da capitale, deve essere correttamente interpretato.

G. CRISI


L'onda lunga della crisi ha colpito le imprese del settore con un certo ritardo. Nel corso del 2010 il turn over imprenditoriale ha subito una significativa accelerazione determinando un saldo negativo pari a 1.566 imprese. Nei primi nove mesi del 2011 il saldo imprenditoriale dell'intero comparto dei servizi di ristorazione è stato negativo per 5.229 imprese.

Non va sottovalutata, inoltre, la crescita della presenza di imprenditoria immigrata tra le imprese di ristorazione a testimonianza di una sensibile modificazione della rapporto costi/opportunità.

STUDIO
CF

Prot. N. 11/Studsett/FED
Parere studio settore VG36U 2011

Roma, 9 Novembre 2011



Egr. Dr. Massimo VARRIALE
Capo Ufficio Studi di Settore
Settore Governo dell'Accertamento
Direzione Centrale
dell'Accertamento
Agenzia delle Entrate

Viale Cristoforo Colombo 426 C/D
ROMA

Oggetto: Parere su Studio di settore VG36U

In riferimento alle riunioni tenutesi presso la So.Se relative allo studio VG36U (Ristorazione con somministrazione, Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, Ristorazione ambulante), le scriventi, nel condividere il processo di elaborazione dello stesso, auspicano che in prospettiva tale strumento mantenga quelle caratteristiche di corretta rappresentazione delle realtà imprenditoriali di questo comparto.

Nel corso delle riunioni sono state mostrate le modalità di funzionamento dello studio e, al fine di una maggiore comprensione, sono stati analizzati degli esempi pratici di applicazione dello stesso relativi a posizioni contabili di alcuni contribuenti.

Nel merito riteniamo opportuno segnalare alcune criticità, benché lo studio in oggetto sembra sufficientemente idoneo a rappresentare una realtà di mercato estremamente complessa ed in rapida evoluzione nella quale la categoria opera.

In via generale la Categoria, innanzitutto, auspica che l'Amministrazione Finanziaria proceda ad un aggiornamento dello studio prevedendo l'introduzione di eventuali correttivi in funzione degli effetti che ancora scaturiscono dall'attuale crisi economica.

La base dati va, inoltre, aggiornata il più possibile. Nella situazione di crisi come quella attuale i dati debbono essere raccolti osservando una tempistica breve e prossima al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro; e non sempre in senso positivo.

A nostro giudizio inoltre riteniamo auspicabile un'opera continua di aggiustamento dello studio finalizzata a cogliere correttamente le dinamiche aziendali corrispondenti.

Entrando nello specifico delle criticità di cui allo studio in oggetto rileviamo quanto segue:

- Si ritiene che l'indicatore della " Resa dei consumi di energia elettrica" valido ai fini dell'analisi della coerenza debba essere riconsiderato in quanto lo stesso, essendo determinato da vari fattori (riscaldamento/raffreddamento dei locali, luce, attrezzature etc.) non tutti incidenti direttamente sulla produzione dei ricavi, non rappresenta più un elemento appropriato per la valutazione economica dell'impresa.
- E' opportuno che sia prevista una segnalazione dell'apporto in percentuale o meno del titolare all'attività di impresa in quanto la mancanza di tale dato va ad influenzare in modo non corretto l'indicatore di coerenza del valore aggiunto per addetto.

Con la riserva che le osservazioni di cui sopra siano tenute in debita considerazione, la categoria esprime sin da ora un parere nel complesso favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Confartigianato Alimentazione
Dott. Arcangelo Roncacci

Il Responsabile
CNA Alimentare
Dott.ssa Daniela Piccione

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG37U

(Bar gelaterie e pasticcerie)

Codice attività:

56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;

56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG37U (evoluzione dello studio di settore UG37U), con nota prot. n. 114445 del 26 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 7 settembre 2011 e 18 ottobre 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ASCOM;
- ASCOM CONFCOMMERCIO;
- CNA;

- CNA ALIMENTARE;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE;
- FIPE CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Le Organizzazioni CNA, CONFARTIGIANATO e FIPE, con nota del 3 novembre 2011, hanno rappresentato le proprie considerazioni in merito allo studio VG37U.

In particolare, le Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO hanno evidenziato la problematica relativa alla classificazione ATECO delle attività di gelateria e pasticceria, che darebbe luogo a criticità nella compilazione dei due studi interessati VG37U (in cui prevale l'attività di servizio) e VD01U (in cui prevale l'attività di produzione). La classificazione ATECO impone di utilizzare il codice della “*produzione*” esclusivamente nei casi di attività svolta senza vendita diretta al pubblico.

Ciò premesso, le Associazioni rilevano, però, un elevato numero di imprese che, pur esercitando le attività di gelateria e pasticceria con vendita diretta al pubblico, hanno continuato ad utilizzare il codice ATECO della produzione con conseguente applicazione dello studio VD01U. Per tale motivo, a parere delle Organizzazioni, “*la base dati utilizzata per lo studio VG37U per le gelaterie e pasticcerie non è rappresentativa dell'intera platea di riferimento e potrebbe quindi non cogliere correttamente le caratteristiche e le relazioni che le contraddistinguono*”.

Prendendo atto che sui codici ATECO non è possibile incidere ai fini di una diversa riclassificazione, le Organizzazioni propongono di “*integrare, con le informazioni necessarie, gli attuali studi VD01U e VG37U al fine di generare un nuovo studio in cui fare migrare le attività delle pasticcerie e delle gelaterie indipendentemente che svolgano o meno servizio al tavolo/somministrazione*”.

Le Organizzazioni segnalano che tra le informazioni presenti nello studio non figurano quelle relative alle attività delle “*yogurterie*”, delle “*cioccolaterie*”, e delle “*frutterie/frullaterie*”; pertanto viene proposto di valutare la possibilità di inserire dei nuovi righe nel quadro Z al fine di tracciare le suddette attività.

In riferimento all'indicatore “*Resa dei consumi di energia elettrica*”, le Associazioni ne propongono l'eliminazione, non ritenendolo un elemento appropriato “*per la valutazione economica dell'impresa*”.

Per quanto concerne la rilevazione dei dati relativi ai beni strumentali, quali, ad esempio, “*Banco frigo*”, “*Congelatori*”, ecc., le Associazioni rilevano difficoltà nella compilazione dei righe da E02 a E04 del modello relativamente

all'indicazione dei litri riferibili ai suddetti beni strumentali. Le stesse ritengono più opportuno rilevare l'informazione relativa al numero di unità per scaglioni individuati in base ai litri stessi, ad es.:

- da 1 a 100 litri;
- da 101 a 300 litri;
- da 301 a 500 litri;
- da 501 a 1.000 litri;
- oltre 1.000 litri.

A parere delle Organizzazioni, l'indicazione dei dati, così come proposta, permetterebbe la compilazione dei righi di cui sopra con un margine di errore più basso, tenuto conto anche della non diretta rilevanza dell'informazione nella stima dei ricavi.

Le Organizzazioni segnalano, inoltre, *“la scarsa rilevanza per la stima dei ricavi del “numero delle vaschette esposte” (rigo E05) in quanto le stesse sono di varia capienza e si potrebbe avere una maggiore quantità di prodotto esposto anche con un numero inferiore di contenitori”*.

Per quanto concerne la compilazione dei righi da D46 a D51 del modello, le Associazioni richiedono di *“precisare nelle istruzioni alla compilazione di tali righi che i costi indicati sono riferiti ad acquisti dell'anno senza considerare le entità degli stessi presenti nel valore delle rimanenze iniziali e finali”*.

Viene richiesto, inoltre, di introdurre, nella prossima evoluzione dello studio, un correttivo che tenga conto *“dell'entità di operatività svolta attraverso buoni pasto”*.

L'Associazione FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI – FIPE ha rappresentato le osservazioni di seguito riportate.

In merito alla definizione dei gruppi omogenei, l'Associazione osserva che alcuni dei fattori che incidono nella definizione dei *cluster* risultano essere *“assolutamente neutrali”* per specifiche tipologie di imprese. Ad esempio, la componente dimensionale, a parere dell'Organizzazione, non eserciterebbe alcuna influenza nelle gelaterie e pasticcerie, mentre avrebbe rilevanza per l'attività dei bar.

Ulteriore osservazione riguarda l'eccessiva differenza nella numerosità dei *cluster*, che vanno da un minimo di 235 soggetti (*cluster* 8) ad un massimo di 40.446 (*cluster* 10). In particolare, in relazione al *cluster* 10, l'Associazione ritiene difficile immaginare la sostanziale omogeneità delle imprese ad esso appartenenti. Al riguardo viene sostenuto ad esempio che le gelaterie e le pasticcerie dovrebbero avere studi dedicati in quanto rappresentano modelli di *business* diversi dai bar e che per le imprese del settore l'individuazione dei modelli di *business* sia legata non tanto ai fattori utilizzati nell'attuale *cluster*

analysis, quanto ai diversi modelli organizzativi adottati e al posizionamento di mercato in termini di localizzazione, di prezzi e di clientela.

Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, l'Associazione osserva quanto di seguito riportato.

Relativamente all'indicatore *“Valore aggiunto lordo per addetto”* viene rilevato che esistono casi in cui i titolari di ditte individuali svolgono altre attività al di fuori dell'azienda; pertanto si richiedono, *“in fase di rilevazione dei dati utili ai fini degli studi, specifici campi in cui annotare se il titolare presta l'attività in via esclusiva nell'azienda”*.

Relativamente all'indicatore *“Resa consumi energia elettrica”*, l'Associazione afferma che *“Nell'attività di bar il consumo di energia elettrica non appare ben correlato alla produzione dei ricavi”*; pertanto ne viene richiesta l'eliminazione.

L'Associazione afferma che nel rigo F23 dello studio in oggetto confluirebbe anche l'importo dell'IVA indetraibile per effetto del pro-rata.

Considerato che, nel settore dei pubblici servizi, alle attività dei bar si accompagnano spesso le attività di raccolta giocate delle lotterie, del lotto ecc. (esenti da IVA), si richiede di inserire una specifica voce *“di cui Iva indetraibile”* al punto F23.

Per quanto riguarda la territorialità, l'Associazione osserva che l'attuale misura della componente territoriale non terrebbe conto del sistema competitivo dal lato dell'offerta (in particolare, della densità degli esercizi appartenenti al canale e della presenza di *“offerta extra-canale”*, quali distributori automatici, gastronomie, artigiani, circoli privati, sagre, ecc.). Alla luce di quanto espresso, l'Associazione propone:

- *“l'introduzione di un correttivo territoriale basato su un indice di competitività che integri eventuali altri correttivi”*;
- *“che l'indicatore di territorialità agisca ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basate su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell'offerta”*.

L'Associazione ritiene, inoltre, utile qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare, in quanto questa condizione potrebbe portare ad una diversa valutazione, ad esempio, del livello di reddito e dell'incidenza delle spese per lavoro dipendente sui ricavi.

Ulteriore considerazione viene effettuata in merito alla circostanza che *“l'onda lunga della crisi ha colpito le imprese del settore con un certo ritardo”* e che *“nei primi nove mesi del 2011 il saldo imprenditoriale dell'intero comparto dei servizi di ristorazione è stato negativo per 5229 imprese”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG37U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte delle Associazioni CNA, CONFARTIGIANATO e FIPE, si formulano di seguito alcune osservazioni.

In merito all'osservazione relativa alla classificazione ATECO delle attività di gelateria e pasticceria (che creerebbe delle problematiche legate alla corretta assegnazione dei contribuenti allo studio VG37U piuttosto che al VD01U), si sottolinea quanto già espresso dalle stesse Associazioni in merito alla circostanza che la classificazione ATECO prevederebbe di utilizzare il codice della “*produzione*” esclusivamente nei casi di attività svolta senza vendita diretta al pubblico.

Comunque, ci si riserva di valutare la possibilità di chiedere ulteriori informazioni, eventualmente attraverso la predisposizione di un quadro Z (o di quadri Z complementari/speculari ai due studi interessati) al fine di verificare la sussistenza dell'ipotizzata criticità legata alla corretta assegnazione dei contribuenti allo studio di riferimento.

In merito alla richiesta di introdurre delle informazioni utili a tracciare attività quali quelle delle “*yogurterie*”, delle “*cioccolaterie*”, e delle “*frutterie/frullaterie*”, si prende atto della proposta formulata dall'Organizzazione, riservandosi di intervenire in fase di predisposizione delle informazioni necessarie per la prossima evoluzione dello studio.

Per quanto riguarda, la richiesta, avanzata dalle Associazioni, di eliminare l'indicatore “*Resa dei consumi di energia elettrica*”, in quanto ne viene considerata poco significativa la correlazione con i ricavi, si rappresenta che l'indicatore è finalizzato a cogliere l'incoerenza in quei soggetti che presentano ricavi “*considerevolmente*” sottodimensionati, a fronte dei consumi di energia dichiarati. Infatti, gli intervalli tra valori minimi e massimi di tale indicatore sono ampi, con valori minimi molto bassi.

In merito alla compilazione dei rigi da E02 a E04 (E02 - *Banco frigo*, E03 - *Armadi frigo*, E04 - *Congelatori*) e alla rappresentata difficoltà per i contribuenti di indicare con esattezza la capacità in litri dei beni sopra menzionati, ci si riserva di valutare la proposta avanzata dalle Associazioni di riformulare la descrizione di tali rigi inserendo degli “*intervalli*”, espressi in litri (riferendosi ai quali il contribuente potrebbe esprimere la capacità dei beni di cui dispone con un minore margine di errore), intervenendo in fase di predisposizione delle informazioni necessarie per la prossima evoluzione dello studio.

Altresì, ci si riserva di valutare l'opportunità di ristrutturare il modello relativamente all'informazione di cui al rigo E05 ("*Bancone gelateria*"), espressa in termini di numero di vaschette esposte, anche a seguito di confronto con le Organizzazioni interessate.

In merito alla richiesta di precisare nelle istruzioni alla compilazione dei rigi da D46 a D51 che i costi relativi sono riferiti ad acquisti effettuati nell'anno, si rappresenta che nelle istruzioni pubblicate viene chiesto di indicare, per ciascuna tipologia di elemento contabile, l'ammontare complessivo contabilizzato nell'anno. Pertanto si ritiene che le istruzioni così come formulate garantiscano la corretta compilazione dei campi.

Relativamente alla richiesta di introdurre, nella prossima evoluzione, un correttivo che tenga conto dell'"*entità di operatività*" svolta attraverso somministrazioni a fronte dei buoni pasto, l'Agenzia si riserva di effettuare le opportune analisi al riguardo anche alla luce degli ulteriori elementi che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire.

Con riguardo all'osservazione avanzata da FIPE in merito alla circostanza che, tra i fattori utilizzati per la determinazione dei *cluster*, alcuni risulterebbero discriminanti al fine di "*clusterizzare*" solo per alcuni modelli di *business*, si rappresenta che la suddivisione delle imprese in gruppi omogenei è stata eseguita attraverso una strategia di analisi che combina in sequenza due tecniche statistiche, nella fattispecie l'"*Analisi in Componenti Principali*" e la "*Cluster Analysis*".

Le variabili prese in esame nell'"*Analisi in Componenti Principali*" sono quelle presenti in tutti i quadri del modello ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall'esigenza di caratterizzare i soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse modalità di svolgimento dell'attività, ecc.; una simile caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una impresa.

La tecnica statistica della "*Cluster Analysis*", applicata ai risultati dell'"*Analisi in Componenti Principali*", permette di identificare gruppi omogenei di imprese valutati anche in termini di significatività economica per verificarne l'aderenza alla concreta realtà imprenditoriale.

Si fa presente inoltre che il riferimento al posizionamento di mercato (in particolare alla localizzazione e ai prezzi), citato dall'Associazione quale elemento di individuazione dei cluster, viene preso in considerazione ai fini della stima attraverso l'applicazione di diverse analisi di territorialità (territorialità generale, dei redditi, delle retribuzioni e dei prezzi).

Con riferimento, invece, alla considerazione esposta dalla FIPE circa l'eccessiva differenza dei *cluster*, in termini di numerosità dei soggetti, tale per cui risulterebbe difficile immaginare la sostanziale omogeneità delle imprese del

cluster 10 (40.446 soggetti), si rappresenta che la logica che sottende alla “*cluster analysis*” è quella di concentrare, all’interno di ogni singolo *cluster*, soggetti che abbiano caratteristiche strutturali ed organizzative simili (non “*uguali*”); secondo il procedimento di “*clustering*” adottato, pertanto, l’omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili esaminate e che concorrono a definirne il profilo considerando che la regressione, con le analisi di territorialità e l’applicazione dei “*differenziali*”, contribuisce a discriminare i soggetti all’interno dei singoli cluster.

In merito alla richiesta relativa alla previsione di inserire informazioni circa l’eventuale esclusività dell’attività svolta presso l’azienda da parte del titolare, ci si riserva di valutarne l’opportunità e l’utilizzabilità, in sede di futura evoluzione.

Con riferimento alla proposta, avanzata dall’Organizzazione, di inserire un “*di cui*” al rigo F23 “*Altri componenti negativi*” per collocare il dato relativo all’IVA indetraibile si evidenzia quanto segue.

Senza entrare, in questa sede, nel merito della corretta collocazione, nel quadro F, dell’“*Iva indetraibile*”, ci si riserva di fornire eventuali chiarimenti in Circolare o nelle Istruzioni.

In relazione alle proposte avanzate dall’Associazione circa la previsione di un correttivo territoriale basato su un indice di competitività e la previsione che l’indicatore di territorialità possa agire “*ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basate su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell’offerta*”, ci si riserva di effettuare le valutazioni del caso, anche alla luce degli opportuni chiarimenti che le Organizzazioni vorranno fornire.

Al riguardo si rappresenta, tuttavia, che nello studio sono attualmente presenti le seguenti analisi di territorialità/differenziali:

- “*Territorialità generale*”;
- “*Territorialità del livello delle retribuzioni*”;
- “*Territorialità del livello del reddito disponibile per abitante*”;
- “*Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale*”;
- “*Differenziale relativo ai prezzi praticati*”.

Per quanto attiene, invece, la prospettata utilità, in presenza di lavoratori dipendenti, di specificare l’eventuale rapporto di parentela esistente tra questi ultimi ed il titolare dell’azienda, nell’evidenziare che ci si riserva di valutarne la fattibilità e la rilevanza, anche alla luce di eventuali ulteriori elementi che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire, si rileva che, ad una prima

analisi, tale specificazione sembrerebbe non necessaria, atteso che una simile informazione risulterebbe poco rilevante per la costruzione dello studio.

In merito, invece, alla considerazione legata alla congiuntura economica sfavorevole, che, a parere delle Associazioni, avrebbe colpito il settore con un certo ritardo, si rappresenta quanto segue.

Premesso che l'evoluzione dello studio di settore ha come fine quello di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato all'interno del settore economico e che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio in oggetto hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati, si fa presente, come di seguito evidenziato, che eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG37U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roma, 3 novembre 2011
Prot. n. 1466

Oggetto: Osservazioni Studi di Settore VG36U e VG37U


Egregio Dott. Variale.

a seguito degli incontri avvenuti presso la SOSE per la presentazione degli studi in oggetto Le alleghiamo due note contenenti le nostre osservazioni agli studi medesimi.

Alcune indicazioni toccano aspetti di carattere generale che meriterebbero di essere approfonditi, anche in una logica di prospettiva, per affinare la capacità degli studi di interpretare una realtà imprenditoriale assai articolata e complessa.

Altre sono di più immediata realizzazione richiedendo piccoli aggiustamenti al prototipo sviluppato.

Nell'auspicio che gli uffici possano accogliere le richieste avanzate è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.



Il Direttore Generale
Edi Sommariva

[Handwritten signature of Edi Sommariva]

Allegati n. 2

[Handwritten signature]

Dott. Massimo Varriale
Capo Ufficio Studi di Settore
Agenzia Delle Entrate
Roma

OSSERVAZIONI ALLO STUDIO VG37U

A. GRUPPI TIPOLOGICI OMOGENEI

L'individuazione dei gruppi omogenei è stata effettuata sulla base di quattro fattori:

- tipologia prevalente di prodotti somministrati e venduti
- tipologia di intrattenimento/spettacolo
- dimensione
- numero giorni di apertura

La prima osservazione riguarda la circostanza che vede alcuni di questi fattori assolutamente neutrali per specifiche tipologie di imprese. La componente dimensionale, ad esempio, non esercita alcuna influenza nelle gelaterie e nelle pasticcerie mentre è evidente nel caso dei bar.

Il risultato è che gelaterie e pasticcerie confluiscono tutte, al netto del fattore stagionale, in specifici cluster evidenziando che il fattore dimensionale, in questi casi, non esercita alcuna influenza.

Altro elemento da evidenziare riguarda l'eccessiva differenza nella numerosità dei cluster. Si va da un minimo di 235 (cluster 8) ad un massimo di 40.446 (cluster 10). Per quest'ultimo caso riesce difficile immaginare la sostanziale omogeneità delle imprese del cluster.

Per contenere questi fenomeni è necessario partire da una maggiore coerenza dell'universo di riferimento. Le gelaterie e le pasticcerie devono avere studi dedicati perché rappresentano modelli di business che nulla hanno a che vedere con il bar.

Inoltre è opportuno sottolineare che per le imprese di questo settore l'individuazione dei modelli di business non dipende tanto dai fattori sopra richiamati (prodotti somministrati, dimensione, ecc.) ma soprattutto dai modelli organizzativi adottati e dal posizionamento di mercato (localizzazione, prezzi, clientela).

Con questi presupposti sarebbe improbabile ottenere cluster con 40mila soggetti.

B. ANALISI DELLA COERENZA

▫ Valore aggiunto lordo per addetto

Nel caso delle ditte individuali l'indicatore è neutrale rispetto all'apporto di lavoro prestato dal titolare. Al contrario non sono rari i casi in cui titolari di ditte individuali svolgono attività al di fuori dell'azienda.

A tal fine si rende necessario prevedere, in fase di rilevazione dei dati, specifici campi in cui annotare se il titolare presta l'attività in via esclusiva nell'azienda.

▫ Resa consumi energia elettrica

Nelle attività di bar il consumo di energia elettrica non appare, almeno in punto di logica, ben correlato alla produzione di ricavi. Ne deriva che l'indicatore "resa dei consumi di energia elettrica" può generare fenomeni distorsivi e, pertanto, se ne chiede l'eliminazione.

C. ALTRI COMPONENTI NEGATIVI

Nella voce F23 dello studio di settore confluisce anche l'importo dell'Iva indetraibile per effetto del prorata.

Nel settore dei pubblici esercizi, all'attività classica di bar si accompagna spesso l'altra attività di raccolta giocate lotterie, lotto, tabacchi ecc. Queste altre attività sono esenti da Iva per cui in sede di dichiarazione Iva, occorre effettuare la rettifica della detrazione Iva.

Si ottiene quindi un importo d'imposta indetraibile, ai fini Iva, che diventa a questo punto un costo che incrementa in maniera, a volte, importante l'importo degli altri componenti negativi, con effetti sul risultato di coerenza e congruità dello Studio.

Si suggerisce l'inserimento di una specifica voce "di cui Iva indetraibile" al punto F23.

D. TERRITORIALITA'

L'attuale misura della componente territoriale non tiene conto del sistema competitivo dal lato dell'offerta. La densità di esercizi appartenenti al canale e la presenza di offerta extra-canale

(distributori automatici, gastronomie, artigiani, circoli privati, sagre, ecc.) pur esercitando un ruolo sempre più rilevante nei consumi alimentari fuori casa restano fuori dall'analisi.

Il rimedio può essere effettuato secondo due diverse strade:

1. prevedere un correttivo territoriale basato su un indice di competitività che integri eventuali altri correttivi;
2. prevedere che l'indicatore di territorialità agisca ex ante attraverso una prima classificazione delle aree territoriali omogenee, non necessariamente coincidenti con i confini comunali, basate su una batteria di indicatori che misurino le caratteristiche della domanda e dell'offerta.

E. ALTRE CONSIDERAZIONI

Ai fini di una migliore valutazione dei risultati dello studio sarebbe utile qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare/socio dell'impresa.

La presenza di lavoratori dipendenti che hanno rapporti di parentela con il titolare/socio dell'impresa potrebbero far cambiare prospettiva nella valutazione delle performance economiche dell'azienda (ad esempio il livello del reddito e l'incidenza delle spese per lavoro dipendente sui ricavi).

F. CRISI

I cambiamenti registrati dal lato dell'offerta non vanno separati da ciò che sta avvenendo sul versante della domanda.

Né è scontato pensare che i riflessi sui costi fissi dell'azienda, in primis quelli destinati al personale, siano immediati.

L'onda lunga della crisi ha colpito le imprese del settore con un certo ritardo. Nel corso del 2010 il turn over imprenditoriale ha subito una significativa accelerazione determinando un saldo negativo pari a 3.331 imprese. Nei primi nove mesi del 2011 il saldo imprenditoriale dell'intero comparto dei servizi di ristorazione è stato negativo per 5.229 imprese.

La stessa crescita dell'incidenza dell'imprenditoria immigrata va presa come un indicatore della modificazione del rapporto costi/opportunità all'interno del comparto.

STUDI
[Handwritten signature]

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Economico dell'Accertamento |
| 15 NOV 2011 |
| PROSP. 16482 |

Roma, 3 novembre 2011

Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Dr. Massimo Varriale
Via Cristoforo Colombo, 426/D

00145 Roma

Oggetto: Osservazioni in merito allo Studio di Settore VG37U

Codici attività: 35.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;

56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Con riferimento allo studio in oggetto si ritiene che lo stesso sia sufficientemente rappresentativo della realtà aziendale economica del settore.

Ciò premesso si ritiene tuttavia opportuno segnalare quanto segue:

- **Problematiche relative alle gelaterie e pasticcerie di produzione rispetto a quelle di somministrazione.**

In merito alla problematica relativa alle gelaterie e pasticcerie di produzione rispetto a quelle di somministrazione occorre premettere che il distinguo tra le imprese del settore non può essere quello della somministrazione ma bensì se c'è o meno servizio al tavolo.

Ricordiamo che la vera questione che sottende al problema è la classificazione Ateco utilizzata dall'Istat che imporrebbe di utilizzare il codice della "produzione" esclusivamente nei casi di attività svolta senza vendita diretta al pubblico. Viceversa quest'ultima, a prescindere che vi sia possesso di autorizzazione amministrativa alla somministrazione, deve essere classificata nel codice 56.10.30 che comporta l'applicazione dello studio VG37U.

Ciò premesso emerge che nello studio VG37U sono presenti le imprese che svolgono l'attività senza servizio al tavolo (cluster 4-gelaterie e cluster 5-pasticcerie). Tuttavia è stato possibile riscontrare che un elevato numero di imprese, pur esercitando tale attività con vendita diretta al pubblico, ha continuato ad utilizzare il codice Ateco della produzione con conseguente applicazione dello studio VD01U (cluster 9-gelaterie e cluster 6 pasticcerie).

Tale fenomeno non è di poco conto in quanto le gelaterie rimaste nel cluster 9 dello studio VD01U sono oltre 1.200, a fronte di quelle correttamente confluite nello studio VG37U sono 3.400 circa. Addirittura peggiore è la situazione delle pasticcerie in quanto quelle rimaste nel cluster 6 dello studio VD01U sono ben oltre 5.000 imprese a fronte di quelle confluite nello studio VG37U che sono poco oltre le 600.

In pratica la base dati utilizzata per lo studio VG37U delle gelaterie e pasticcerie non è rappresentativa dell'intera platea di riferimento e potrebbe quindi non cogliere correttamente le caratteristiche e le relazioni che le contraddistinguono.

Preso atto che attualmente sui codici Ateco non è possibile incidere ai fini di una diversa riclassificazione, *si propone di integrare con le informazioni necessarie gli attuali studi VD01U e VG37U ai fini di generare un nuovo studio in cui fare migrare le attività delle pasticcerie e delle gelaterie indipendentemente che svolgano o meno servizio al tavolo/somministrazione. In tale modo potranno essere conglobati in un unico studio tutte le imprese del settore (a prescindere dal codice Ateco che intendono utilizzare) e potranno altresì essere individuate in modo più specifico le caratteristiche di svolgimento dell'attività con eventuale generazione di specifici cluster.*

I codici attività interessati alla proposta di migrazione sono:

| Codice Ateco | Descrizione attività | Attuale studio | Studio futuro |
|--------------|--|----------------|---------------|
| 10.52.00 | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico | VD01U | Unico studio |
| 10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca | VD01U | |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie | VG37U | |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | VG37U | |

Gli attuali studi VD01U e VG37U continueranno a valere per gli altri codici Ateco in essi compresi (es.: Bar e caffè nel VG37U e Produzione cacao, cioccolato, caramelle o fette biscottate, biscotti, ecc. nello studio VD01U).

• **Yogurterie, cioccolaterie, frullaterie**

Viene segnalato che nell'analisi del settore non figurano le "yogurterie", le "cioccolaterie" e le "frutterie/frullaterie".

Visto che il fenomeno è abbastanza rilevante proponiamo di valutare se inserire tali attività nello studio VG37U in quanto abbastanza simili.

Al fine di rilevarne il fenomeno si suggerisce l'inserimento di nuovi righe nel quadro Z riferibili a tali attività.

• **Consumo di energia elettrica**

Si propone di superare l'indicatore del "Consumo di energia elettrica" in quanto non è un elemento appropriato per la valutazione economica dell'impresa.

• **Dato relativo ai beni strumentali: Frigoriferi, Congelatori ecc.**

In considerazione che viene riscontrata una difficoltà ad individuare i dati da indicare dai righe E02 a E04 (spesso i litri sono indicati in modo molto approssimativo) sarebbe più opportuno chiederne il

numero di unità (frigoriferi, armadi, congelatori) per scaglioni individuati in base ai litri stessi Ad es.:

1. da 1 a 100 litri
2. da 101 a 300 litri
3. da 301 a 500 litri
4. da 501 a 1.000 litri
5. oltre 1.000 litri

In pratica il contribuente indicando il codice (da 1 a 5) relativo allo scaglione arriva comunque ad indicare un totale di litri a disposizione ma con un margine di errore più basso, vista anche la non rilevanza diretta di tale informazione per la stima dei ricavi.

Si segnala inoltre, per l'analisi dell'impresa, la scarsa rilevanza e l'insignificanza per la stima dei ricavi del "numero delle vaschette esposte" (Rigo E05-Bancone gelateria) in quanto le stesse sono di varia capienza e paradossalmente si potrebbe avere una maggiore quantità di prodotto esposto anche con un numero inferiore di contenitori.

• **Compilazione righe da D46 a D51**

Visti i dubbi emersi in merito alla compilazione dei righe da D46 a D51, soprattutto con riferimento agli acquisti di beni (birra, vino, ecc.), sarebbe opportuno che fosse precisato nelle istruzioni alla compilazione che in tali righe vanno indicati i costi di acquisto dell'anno, senza considerare le entità degli stessi presenti nel valore delle rimanenze iniziali e finali.

• **Buoni pasto**

Si propone di introdurre nella prossima revisione un correttivo che tenga conto dell'entità di operatività svolta attraverso buoni pasto.

Distinti saluti

Responsabile
Confartigianato Alimentazione
Dott. Arcangelo Roncacci

Responsabile
CNA Alimentare
Dott.ssa Daniela Piccione

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG50U

**(Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e
di finitura degli edifici)**

Codici attività:

- 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura;**
- 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri;**
- 43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri;**
- 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili (muratori);**
- 43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca;**
- 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne
di edifici.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG50U (evoluzione dello studio di settore UG50U), con nota prot. n. 99332 del 28 giugno 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 19 luglio 2011 e 14 settembre 2011, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ANAEPA;
- CNA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L’Associazione ANAEPA CONFARTIGIANATO, con nota del 4 novembre 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni sullo studio VG50U.

Pur considerando positivamente le novità introdotte nella versione evoluta dello studio, l’Associazione osserva come, a causa dell’attuale crisi economica, si assista a una forte riduzione dei margini di redditività delle attività svolte, dovuta all’aumento dei costi delle materie prime e al blocco dei prezzi praticati alla clientela, con la conseguenza che lo studio, a parere dell’Associazione, avrebbe *“difficoltà a cogliere le nuove realtà economiche”*.

In particolare l’Organizzazione fa presente come, dall’analisi degli esempi si rilevi che il nuovo studio VG50U tenderebbe a sovrastimare i ricavi puntuali per le aziende *“maggiormente strutturate”*.

L’Associazione si riferisce alle *“imprese che presentando una dimensione strutturale significativa o operando in ambiti particolarmente regolamentati (appalti), sviluppano un’importante attività di natura amministrativa per fronteggiare in maniera adeguata i sempre più numerosi e gravosi adempimenti burocratici e normativi”*.

Tali soggetti, a parere dell’Associazione, si troverebbero a dover sostenere notevoli costi relativamente ad *“assicurazioni per responsabilità civile verso terzi, permessi per attività di cantiere, tempi per l’evasione delle pratiche burocratiche, costi di formazione obbligatoria, piani di sicurezza, sorveglianza sanitaria, adempimenti ai sensi del DLgs. 81/08, DUVRI, POS, SOA, ISO, per smaltimento rifiuti (tassa rifiuti e costo smaltimento rifiuti speciali) e gestione adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy ecc.”*.

Pertanto, per tutte le fattispecie sopra elencate, viene chiesta l’introduzione di un correttivo che tenga conto *“dei tempi e dei costi non strettamente correlati alla produzione”*.

Un'ulteriore questione esposta dall'Associazione riguarda il “*sistema degli sconti sui prezzi*” in quanto le percentuali di sconto nelle gare d'appalto e sulle trattative sarebbero aumentate, passando “*da una media del 28% fino a circa tre anni fa a percentuali attuali di oltre il 50% fino ad arrivare a punte di circa il 65%*”.

La concessione di tali sconti (che, secondo l'Associazione, non consentirebbe di remunerare adeguatamente l'attività) troverebbe giustificazione, considerata l'elevata concorrenza, nella necessità di garantire un livello minimo di ricavi che permetta di coprire almeno i costi fissi, salvaguardando, così, la sopravvivenza dell'impresa stessa.

Con riferimento all'informazione inserita nel nuovo studio, relativa al ricorso alla “*cassa integrazione per cause meteorologiche*”, l'Organizzazione propone di inserire anche l'informazione sul ricorso alla “*cassa integrazione guadagni in deroga*”, nel caso in cui le imprese si trovassero in “*effettiva e temporanea difficoltà a causa dell'assenza di lavoro*”.

Relativamente al nuovo correttivo “*Costi sostenuti per lavori affidati a terzi*”, l'Associazione osserva che, spesso, gli artigiani utilizzerebbero impropriamente tale formula, in quanto, “*nell'attuale situazione di crisi*”, affiderebbero a terzi parte del lavoro senza praticare alcun ricarico sul prezzo, al fine di assicurarsi le commesse anche nel caso in cui queste risultino non proporzionate rispetto alla capacità della propria impresa. L'Organizzazione ritiene, pertanto, che il correttivo individuato “*risulti insufficiente a correggere in maniera adeguata la stima dei ricavi*”.

L'Associazione, pur apprezzando la modulazione dei coefficienti di regressione relativi all'indicazione dei beni strumentali, diretta ad attenuare l'incidenza del valore degli stessi nella stima dei ricavi, rileva che l'utilizzo nella funzione di regressione del valore degli stessi tenderebbe, comunque, a sovrastimare i ricavi. A sostegno di questa tesi, viene osservato che “*è necessario possedere una dotazione minima dei predetti beni ma che essi vengono poi utilizzati in modo saltuario, assolutamente non in modo congiunto ma anzi sovente con periodicità pluriennale*”. L'Associazione chiede, pertanto di “*valutare con attenzione tale componente di costo anche attraverso ulteriori e opportuni correttivi, diversificati anche in funzione dei singoli cluster*”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG50U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte dell'Associazione ANAEPA CONFARTIGIANATO, si formulano di seguito alcune osservazioni.

In merito alle considerazioni circa l'attuale crisi economica, che genererebbe una riduzione dei margini di redditività legata all'aumento dei costi delle materie prime e al blocco dei prezzi praticati alla clientela, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*, così come eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Per quanto riguarda, invece, la considerazione espressa in merito al paventato rischio di una sovrastima dei ricavi puntuali, relativamente ad imprese maggiormente strutturate o che operano attraverso gare d'appalto, si rileva quanto segue.

Come è noto, alla stima dei ricavi concorre un complesso di variabili, le quali partecipano in base a specifici coefficienti differenziati per ciascun gruppo omogeneo e determinati attraverso l'applicazione ai dati dichiarati dai contribuenti di tecniche statistiche di regressione lineare multipla. Pertanto, la funzione di stima sarà tanto più precisa e corretta (e quindi in grado di scongiurare il rischio di "sovrastima" espresso dall'Associazione), quanto più precise e corrette saranno le informazioni dichiarate dai contribuenti.

Tanto premesso, in merito all'osservazione relativa alla circostanza che imprese maggiormente strutturate, operanti in ambiti particolarmente regolamentati, sostengano costi legati all'espletamento di numerosi e gravosi adempimenti burocratici e normativi, che, a parere delle Associazioni, sarebbero penalizzanti e non strettamente correlati alla produzione, si rappresenta che il sostenimento degli stessi, in quanto fenomeno comune ad imprese caratterizzate da una dimensione strutturale significativa o da una particolare modalità di espletamento dell'attività, dovrebbe essere già compiutamente colto in fase di costruzione dello studio. Laddove, invece, si faccia eventualmente riferimento a nuovi costi inerenti nuovi adempimenti, ci si riserva di verificarne l'impatto alla luce di maggiori chiarimenti e di documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire all'Ufficio Studi di settore.

In merito all'osservazione esposta relativamente al "Sistema degli sconti sui prezzi" che, secondo quanto rilevato dall'Associazione, vedrebbe aumentate

negli ultimi tempi le percentuali di sconto applicabili nelle gare d'appalto e sulle trattative, si invitano le Organizzazioni a fornire documentazione di supporto al fine di poter analizzare compiutamente il fenomeno ed i relativi effetti.

Con riferimento alla richiesta di inserire nel modello l'informazione sul ricorso alla "*cassa integrazione guadagni in deroga*" al fine di rilevare temporanee difficoltà delle imprese legate all'assenza di lavoro, si valuterà l'opportunità di introdurre l'informazione richiesta nella prossima evoluzione dello studio. In ogni caso, si fa presente che eventuali situazioni di temporanea difficoltà potranno essere indicate dal contribuente nelle *Note Aggiuntive di Gerico*.

Con riferimento all'osservazione sollevata dall'Associazione in merito alla presunta insufficiente capacità del differenziale, relativo ai "*Costi sostenuti per lavori affidati a terzi*", di correggere adeguatamente la stima dei ricavi, considerando che gli artigiani affiderebbero a terzi parte del lavoro senza praticare alcun ricarico, si rappresenta quanto segue.

La logica utilizzata nell'elaborazione del correttivo in esame è legata alla necessità di rilevare quei costi, che l'impresa sostiene per l'affidamento a terzi di determinati lavori, sui quali non applica un ricarico equivalente a quello relativo ai costi sostenuti nell'esercizio *diretto* della propria attività. Circa, invece, la considerazione sulla misura del correttivo, si evidenzia come lo stesso, al pari di tutti gli altri coefficienti della funzione di ricavo, sia non predeterminato, ma definito per ciascun gruppo omogeneo attraverso l'applicazione di tecniche statistiche di regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti stessi.

In relazione, infine, all'osservazione circa il peso che, a parere dell'Associazione, dovrebbe assumere la variabile "*beni strumentali*" al fine di attenuare l'incidenza della stessa nella determinazione dei ricavi stimati, l'Agenzia fa presente che nella funzione di regressione è utilizzato non solo il valore dei beni strumentali, bensì anche le funzioni ("*trasformate*") "*logaritmo in base 10*" nonché "*radice quadrata*" del valore degli stessi. L'utilizzo di tali variabili trasformate produce l'effetto di mitigare una parte della stima per valori crescenti della variabile "*di base*" (nel caso specifico, il valore dei beni strumentali al netto dei beni a nolo), in quanto all'aumentare della stessa il ricavo stimato aumenta in maniera meno che proporzionale. In particolare si sottolinea come nella determinazione del valore dei beni strumentali sia possibile non tener conto di quei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG50U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011




ANAEP
confartigianato

STUDI
[Handwritten signature]

Il Presidente
Prot. n. 43

Roma, 4 novembre 2011



Al Direttore
Massimo Variale

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore

Oggetto: Parere VG50U: Intonacatura e Tinteggiatura e altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

La categoria valuta positivamente l'introduzione delle novità nel prototipo del nuovo studio VG50U ma osserva che, a causa dell'attuale crisi economica, vi è una forte riduzione dei margini nelle attività svolte dovuta all'aumento dei costi delle materie prime e al blocco dei prezzi praticati alla clientela, con la conseguenza che lo studio ha difficoltà a cogliere le nuove realtà economiche. In particolare è stato possibile osservare quanto di seguito illustrato:

Imprese strutturate

Dall'analisi degli esempi sui quali è stato applicato il prototipo la categoria ha osservato che il nuovo studio VG50U tende a sovrastimare i ricavi puntuali per le aziende maggiormente strutturate. Si tratta di imprese che presentando una dimensione strutturale significativa o operando in ambiti particolarmente regolamentati (appalti), sviluppano un'importante attività di natura amministrativa per fronteggiare in maniera adeguata i sempre più numerosi e gravosi adempimenti burocratici e normativi. Le imprese più strutturate pertanto subiscono notevoli costi con riguardo alle seguenti incombenze: assicurazioni per responsabilità civile verso terzi, permessi per attività di cantiere, tempi per l'evasione delle pratiche burocratiche, costi di formazione obbligatoria, piani di sicurezza, sorveglianza sanitaria e adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/08, DUVRI, POS, SOA, ISO, costi e tempi per smaltimento rifiuti (tassa rifiuti e costo smaltimento rifiuti speciali) e gestione adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, ecc. La categoria ritiene che per tutte le fattispecie suddette occorra un correttivo che tenga conto adeguatamente dei tempi e dei costi non strettamente correlati alla produzione.

Sistema degli sconti sui prezzi

Nelle gare d'appalto e sulle trattative sono aumentate le percentuali di sconto che variano da una media del 28% fino a circa tre anni fa a percentuali attuali di oltre il 50% fino ad arrivare a punte di circa il 65%.


La concessione di tali sconti - che non consente di remunerare adeguatamente l'attività - trova giustificazione, in un contesto di elevata concorrenza, nella necessità di garantire un livello minimo di ricavi che permetta di coprire almeno i costi fissi e salvaguardare così la sopravvivenza dell'impresa. Ciò a danno dell'intero settore.

[Handwritten signature]

Con riferimento alle novità introdotte nel nuovo studio sono, inoltre, formulate le seguenti osservazioni:

- relativamente all'informazione sull'eventuale ricorso alla *cassa integrazione per cause meteorologiche*, che il nuovo Studio richiede, la categoria ritiene importante chiedere alle imprese anche l'informazione sul ricorso alla **cassa integrazione guadagni in deroga**, nel caso in cui le imprese sono in effettiva e temporanea difficoltà a causa dell'assenza di lavoro;
- relativamente al nuovo correttivo individuato nella funzione di regressione "**Costi sostenuti per lavori affidati a terzi**" al fine di migliorare la stima dei ricavi, si solleva l'obiezione che spesso gli artigiani usano impropriamente tale formula poiché affidano a terzi parte del lavoro senza praticare alcun ricarico di prezzo; nell'attuale situazione di crisi che attanaglia il settore, gli artigiani, pur di lavorare, accettano commesse anche nel caso che queste risultino non proporzionate rispetto alla propria dimensione di impresa, con la conseguenza che per poter portare a termine i lavori nei termini pattuiti nel contratto, affidano parte del lavoro ad altri artigiani senza, quindi, praticare ricarichi sulla lavorazione. La categoria ritiene quindi che il correttivo individuato risulti insufficiente a correggere in maniera adeguata la stima dei ricavi;
- pur apprezzando la modulazione dei coefficienti di regressione relativi all'indicazione dei **beni strumentali**, diretta ad attenuare l'incidenza del valore degli stessi nella stima dei ricavi, la categoria rileva che l'utilizzo nella funzione dei ricavi del valore degli stessi tende, comunque, a sovrastimare i ricavi, soprattutto in considerazione del fatto che è necessario possedere una dotazione minima dei predetti beni ma che essi vengono poi utilizzati in modo saltuario, assolutamente non in modo congiunto ma anzi sovente con periodicità pluriennale. Pertanto, la categoria chiede di valutare con attenzione tale componente di costo anche attraverso ulteriori e opportuni correttivi, diversificati anche in funzione dei singoli cluster.

Arnaldo Redaelli




**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG51U

(Conservazione e restauro di opere d'arte)

Codice attività:

90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG51U (evoluzione dello studio di settore UG51U), con nota prot. n. 114972 del 27 luglio 2011 e con nota prot. n. 127175 del 1° settembre 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE, in data 8 settembre 2011 e 6 ottobre 2011, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE e delle seguenti Organizzazioni:

- ARI;
- CNA;
- CONFARTIGIANATO;

- CONFARTIGIANATO IMPRESE.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'Associazione ARI, con nota del 26 ottobre 2011, e l'Associazione CONFARTIGIANATO, con nota del 16 novembre 2011, hanno rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio VG51U.

In particolare, l'ARI ha evidenziato che, ai fini della valutazione del corretto funzionamento del prototipo relativo allo studio VG51U, ha predisposto e inviato alla SO.SE n. 3 esempi, che presentano, con riferimento alla medesima posizione, delle modifiche (in termini di variazione delle percentuali inserite) solo rispetto a 5 elementi del quadro D – “*Elementi specifici*” (in particolare: D04 – “*Immobili*”, D05 – “*Mobili*”, D06 – “*Non trasferibili*”, D30 – “*Comune*”, D31 – “*Provincia*”).

A tal proposito, l'Organizzazione rileva che “*dall'analisi degli esempi di cui sopra appare significativo lo scostamento del risultato delle tre ipotesi*” in termini di congruità.

In particolare, secondo l'Associazione, dal confronto dell'esito degli esempi si evincerebbe una penalizzazione dei “*contribuenti che, a parità di reddito fiscale dichiarato, cioè di ricavi conseguiti e di costi sostenuti, caratterizzano la loro attività su lavorazioni che hanno per oggetto una maggior percentuale di beni immobili anziché mobili*”; analoga penalizzazione si verificherebbe anche nel caso di “*trasferimento geografico dello svolgimento dell'attività concentrata nel Comune o nella Provincia di residenza, rispetto alle altre Regioni*”.

A fronte delle osservazioni sopra esposte, l'Associazione richiede di inserire dei correttivi “*che permettano una migliore rappresentazione della realtà complessa, articolata e caratteristica di ogni singola impresa*” e di porre attenzione al particolare momento di profonda crisi e difficoltà che tutte le imprese del settore stanno attraversando.

L'Associazione CONFARTIGIANATO sottolinea come l'attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico e culturale abbia subito, negli ultimi tempi, delle gravi restrizioni riscontrabili, a parere dell'Organizzazione, nella riduzione del numero dei soggetti che operano con il codice attività cui è legata la compilazione dello studio VG51U rispetto al numero dei soggetti che hanno compilato la precedente versione dello stesso.

Viene evidenziato, altresì, l'elevata riduzione del numero degli appalti pubblici relativi al restauro di beni “*tutelati*” riscontrata nell'intervallo temporale intercorrente tra la validazione del precedente studio e l'esame della versione evoluta.

L'Associazione richiama, inoltre, l'attenzione sulla situazione di promiscuità della natura del lavoro oggetto degli appalti, evidenziando l'esistenza di attività miste tra gare di OG/2 (edilizia) e OS/2 (tutela artistica), ritenendo che, nel caso in cui prevalgano i ricavi da OG/2, le imprese dovrebbero compilare uno studio di settore diverso.

L'Organizzazione, in relazione al rigo D06 (*Non trasferibili*) chiede conferma che per beni non trasferibili si intendano quelli che per diverse ragioni non possono essere spostati dal luogo in cui si trovano e se sia possibile modificarne la descrizione in "*mobili non trasferibili*" al fine di una corretta compilazione dello stesso.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG51U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato da parte dell'Associazione ARI, si formulano di seguito alcune valutazioni.

In particolare, in merito all'osservazione scaturita dalla constatazione che apportando, con riferimento alla medesima posizione, delle modifiche, in termini di variazione delle percentuali, solo ad alcuni elementi del quadro D – "*Elementi specifici*" (e mantenendo inalterati tutti gli altri dati) si perverrebbe a risultati in termini di congruità/non congruità eccessivamente discordanti, si fa presente che – come peraltro evidenziato nel corso delle riunioni – lo strumento "*Studi di settore*" non può essere analizzato ponendo in essere delle semplici "*simulazioni*" su singole voci del modello al fine di verificarne il risultato, trascurando dunque le necessarie conseguenze di tali modifiche sugli ulteriori dati del modello.

In altri termini, un approccio metodologicamente corretto allo strumento non può prescindere dal considerarlo nella sua interezza e completezza, ossia in termini di coerenza dell'insieme dei dati relativi alla posizione oggetto di analisi/simulazione.

Non è pertanto possibile ipotizzare che al variare di alcuni elementi, tutti gli altri, soprattutto in termini di composizione dei costi, rimangano immutati.

Il fatto stesso, poi, che si assista, a seguito di tali modifiche, ad una diversità dei risultati dello studio dovrebbe piuttosto confermare il corretto funzionamento dello strumento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ed in risposta alla richiesta di inserire dei correttivi "*che permettano una migliore rappresentazione della realtà complessa, articolata e caratteristica di ogni singola impresa*", si rappresenta, in primo luogo, che dall'analisi dei casi visionati nel corso delle riunioni non si

ritiene siano emerse le criticità rappresentate. In merito si osserva che non è stato possibile fornire, in tale sede, i chiarimenti opportuni, atteso che gli esempi sopra citati sono stati inoltrati al portale SO.SE in una data successiva.

In secondo luogo si evidenzia che, pur rilevando che le valutazioni dell'Organizzazione non sono state effettuate alla luce delle *report* fornite dalla SO.SE. (pervenute all'ARI successivamente all'invio delle osservazioni all'USS), sulla base di quanto precedentemente esposto, non appare significativo trarre delle conclusioni circa la validità o meno del nuovo studio attraverso l'analisi delle risultanze di posizioni “*create*” variando solo alcuni dati rispetto alla totalità di quelli utili ad interpretare correttamente il risultato dello stesso.

In merito, invece alla richiesta di attenzione al particolare momento di profonda crisi e difficoltà che tutte le imprese stanno attraversando si premette che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore.

Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*, così come eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dall'Associazione CONFARTIGIANATO si rappresenta quanto di seguito riportato.

In merito alla considerazione espressa dall'Organizzazione circa la riduzione della numerosità dei soggetti sui quali è stato costruito lo studio in esame (2.497 soggetti), rispetto alla numerosità espressa nella precedente versione (3.170) che, a parere della stessa, sarebbe da ricondurre a gravi restrizioni subite negli ultimi tempi, si evidenzia che è ragionevole presumere che la riduzione del numero di imprese che hanno compilato il modello studi di settore, prese a base per la presente evoluzione, sia in larga misura dovuta all'introduzione del regime dei contribuenti minimi. Come mostra la tabella sotto riportata, il numero totale di imprese (fonte: elaborazioni su dati dei modelli di dichiarazione UNICO) nel periodo 2006-2009 è infatti rimasto pressoché invariato (+2%). D'altro canto, il 29% delle imprese nel 2009 risulta aver applicato il regime dei contribuenti minimi.

| Periodo d'imposta | Totale imprese che hanno compilato il modello SDS | Totale imprese | Contribuenti minimi (*) | Percentuale di contribuenti minimi sul totale imprese |
|-------------------|---|----------------|-------------------------|---|
| 2009 | 2.497 | 3.922 | 1.129 | 29% |
| 2008 | 2.600 | 3.881 | 928 | 24% |
| 2007 | 3.378 | 3.914 | 0 | 0% |
| 2006 | 3.170 | 3.830 | 0 | 0% |
| Variaz. 2006-2009 | -21% | 2% | - | - |

Fonte: elaborazioni su dati dei modelli di dichiarazione UNICO

In riferimento alle “*gravi restrizioni*” cui fa cenno l’Associazione, che negli ultimi tempi avrebbero interessato l’attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico e culturale, ci si riserva di verificarne l’impatto alla luce dei maggiori chiarimenti e di documentazione di supporto che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire all’Ufficio Studi di settore.

Per quanto concerne, invece, l’osservazione formulata in merito alla situazione di promiscuità della natura del lavoro oggetto degli appalti (attività miste di edilizia e tutela artistica) e della relativa richiesta formulata dall’Associazione di considerare la natura dei ricavi al fine di compilare correttamente lo studio in esame piuttosto che un altro, si rappresenta che il contribuente è tenuto, così come indicato nei decreti di approvazione degli studi e riportato nelle relative istruzioni, a compilare lo studio applicabile all’attività prevalente; in particolare “*in caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi*”.

In merito, infine, alla richiesta di ridenominare la variabile del rigo D06 “*Non trasferibili*” in “*Mobili non trasferibili*”, si valuterà la possibilità di apportare la modifica proposta al modello in evoluzione e ci si riserva di fornire nelle istruzioni in corso di predisposizione i chiarimenti richiesti in merito al concetto di “*non trasferibilità*” dei beni, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni intervenute.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG51U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.


In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

ST/101
P



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
27 OTT 2011
Prot. N° 155286

Spettabile Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Roma 26/10/2011

Oggetto: Richiesta di osservazioni relative allo studio di settore VG51U.
Codici di attività: 90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

Spettabile Commissione,

la compilazione degli esempi degli studi di settore, preparati con il software Gerico 2011, relativa all'anno 2010, al codice attività 900302 (attività di conservazione e restauro di opere d'arte) è stata effettuata compilando tutti i quadri presenti nel questionario; "personale", "unità locale" "elementi specifici dell'attività", "beni strumentali", "elementi contabili e "altre informazioni".


Sono stati redatti tre esempi apportando delle modifiche solo al quadro relativo "elementi specifici dell'attività", in particolare nei righi da D04 a D06 relativi alla tipologia di opere oggetto dell'attività e, nei righi da D30 a D33 relativi all'area di svolgimento dell'attività.

1) Nel primo esempio, ARI012010, in relazione ai righi D04, D05 e D06 sono state indicate le seguenti percentuali:

- D04 immobili 80%
- D05 mobili 5%
- D06 non trasferibili 15%

da cui scaturisce un risultato di non congruità pari ad euro 7.469; si fa presente che non compilando il quadro X "altre informazioni" si ottiene un risultato di non congruità pari ad euro 12.646

Ry 2



2) Nel secondo esempio, ARI022010, in relazione ai righe D04, D05 e D06 sono state indicate le seguenti percentuali modificando coerentemente le percentuali sui ricavi relativi alle specializzazioni (da D07 a D14), lasciando invariati tutti gli altri dati:

D04 immobili 50%

D05 mobili 25%

D06 non trasferibili 25%

da cui scaturisce un risultato di **congruità**; si fa presente che non compilando il quadro X "altre informazioni" si ottiene un risultato **di non congruità pari ad euro 4.988**

3) Nel terzo esempio, ARI032010, fermi restando i dati inseriti nell'esempio n.1 sono state modificate solo le percentuali relative all'area di svolgimento dell'attività precisamente:

D30 Comune 50%


D31 Provincia 50%

da cui scaturisce un risultato di **non congruità pari ad euro 10.458**; si fa presente che non compilando il quadro X "altre informazioni" si ottiene un risultato **di non congruità pari ad euro 15.689.**

Segnaliamo inoltre che inserendo gli esempi di cui sopra, con gli stessi valori, nel software Gerico 2010 anno d'imposta 2009, in tutti e tre i casi si ottiene un **risultato di congruità**.

Dall'analisi degli esempi di cui sopra (Gerico 2011) appare estremamente significativo lo scostamento del risultato delle tre ipotesi rispettivamente di **euro 7.469 non congruo, congruo ed euro 10.458 non congruo**

Nel secondo caso a fronte di un decremento percentuale del 30% (da 80 a 50) della tipologia dei beni immobili rispetto a quelli mobili si passa da un risultato di non congruità per euro 7.469 ad un risultato di piena congruità. Tale esito tende a penalizzare i contribuenti che, a parità di reddito fiscale dichiarato, cioè di ricavi conseguiti e di costi sostenuti, caratterizzano la loro attività su lavorazioni che hanno per oggetto una maggior percentuale di beni immobili anziché mobili.



Analogamente, nel terzo esempio, a fronte di un trasferimento geografico dello svolgimento dell'attività concentrata nel Comune e nella Provincia di residenza, rispetto alle altre Regioni, si verifica un aumento di maggior reddito da dichiarare di circa euro 3.000.

A seguito di tali osservazioni la scrivente Associazione ritiene opportuno inserire dei correttivi che permettano una migliore rappresentazione della realtà complessa, articolata e caratteristica di ogni singola impresa, di dimensioni più o meno grandi, rispetto alla significativa varietà dei risultati che emergono dall'applicazioni degli studi in questione.

La specificità della categoria afferente al restauro di beni tutelati, se da una parte corrisponde ad una eccellenza, dall'altra corrisponde ad una specificità di ogni singola impresa, con caratteristiche ed organizzazioni diverse, ma non per questo al di fuori dalla correttezza.

Riteniamo inoltre opportuno porre attenzione al particolare momento di profonda crisi e difficoltà che tutte le imprese stanno attraversando, in particolare quelle operanti in questo settore particolarmente sensibile e delicato; in particolare segnaliamo l'innalzamento delle percentuali di ribasso nelle gare d'appalto che sono passati da una **media** del 18% ad una **media** del 28% con frequenti punte che superano il 40% di ribassi.

E' evidente che la forbice di ricavi viene decurtata tecnicamente del 10%.

Tale analisi complessiva si traduce in una minore capacità di acquisire lavori e una maggiore esposizione finanziaria con la conseguenza che numerose ditte sono state costrette a cessare l'attività, un dato confermato anche nelle analisi generali del settore condotto dalla Vostra rispettabile agenzia.

Restiamo a disposizione della Commissione e dell'Agenzia per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione.

Certi di operare in un clima di piena collaborazione e disponibilità si porgono distinti saluti.

L'Associazione Restauratori d'Italia - A.R.I.

Roma, <data>

Prot. <prot>/



Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento e Studi di settore

Viale Cristoforo Colombo 426 C/D
00100 - ROMA

Spett.le SO.SE
Via M. Maggini 48/C
00100 - ROMA

Parere Studio di settore VG51U: Attività di conservazione e restauro di opere d'arte cod. attività: 90.03.02

Nell'esprimere un generale parere positivo in merito allo studio in oggetto, la Categoria intende comunque evidenziare alcune criticità emerse nel corso dell'esame del prototipo dello studio in oggetto ed avanzare alcune richieste.

In premessa vuole sottolineare che l'attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico e culturale ha negli ultimi tempi subito gravi restrizioni.

La restrizione del volume dei lavori affidati è riscontrabile anche nella diminuzione del numero dei soggetti che operano con il codice attività 90.03.02, rispetto al numero di quelli registrati dal precedente studio (UG51U). La flessione, infatti, risulta pari al 21%.

La categoria vuole altresì evidenziare l'elevata riduzione del numero degli appalti pubblici per il restauro dei beni tutelati dallo Stato ed enti pubblici in essere nel corrispondente periodo tra la validazione del precedente studio e l'esame dell'attuale.

Altra osservazione di elevato rilievo per la corretta applicazione dello studio su cui la categoria intende richiamare l'attenzione della Commissione validatrice è la situazione di promiscuità della natura del lavoro oggetto degli appalti: vi sono infatti attività miste tra gare OG/2 (edilizia) e OS/2 (tutela artistica). La categoria ritiene che in questo caso debba prevalere il criterio della natura dei ricavi: se prevalgono i ricavi da OG/2 (ristrutturazioni immobili), le imprese dovrebbero compilare un altro studio di settore (edilizia) e non ricadere nello studio VG51U.

Nel merito di osservazioni specifiche, si fa notare che nel corso delle riunioni per l'esame del prototipo, è emerso che l'indicazione richiesta al rigo D06: "Non trasferibili" nella sezione "Tipologia di opere oggetto dell'attività" del Quadro D non risulta con chiarezza cosa si intende per opere "non trasferibili". Si chiede pertanto conferma che tale indicazione sia riferita a beni che non possono, per diverse ragioni, essere spostati dalla loro sede e che quindi sono restaurati in loco.

La categoria, inoltre, chiede che la dicitura da beni non trasferibili sia modificata in: "**mobili non trasferibili**". Ciò per evitare che non venga correttamente compresa la codifica utilizzata.

Il Presidente
(Claudio Macri)

[Signature]

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG55U

(Servizi di pompe funebri e attività connesse)

Codice attività:

96.03.00 – Servizi di pompe funebri e attività connesse.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG55U (evoluzione dello studio di settore UG55U), con la nota prot. n. 2011/36064 del 2 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 14 marzo e 4 aprile 2011, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni oltre quelli rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFCOMMERCIO;
- FENIOF.

Inoltre, in data 15 ottobre 2011 è stato effettuato un momento di confronto con l'Associazione FEDERCOFIT.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 6 aprile 2011, la FENIOF ha formulato le osservazioni di seguito elencate in merito al prototipo dello studio di settore VG55U.

a) Nel *cluster* 1, l'indicazione delle giornate lavorative del personale e la specifica dei relativi costi non sarebbero idonei a spiegare i 51 servizi medi resi, considerando che per l'attività di pompe funebri la reperibilità diurna e notturna è dovuta tutto l'anno, compresi (in diverse zone) i giorni festivi; peraltro, per l'espletamento di ciascun servizio occorrerebbe la presenza di 4 persone che sarebbero impegnate contemporaneamente durante le 3 ore della cerimonia. Inoltre sarebbe necessaria la compresenza di 2 persone per una mezza giornata. Questo farebbe sì che l'azienda, nel caso non fosse sufficientemente dotata di personale, dovrebbe necessariamente far ricorso a prestazioni esterne, con un aggravio di ulteriori spese, che non risulterebbero “*negli ammontari medi del cluster 1*”. Una situazione analoga si riscontrerebbe nel *cluster* 2.

b) Relativamente ai *cluster* 1, 2 e 6, l'Associazione riferisce che tali *cluster* sono molto simili tra loro in termini di servizi effettuati, con la differenza che nel *cluster* 6 (caratterizzato dall'esternalizzazione dei servizi) sarebbe generalmente assente tra i beni strumentali il carro funebre. Per i *cluster* in argomento, la diversa incidenza dei costi per l'acquisizione dei servizi di trasporto non sarebbe in grado di giustificare le differenze sostanziali di ricavi medi dichiarati per servizio. Inoltre viene osservato che le imprese che appartengono al *cluster* 1 sarebbero localizzate lontano dai grandi centri e quindi meno “*pressate*” dalla concorrenza, potendo così operare anche prezzi più elevati.

c) Per quel che concerne la tipologia d'impresa riconducibile al *cluster* 3, date le caratteristiche dei servizi resi e la particolare concentrazione di rapporti con amministrazioni comunali ed enti pubblici, l'Associazione ritiene che “*non dovrebbe nemmeno entrare nel calcolo generale del modello*”.

d) Riguardo al *cluster* 4, la FENIOF manifesta dubbi circa la reale possibilità, per le aziende che forniscono servizi onnicomprensivi ad altre imprese (comprendenti cofano, eventuale disbrigo pratiche, trasporto, operazioni cimiteriali), di qualificarsi come vere e proprie imprese funebri. Tali aziende, ad avviso dell'Associazione, compilerebbero in modo non corretto i dati relativi ai servizi completi richiesti nei righi da D1 a D3 del modello studi di settore, in quanto un “*servizio completo*” lo si avrebbe soltanto quando il medesimo viene commissionato direttamente dalla famiglia o da un ente, che, scegliendo alcune modalità relative all'espletamento del servizio stesso, sarà il soggetto a cui verrà effettuata la “*fatturazione conclusiva*”.

e) Per quanto attiene la tipologia di imprese contemplate nei *cluster* 5 e 7, l'Associazione ritiene che le caratteristiche e le modalità dichiarate circa lo svolgimento della propria attività corrispondano più facilmente a situazioni reali di aziende che operano nel mercato nel rispetto delle norme.

La FENIOF, chiede inoltre di inserire nel quadro A, in corrispondenza dei righe da A1 ad A04, il dato del *“numero delle persone”*.

L'Organizzazione, infine, sottopone all'attenzione dell'Agenzia la *“questione dell'IVA”*. In particolare, poiché le prestazioni funebri sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, potrebbe aver luogo *“una parziale e spesso totale indetraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti”*. Pertanto, viene osservato che *“nel caso di indetraibilità al 100%, l'Iva non detratta viene sommata direttamente al costo a cui afferisce; nel caso invece di pro-rata di indetraibilità inferiore al 100% l'Iva non detratta viene considerata fra le spese generali e quindi non sommata direttamente ai relativi costi”*. Tale circostanza, a parere della FENIOF, determinerebbe una *“sperequazione fra imprese aventi o meno un pro-rata di indeducibilità del 100%”*, dal momento che in quest'ultimo caso i costi *“risulteranno più elevati generando conseguentemente maggiori ricavi attesi”*. L'Organizzazione conclude chiedendo che sia consentito di indicare nel quadro F i costi *“comunque al netto dell'Iva a prescindere dal fatto che l'indetraibilità sia o meno del 100%”*.

La CONFARTIGIANATO, con nota del 3 agosto 2011, ha formulato alcune osservazioni in merito al prototipo in esame.

In particolare, la citata Associazione, nell'apprezzare il lavoro svolto dall'Agenzia e dalla Sose, osserva che le istanze a suo tempo *“portate, hanno trovato interesse e riconoscimento da parte dell'Agenzia”* nel corso della revisione dello studio VG55U.

La Confartigianato rileva che, spesso, le imprese di onoranze funebri, in particolar modo *“quelle dei cluster 1 e 5”*, effettuano operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, c. 27, del D.P.R. n. 633/1972 e che l'effetto della *“contabilizzazione delle operazioni esenti sui dati extracontabili e contabili che confluiscono nello studio di settore è conosciuto in quanto criticità ma non risulta mai essere stato approfondito al punto di comprenderne l'impatto penalizzante e talvolta distorsivo sulla congruità, sulla coerenza e sulla normalità economica del contribuente”*. Inoltre l'Associazione evidenzia che, nel caso in cui un contribuente non effettuasse solo operazioni esenti *“ma anche operazioni imponibili subirebbe, dal lato degli acquisti, una indetraibilità dell'Iva parziale (Pro-Rata) che contabilmente si esprimerebbe nel rilevare in un conto dedicato “costo Iva indetraibile” tutta l'iva che nel corso del periodo di imposta viene registrata e non considerata detraibile”* e che nello studio di settore *“sia nei valori richiesti nel quadro D che nei valori contabili del quadro F i costi iscritti non sarebbero così maggiorati dell'Iva non detratta. Qualora, come nella maggior parte dei casi, il contribuente svolgesse esclusivamente operazioni esenti, l'Iva sugli acquisti diverrebbe totalmente indetraibile e contabilmente verrebbe di volta in volta sommata al costo oggetto di rilevazione”*. Tale comportamento determinerebbe una maggiorazione dei valori di circa il 20%.

Al riguardo l'Associazione, dopo aver sottolineato che, nel corso degli incontri effettuati, oltre ad *“un concreto interessamento al problema”*, è stato possibile comprendere ed *“evidenziare nel dettaglio il fenomeno della*

indetraibilità dell'IVA", "auspica che la problematica sollevata venga compresa dall'Agenzia delle Entrate e risolta attraverso opportune soluzioni".

Nella citata nota viene inoltre fatto presente che i regolamenti regionali che disciplinano l'attività di onoranze funebri non consentirebbero allo studio VG55U di rappresentare la reale situazione contabile e reddituale del contribuente. Le regioni assoggettate a tali normative risulterebbero, a parere della Confartigianato, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, ma parrebbe che tale fenomeno si stia sviluppando anche in altre regioni. Inoltre, risulterebbe che la disomogeneità e il ritardo con cui i menzionati regolamenti vengono emanati e applicati a livello regionale giustificherebbe *"solo parzialmente la poca attenzione che si pone a questo fenomeno"*, il quale sarebbe in grado di *"condizionare pesantemente la struttura aziendale della piccola impresa di onoranze funebri"*.

In particolare l'Associazione asserisce che l'impresa, al fine di operare regolarmente sul mercato nel rispetto del regolamento regionale, è indotta a *"dotarsi oltre che del direttore tecnico, il quale potrebbe essere il titolare, anche di almeno 3 operatori funebri o necrofori con contratto di lavoro subordinato e con particolari requisiti formativi"*. Tutto questo comporterebbe, a parere dell'Associazione, un aggravio di costi per l'impresa che vedrebbe penalizzata *"l'economicità della gestione, senza migliorare la produttività aziendale"*, mentre *"sul piano dell'accertamento da studi di settore si troverebbe a rappresentare una configurazione di costi non in linea con la normale organizzazione di impresa e sicuramente non rientrante nel cluster 1 di appartenenza"*.

Viene quindi evidenziato che, per la circostanza rappresentata, *"una micro impresa potrebbe ricadere nel cluster 5 per effetto del numero di addetti"*, e che un soggetto che ricorra obbligatoriamente a servizi esterni possa ricadere nel *cluster 6* (quello caratterizzato dall'esternalizzazione dei servizi), pur disponendo di una dotazione patrimoniale e di spazi maggiore rispetto a quella media di tale *cluster*, derivando l'esternalizzazione *"da una necessità normativa piuttosto che economica-aziendale"*.

Un ulteriore possibile *"effetto distorsivo"* potrebbe manifestarsi nella *"duplice penalizzazione"* che subirebbe un contribuente con sede in un territorio sottoposto a regolamento rispetto a chi opera in una zona di confine di una regione priva di regolamento: alla *"sovrastuttura non correlata alle aspettative di ricavo"* si aggiungerebbe la *"probabilità di minori ricavi causati dalla non competitività del soggetto rispetto al suo collega confinante"*.

La Confartigianato, pertanto, propone alternativamente i seguenti interventi:

a) l'introduzione di un *"sub cluster"* che tenga conto dell'ubicazione dell'attività in regioni per le quali risultino approvate speciali normative che prevedano *"vincoli particolari incidenti sulla configurazione dei costi e quindi dell'utile, come per esempio il numero minimo di addetti"*;

b) l’inserimento all’interno del modello di un “*flag (correttivo) che sterilizzi l’impatto del regolamento sui costi di gestione, in particolare che neutralizzi i parametri principali considerati nell’algoritmo dello studio di settore*”.

A parere dell’Associazione, tale ultima informazione, anche se fosse non influente sul calcolo di Gerico per lo studio in corso di revisione, “*darebbe la possibilità al contribuente di affrontare un contraddittorio più equo con l’ufficio territoriale delle entrate*”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG55U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Relativamente a quanto rappresentato nella nota della FENIOF in merito alla struttura dei modelli organizzativi, occorre preliminarmente ricordare che l’evoluzione dello studio di settore VG55U, come da metodologia consolidata, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2009.

L’analisi dei dati raccolti ha condotto all’individuazione di alcuni fattori caratterizzanti, quali la tipologia dei servizi prestati, la dimensione, il ricorso alla esternalizzazione dei servizi offerti e la tipologia della clientela, che hanno consentito di individuare diversi gruppi omogenei d’impresa.

Al riguardo, si precisa che lo studio di settore VG55U non esclude dall’analisi alcuna modalità operativa dichiarata dagli stessi contribuenti e tiene in debita considerazione le differenti realtà manifestate dai soggetti che svolgono l’attività identificata dal codice 96.03.00 – Servizi di pompe funebri e attività connesse. La costruzione, così come la revisione di tutti gli studi di settore, è fondata su tecniche di analisi economico-statistiche che mirano a rappresentare con puntualità le effettive modalità di svolgimento delle attività dichiarate dalle imprese stesse.

Per le ragioni esposte si ritiene, pertanto, che le osservazioni espresse in merito dall’Organizzazione non evidenzino criticità applicative dello studio.

Si rappresenta, tuttavia, che l’affermazione relativa ai *cluster* 1 e 2 circa l’assenza di spese per l’acquisizione di servizi dall’esterno non trova riscontro nei valori medi relativi alle voci D43 (“*Spese per acquisto di servizi da imprese funebri e/o centri servizi*”), D53 (“*Spese per collaboratori (escluso D54)*”) e D54 (“*Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività (escluso D53)*”).

Relativamente alla richiesta della predetta Associazione di inserire, nel quadro A del modello, in corrispondenza dei righe da A01 ad A04 (in cui è attualmente richiesto il numero delle giornate retribuite), l’indicazione del numero delle persone, ci si riserva di valutarne la fattibilità e l’utilizzo.

In riferimento alla “*questione dell’IVA*”, ci si riserva di valutare l’opportunità di intervenire al fine di chiarire ulteriormente la modalità di compilazione dei modelli in sede di predisposizione delle relative istruzioni.

Riguardo a quanto rappresentato nella nota della CONFARTIGIANATO relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 10, c. 27, del D.P.R. n. 633/1972 (“*prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri*”), si osserva che, qualora tale contabilizzazione comportasse, a seguito dell’applicazione dello studio di settore, un esito “*distorsivo*” nell’applicazione dello studio, il contribuente potrà adeguatamente evidenziare lo specifico caso già in fase di invio della dichiarazione, nel campo “*Note aggiuntive*” della procedura *GERICO*, oltre a rappresentarle nell’eventuale fase di contraddittorio con l’ufficio.

In particolare, si evidenzia alla FENIOF e alla CONFARTIGIANATO che, relativamente agli aspetti rilevanti circa le particolari modalità di espletamento della attività di impresa derivanti dalla localizzazione della medesima, ci si riserva di intervenire in sede di predisposizione del modello relativo allo studio in commento, inserendo ulteriori informazioni inerenti l’eventuale imposizione di “*requisiti minimi*” da parte di normative regionali.

Al riguardo si rammenta, tuttavia, che l’Agenzia ha istituito, con provvedimento del direttore dell’8 ottobre 2007, gli Osservatori Regionali, i quali hanno il compito di individuare eventuali specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale. La funzione degli Osservatori Regionali è pertanto quella di individuare eventuali elementi che caratterizzano, a livello locale, l’esercizio delle attività economiche oggetto degli studi di settore; tali elementi, qualora ritenuti rilevanti, possono contribuire sia al complesso processo di manutenzione degli studi stessi, sia alla fase applicativa in sede di accertamento.

4) CONSIDERAZIONI FINALI


L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG55U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P. Miliani, 7/a

40132 Bologna

Partita Iva 01111130371

C. corr. postale: 16634404

Tel. 051 6650285

Fax 051 6650283

E-mail: feniof@feniof.it

Internet : www.feniof.it


Coord. Banc.: IBAN IT15 1063 8536 5901 0000 0002 458
C. corr. Carisbo n. 1000 00002458 – Fil. Centergross Bloc 3

STUDI

Oggetto: Studi di settore VG55U – Commenti alla nota tecnica e metodologica

Bologna, 06/04/2011

Prot. 110326/AB



Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
-PROPRIA SEDE-

Spett.le
SO.SE.
Via Mentore Maggini, 48c
ROMA

Egr. Sigg.ri,

nel ringraziarVi per la collaborazione dimostrata nell'ambito degli incontri relativi agli Studi di settore VG55U, facendo seguito agli accordi verbali intercorsi in data 4 aprile 2011, siamo con la presente a riassumere le nostre principali osservazioni in merito agli Studi in oggetto.

Cluster 1


Le giornate lavorative del personale e i costi per l'acquisizione dei servizi non sono sufficienti a spiegare come vengano effettuati i 51 servizi annui medi. Va considerato che i giorni lavorativi annui per una impresa funebre sono molti più di quelli di altre attività, in quanto le imprese sono aperte o reperibili tutto l'anno e le cerimonie si svolgono normalmente anche di sabato ed in molte zone anche di Domenica, inoltre c'è reperibilità notturna. Il contratto di lavoro, infatti, prevede la settimana di 6 giorni.

Ogni servizio richiede generalmente la presenza di 4 persone per circa 3 ore per la cerimonia, più tutta la preparazione, che comporta generalmente una giornata di lavoro e la compresenza, per una mezza giornata di almeno due persone (movimentazione del cofano, vestizione, vari adempimenti).

Se questo personale non vi è all'interno, devono comparire necessariamente delle spese per acquisirlo dall'esterno. Tali spese non risultano negli ammontari medi del cluster 1, in cui le spese per lavoro dipendente sono pari a 10.527 (media) e spiegano solo parzialmente la retribuzione di dipendenti a tempo pieno, parziale o apprendisti, non altre forme di contratto per lavoro saltuario, visto che in tale cluster gli addetti sono in media 1,59.

Una situazione analoga si riscontra nel cluster 2.

Cluster 1, 2 e 6



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P.Miliani, 7/a

Tel. 051 6650285

E-mail: feniof@feniof.it

40132 Bologna

Fax 051 6650283

Internet : www.feniof.it

Partita Iva 01111130371

Coord. Banc.: IBAN IT15 1063 8536 5901 0000 0002 458

C.corr. postale: 16634404

C.corr. Carisbo n. 1000 00002458 – Fil. Centergross Bloc 3

Questi tre cluster sono molto simili tra loro in termini di servizi effettuati. Generalmente nel cluster 6 (servizi esternalizzati) non c'è carro funebre, mentre c'è nei cluster 1 e 2.

La differenza di costi per l'acquisizione del servizio di trasporto non può spiegare da sola la differenza sostanziale di ricavo dichiarato per servizio (2.415 cluster 1 – 2.171 cluster 2 – 2.655 cluster 6). Anzi, possiamo affermare senza dubbio che la presenza di un carro funebre usato per svolgere 51 servizi (cluster 1) comporta costi di gestione più alti che quelli derivanti dalla richiesta del servizio esterno. Non ci soffermiamo molto sul cluster 2, data la esigua numerosità, ma i ricavi dichiarati sono ancor meno credibili.

Confrontando le voci costi e spese per l'effettuazione di servizi dei cluster 1 e 6 le differenze non sono spiegate dalla sola necessità di acquisire il servizio di trasporto da parte del cluster 6 che spesso non dispone di carro.

In base alle nostre conoscenze, possiamo affermare che le imprese del cluster 1 sono localizzate maggiormente fuori dai grossi centri, soffrono meno la concorrenza e, tendenzialmente, praticano prezzi più alti.

Inoltre, effettuano una minor percentuale di cremazioni, ossia di servizi a ricavo ridotto.

Ciò che distingue il cluster 6 dagli altri due è la propensione a dichiarare formalmente il ricorso ad attività esterne.

Cluster 3

Il cluster contiene attività completamente diverse da tutti gli altri; non ha senso analizzarlo insieme. Anche le variabili che apparentemente riguardano le stesse entità, assumono significati diversi.

In particolare, tumulazioni, inumazioni e cremazioni, nel caso delle imprese funebri sono servizi articolati, dal disbrigo pratiche alla conclusione in cimitero, mentre, nel caso delle imprese di servizi cimiteriali sono semplicemente le operazioni di apertura-chiusura loculo o scavo-interro fossa. Basti pensare che dai servizi di tumulazione, inumazione e cremazione (in media 278 l'anno) ricavano soltanto lo 0,39% del fatturato, pari a 4 euro per servizio.

Inoltre, il tipo di accesso al mercato, che si riflette sulla struttura costi-ricavi, è anch'esso diverso poiché si basa essenzialmente su rapporti con amministrazioni comunali ed enti pubblici.

Anche se nell'analisi il cluster viene enucleato e distinto chiaramente dagli altri, in linea teorica non dovrebbe nemmeno entrare nel calcolo generale del modello.

Cluster 4

Abbiamo il fortissimo dubbio che gli appartenenti a questo cluster, alle domande sui servizi completi (quesiti D01 D02 D03), rispondano in maniera non coerente con le vere imprese funebri. Esse considerano la loro fornitura di un servizio onnicomprensivo (cofano, eventuale disbrigo pratiche, trasporto, operazioni cimiteriali) ad altra impresa con un vero e proprio servizio completo. In realtà, un servizio completo si ha quando questo viene commissionato direttamente dalla famiglia o da un ente, include quindi parti quali la contrattazione, la fissazione dell'orario del funerale, ecc. nonché la fatturazione conclusiva al cliente finale.

Cluster 5 e 7

Le dimensioni delle imprese di questi cluster contano. Chi formalizza la disponibilità di locali, mezzi e personale molto più facilmente lavora in maniera regolare.

POSSIBILI INTEGRAZIONI AL MODELLO

Nei quesiti da A01 ad A04 sarebbe opportuno chiedere il numero delle persone come si fa da A05 in poi. Questo permetterebbe di capire la struttura dell'impresa e, come fondamentale dato di realtà, se è in grado di svolgere effettivamente il lavoro con le risorse dichiarate.



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P. Miliani, 7/a

40132 Bologna

Partita Iva 01111130371

C. corr. postale: 16634404

Tel. 051 6650285

Fax 051 6650283

E-mail: feniof@feniof.it

Internet : www.feniof.it

Coord. Banc.: IBAN IT15 I063 8536 5901 0000 0002 458

C. corr. Carisbo n. 1000 00002458 – Fil. Centergross Bloc 3

Relativamente alla questione dell'IVA, sottoponiamo nuovamente quanto già segnalato nell'ambito delle osservazioni al precedente studio. Come noto, le prestazioni funebri sono esenti dá Iva ex art. 10 DPR 633/72. Questo genera una parziale e spesso totale indetraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti. Nel caso di indetraibilità al 100%, l'Iva non detratta viene sommata direttamente al costo a cui afferisce; nel caso invece di pro-rata di indetraibilità inferiore al 100% l'Iva non detratta viene considerata fra le spese generali e quindi non sommata direttamente ai relativi costi. Appare evidente come ci sia una sperequazione fra imprese aventi o meno un pro-rata di indeducibilità del 100%; nel caso di pro-rata al 100% i costi risulteranno più elevati generando conseguentemente maggiori ricavi attesi; nel caso di pro-rata diverso dal 100% l'iva non detratta, entrando come si è detto fra le spese generali, ha un'incidenza, a livello di ricavi attesi, molto molto inferiore. Occorre quindi a nostro avviso consentire espressamente che i costi del quadro F siano da indicare comunque al netto dell'Iva a prescindere dal fatto che l'indetraibilità sia o meno del 100%.

Tanto dovevamo, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale FENIOF

Alessandro Bosi

Milano, 3 agosto 2011

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| - 5 AGO 2011 |
| Prot. N° <u>119917</u> |

Spett.le
Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
p.c. dr. Massimo Varriale

Oggetto: Studio di settore VG55U – servizi di pompe funebri e attività connesse – codice attività 96.03.00

L'importante appuntamento del tavolo triennale di concertazione sulla revisione degli studi di settore della nostra categoria ha avuto un ruolo di assoluto rilievo; le istanze difatti portate, hanno trovato interesse e riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate e di Sose. Con apprezzamento per il lavoro dei funzionari addetti, abbiamo rilevato che le istanze da noi promosse nel corso della precedente revisione dello studio "UG55U, già accolte favorevolmente, sono state recepite in parte nel nuovo prototipo dello studio denominato "VG55U" predisposto dall'Agenzia delle entrate.

In particolare nell'ambito dei numerosi aspetti trattati e approfonditi durante gli incontri due sono stati oggetto di analisi e di possibile recepimento.

Indetraibilità dell'Iva

Le imprese di onoranze funebri, soprattutto quelle dei cluster 1 e 5, svolgono quasi esclusivamente attività che ai sensi dell'art.10 c.27 del DPR 633/1972 sono considerate oggettivamente esenti IVA. L'effetto della contabilizzazione delle operazioni esenti sui dati extracontabili e contabili che confluiscono nello studio di settore è conosciuto in quanto criticità ma non risulta mai essere stato approfondito al punto di comprenderne l'impatto penalizzante e talvolta distorsivo sulla congruità, sulla coerenza e sulla normalità economica del contribuente. Nel corso di questa revisione dello studio, finalmente, si è potuto constatare un concreto interessamento al problema appunto perché si è riusciti a evidenziare nel dettaglio il fenomeno della indetraibilità dell'IVA.

In buona sostanza se il contribuente facesse non solo operazioni esenti ma anche operazioni imponibili subirebbe, dal lato degli acquisti, una indetraibilità dell'Iva parziale (Pro-Rata) che contabilmente si esprimerebbe nel rilevare in un conto dedicato "costo Iva indetraibile" tutta l'iva che nel corso del periodo di imposta viene registrata e non considerata detraibile. Nello studio di settore sia nei valori richiesti nel quadro D che nei valori contabili del quadro F i costi iscritti non sarebbero così maggiorati dell'Iva non detratta. Qualora, come nella maggior parte dei casi, il contribuente svolgesse esclusivamente operazioni esenti, l'Iva sugli acquisti diverrebbe totalmente indetraibile e contabilmente verrebbe di volta in volta sommata al costo oggetto di rilevazione. Nello studio di settore sia nei valori richiesti nel quadro D che nei valori contabili del quadro F i costi iscritti sarebbero maggiorati dell'Iva non detratta comportando una maggiorazione dei valori di circa il 20%. Ge.RI.CO non riuscendo a riconoscere tra due aziende identiche, appartenenti entrambe al medesimo cluster, quella che ha costi maggiorati dell'Iva da quella che ha l'Iva non detratta registrata in un conto a parte, penalizza pesantemente nella congruità, nella coerenza e nella normalità economica l'azienda con Iva totalmente indetraibile rispetto all'azienda sottoposta a Pro-rata. Come si è avuto modo di argomentare nel corso degli incontri, una volta compreso il fenomeno distorsivo, nell'interesse non solo del

contribuente ma della stessa attendibilità del risultato di Ge.ri.co, diventa importante permettere al software di recepire tale distinzione. La categoria auspica che la problematica sollevata venga compresa dall'Agenzia delle entrate e risolta attraverso opportune soluzioni.

Regolamenti Regionali

Un secondo aspetto particolarmente rilevante in grado di rendere lo studio non rappresentativo della situazione contabile e reddituale del contribuente è la presenza nel territorio nazionale di regolamenti Regionali che disciplinano l'attività di onoranze funebri. Non solo in Lombardia, (Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1), Emilia Romagna e Veneto ma anche in altre regioni tali regolamenti vengono progressivamente approvati e resi esecutivi. Il ritardo con cui un regolamento pur in vigore venga applicato realmente sul territorio e fatto rispettare giustifica solo parzialmente la poca attenzione che si pone su questo fenomeno. In realtà i regolamenti si assomigliano fra loro e disciplinano l'attività in modo tale da condizionare pesantemente la struttura aziendale della piccola impresa di onoranze funebri. Vengono previsti obblighi in termini di dotazione strutturale tendenti a far lievitare i costi fissi aziendali in un'attività fisiologicamente discontinua ed imprevedibile.

L'impresa al fine di operare regolarmente sul mercato in base al Regolamento Regionale deve dotarsi oltre che del direttore tecnico, il quale potrebbe essere il titolare, anche di almeno 3 operatori funebri (il computo totale non deve essere inferiore a 4) o necrofori con contratto di lavoro subordinato e con particolari requisiti formativi.

A parità di numero di servizi annui e di struttura aziendale, tenuto conto inoltre della natura pressoché territoriale dell'esercizio dell'attività, qualora l'imprenditore dovesse adeguarsi a questo vincolo di dotazione organica, si troverebbe un aggravio in termini di costi che oltre a penalizzare l'economicità della gestione, senza migliorare la produttività aziendale, sul piano dell'accertamento da studi di settore si troverebbe a rappresentare una configurazione di costi non in linea con la normale organizzazione di impresa e sicuramente non rientrante nel cluster 1 di appartenenza. La presenza di 4-5 addetti è prevista per una struttura media con capacità di fornire un numero di servizi pari a 222 come previsto nel cluster 5 (numerosità 626, di cui 46% società di persone e 36% di capitali).

Pur riscontrando una estrema difficoltà da parte del piccolo imprenditore nel dotarsi di prestazioni di lavoro, qualificate e abilitate, che nel rispetto della norma possano essere più flessibili, si pensi al ricorso ad una società di servizi, al lavoro interinale e alla partecipazione ad una struttura cooperativistica, qualora l'offerta del mercato e le normative in tema di lavoro lo permettessero, i costi per il ricorso all'esterno di queste prestazioni sarebbero comunque significativi e tali da compromettere gli equilibri di economicità aziendale e ancora una volta la configurazione dei costi ai fini dell'identificazione corretta del contribuente in un cluster appropriato.

Non solo una micro impresa potrebbe ricadere nel cluster 5 per effetto del numero di addetti, ma potrebbe anche accadere che il soggetto che ricorre obbligatoriamente a servizi esterni possa trovarsi tendenzialmente nel cluster 6 ma con una dotazione patrimoniale (attrezzature, carro funebre) e di spazi certamente maggiore di quella che considera il cluster 6. Infatti l'avvicinamento al cluster 6 non è frutto di una scelta aziendale che implica un alleggerimento in termini patrimoniali dell'impresa ma un ricorso all'esterno che appesantisce la struttura in quanto discende da una necessità normativa piuttosto che economica-aziendale.

Un ulteriore effetto distorsivo va ricercato nella duplice penalizzazione che un contribuente con sede in un territorio sottoposto a Regolamento subisce nei confronti di un collega operante in una zona di confine regionale ancora priva di Regolamento. Lo Studio di settore infatti dovrebbe considerare l'effetto penalizzante di una sovrastruttura non correlata alle aspettative di ricavo e inoltre la probabilità di minori ricavi causati dalla non competitività del soggetto rispetto al suo collega confinante.

Nel corso degli incontri il tema è stato adeguatamente approfondito e compreso sia da SOSE che da Agenzia delle Entrate.

A fronte delle possibili soluzioni si propone:

a) Introduzione di un sub cluster: Cluster "territoriale-regionale" che tenga conto dell'ubicazione dell'attività all'interno delle Regioni per le quali risulta approvato un regolamento che preveda vincoli particolari incidenti sulla configurazione dei costi e quindi dell'utile, come per esempio il numero minimo di addetti.

b) Inserimento nei questionari esistenti di un flag (correttivo) che sterilizzi l'impatto del regolamento sui costi di gestione, in particolare che neutralizzi i parametri principali considerati dall'algoritmo dello studio di settore.

La soluzione b) o una sua parte sembra la più percorribile e recepitibile nell'immediato.

Anche qualora, come si è argomentato con l'Agenzia delle Entrate, l'introduzione del flag (correttivo) che indichi la presenza di un Regolamento Regionale penalizzante non influisse nel calcolo di Ge.ri.co come è del resto prevedibile almeno per lo Studio in corso di revisione, si darebbe la possibilità al contribuente di affrontare un contraddittorio più equo con l'ufficio territoriale delle entrate, il quale sarebbe tenuto per disposizione normativa a considerare questa specificità soprattutto se la Direzione Centrale potesse supportarla con una circolare interna.

f.to
Lorenzo Morandini
(Referente della categoria regionale)



Dr. Davide Bassi
(Consul. est. per Confartigianato Lombardia)



VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG58U

(Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici)

Codici Attività:

55.20.10 - Villaggi turistici;

55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG58U (evoluzione dello studio di settore UG58U), con nota prot. n. 68250 del 3 maggio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 19 maggio 2011 e 13 giugno 2011, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ASSOCAMPING FEDERALBERGHI;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI;

- FAITA;
- FEDERCAMPING.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L' Organizzazione FAITA, con nota del 26 luglio 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio VG58U.

In particolare, l' Organizzazione ha evidenziato come *“Il peso più rilevante per la determinazione del reddito fiscale che scaturisce dall'elaborazione dello studio è dato ancora dai costi sostenuti dall'impresa”*.

L'Organizzazione, a tal proposito, fa notare come *“nell'attuale congiuntura economica recessiva, un'espansione dei costi è determinata dalla necessità per le aziende di conservare quote di mercato nei confronti di una concorrenza sempre più agguerrita attraverso il miglioramento continuo dei servizi offerti. Tutto ciò si traduce in un aumento di costi a parità di fatturato prodotto”*, Viene, pertanto, invitata l'Agenzia a riflettere sulla questione e a predisporre gli opportuni correttivi.

In secondo luogo, l' Organizzazione evidenzia come *“secondo il sistema degli Studi di settore un listino prezzi alto rispetto ad uno basso sia presunzione di maggior fatturato”* segnalando che *“Negli ultimi anni si va affermando da parte delle aziende turistico ricettive una gestione della politica di prezzi che ha come semplice punto di riferimento la tariffa più alta possibile (Top Rate) oltre la quale non si riesce a vendere. Si assiste quindi, soprattutto nella bassa e media stagione, ad una battaglia sui prezzi che punta ad ottimizzare la capacità ricettiva delle strutture avendo come riferimento prezzi che si formano giornalmente sulla base del tasso di occupazione delle strutture. Tale politica, in inglese codificata come “revenue management”, tende ad un'ottimizzazione dei costi fissi sostenuti dalle imprese giustificando abbassamenti di prezzi, a volte ritenuti incomprensibili, con l'obiettivo di coprire almeno i costi variabili”*.

Pertanto, l' Organizzazione sostiene che il listino prezzi di un'azienda turistica tende sempre più ad essere il listino massimo applicabile, e che nella realtà i prezzi reali praticati alla clientela sono sostanzialmente più bassi

In conclusione, la FAITA esprime parere non favorevole alla *“prosecuzione dell'applicazione dello Studio di Settore in oggetto”*, ritenendo *“opportuna e necessaria una profonda rivisitazione dello stesso”*, e *“insufficienti le semplici procedure di revisione in corso”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la banca dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale

idoneità dello studio VG58U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte della FAITA, si fa presente quanto segue.

In merito alla considerazione formulata dall'Organizzazione con riferimento alla circostanza che l'applicazione degli studi di settore sottenderebbe alla semplice equazione "*più costi uguale maggior reddito attribuibile all'impresa*", si ricorda che la finalità perseguita dagli studi di settore, così come esplicitato nelle specifiche Note tecniche e metodologiche, è quella di determinare un "*ricavo potenziale*" attribuibile ai contribuenti cui si applica lo studio, tenendo conto non solo di variabili contabili ma anche di variabili strutturali in grado di influenzare il risultato dell'impresa. Al riguardo, nell'ambito dello studio, vengono individuate ed analizzate nel loro complesso le relazioni esistenti tra variabili contabili e strutturali.

In relazione, invece, alla considerazione legata alla congiuntura economica, si fa presente come l'evoluzione dello studio di settore abbia proprio il fine di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato all'interno del settore economico.

In tal senso, si rappresenta che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio in oggetto hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2009, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente palesati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Comunque, come di seguito evidenziato, si fa presente che eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008.

In merito all'osservazione relativa alla circostanza che, nella realtà, i prezzi reali praticati alla clientela sono sostanzialmente più bassi rispetto al listino massimo applicabile, si rappresenta che, ai fini della stima dei ricavi, nella funzione di regressione la variabile "*Tariffa massima*" rileva non direttamente, bensì in maniera congiunta rispetto alla tariffa minima per determinare uno specifico differenziale relativo alle tariffe.

In particolare si sottolinea come, alla stima dei ricavi, partecipi, relativamente ai *cluster* in cui la stessa risulti significativa, la variabile "*Numero totale di presenze relative ad utenze non a forfait mensile/stagionale/annuale*", moltiplicata per il "*differenziale relativo alle tariffe giornaliere applicate*", determinato attraverso il raffronto tra il valore medio delle tariffe minime e massime indicate dal contribuente e i valori di riferimento individuati per il settore. Tale differenziale, che può assumere valore compreso tra 0 ed 1, fa sì

che, in presenza di basse tariffe medie applicate, la variabile sopra indicata partecipi alla stima dei ricavi in misura inferiore rispetto al caso in cui si registri la presenza di elevate tariffe medie applicate.

In definitiva, nell'ambito dello studio in esame, le tariffe giornaliere minime e massime dichiarate dal contribuente sono state utilizzate al fine di cogliere le differenze legate alla fascia qualitativa del servizio offerto e quelle connesse all'ubicazione della struttura. In tal modo è stato possibile differenziare la stima dei ricavi in relazione a un elemento – le tariffe giornaliere applicate – che appare correlato con fattori espressivi della “*vocazione turistica*” dell'area di appartenenza, nonché del “*livello generale*” della struttura in termini di livello qualitativo dei servizi offerti.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG58U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE
DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

Via Properzio, 5
00193 ROMA
Tel 06/32.11.10.43
Fax 06/32.00.830
www.faita.it - mailto:nazionale@faita.it



Prot.n. 73

Roma, 26 luglio 2011

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
Roma

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Direzione Centrale Accertamento</i> Settore Governo dell'Accertamento |
| 27 LUG 2011 |
| Prot. N° 14619 |

Oggetto: **Osservazioni relative allo studio di settore VG58U. Codici attività 55.20.10 – Villaggi Turistici e 55.30.00 – Aree di Campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.**

Con riferimento alla Vostra richiesta del 13 luglio u.s. prot. n° 2011/107253 ed alle recenti riunioni relative all'esame e valutazione dello Studio di Settore in oggetto, preliminarmente si prende atto ed apprezzamento che l'Ufficio in indirizzo, in seguito ai suggerimenti della scrivente Federazione, abbia confermato l'inutilità del dato concernente il costo del venduto eliminandolo dallo studio ed ha inoltre inserito i campi sulle presenze dividendole fra clienti con contratto a forfait (stagionali) da quelli giornalieri e per vacanza, determinando un'evoluzione dello studio di settore per quelle aziende che lavorano prevalentemente con clientela stagionale.

A livello generale si riscontrano le seguenti anomalie che penalizzano fortemente i risultati finali dello studio determinandone, ai fini fiscali, un risultato che, a parere della FAITA, si discosta ampiamente dalla realtà della situazione economica che il settore sta vivendo:


- 1) Il peso più rilevante per la determinazione del reddito fiscale che scaturisce dall'elaborazione dello studio è dato ancora dai costi sostenuti dall'impresa. Il principio applicato dalla Agenzia delle Entrate sottende una semplice equazione: più costi sostiene l'impresa più capacità di produrre reddito le si attribuiscono. In una fase di espansione dell'economia il ragionamento potrebbe funzionare, ma nell'attuale congiuntura economica recessiva, tutt'ora in atto, un'espansione dei costi è determinata dalla necessità per le aziende di conservare quote di mercato nei confronti di una concorrenza sempre più agguerrita attraverso il miglioramento continuo dei servizi offerti. Tutto ciò si traduce in un aumento di costi a parità di fatturato prodotto. Si invita pertanto l'Agenzia a riflettere sull'argomento ed ad attuare gli opportuni correttivi per evitare che ad un semplice aumento di costi corrisponda "sic et simpliciter", un aumento della pressione fiscale.

2) Si evidenzia che il sistema degli Studi di Settore rileva, che un listino prezzi alto rispetto ad uno basso sia presunzione di maggior fatturato. L'osservazione dell'andamento dei prezzi al pubblico fa da stimolo per alcune considerazioni. Negli ultimi anni si va affermando da parte delle aziende turistiche una gestione della politica di prezzi che ha come semplice punto di riferimento la tariffa più alta possibile (Top Rate) oltre la quale non si riesce a vendere. Si assiste quindi, soprattutto nella bassa e media stagione, ad una battaglia sui prezzi che punta ad ottimizzare la capacità ricettiva delle strutture avendo come riferimento prezzi che si formano giornalmente sulla base del tasso di occupazione delle strutture. Tale politica, in inglese codificata come "revenue management", tende ad un'ottimizzazione dei costi fissi sostenuti dalle imprese giustificando abbassamenti di prezzi, a volte ritenuti incomprensibili, con l'obiettivo di coprire almeno i costi variabili. Si segnala quindi che, il listino prezzi di un'azienda turistica tende sempre più ad essere il listino massimo applicabile, ma nella realtà i prezzi reali praticati alla clientela sono sostanzialmente più bassi. Anche questo, produce un inasprimento dello studio a livello fiscale.

Alla luce delle osservazioni sin qui esposte, si ritiene di dover esprimere un parere non favorevole alla prosecuzione dell'applicazione dello Studio di Settore in oggetto, in quanto, dopo tutti questi anni di vigenza, sarebbe opportuna e necessaria una profonda rivisitazione dello stesso, ritenendo insufficienti le semplici procedure di revisione in corso, stante la realtà economica di settore che in questi ultimi due anni si è repentinamente e profondamente modificata.

Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Maurizio Vianello



VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG60U (Stabilimenti balneari)

Codice Attività:
93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG60U (evoluzione dello studio di settore UG60U), con nota prot. n. 137944 del 23 settembre 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 4 e 24 ottobre 2011, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE – OASI;
- CONFESERCENTI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'Organizzazione FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI - FIPE, con nota del 4 novembre 2011, ha rappresentato le proprie osservazioni in merito alla revisione dello studio di settore VG60U.

In primo luogo, l'Organizzazione esprime alcune considerazioni in ordine agli indicatori di coerenza, evidenziando quanto segue.

Le attività turistiche risulterebbero fortemente condizionate dall'andamento della congiuntura economica e, ancor di più, risentirebbero delle condizioni meteorologiche, mentre gli indicatori di coerenza utilizzano dati relativi ad un determinato periodo d'imposta (nello specifico si fa riferimento al periodo d'imposta 2009).

Inoltre, *“la struttura organizzativa delle imprese (personale, attrezzature, servizi, ecc.)”* risulterebbe *“modellata sulla base della domanda attesa e non sulla base della domanda effettiva. Ne consegue che non sono da considerarsi anomali eventuali disallineamenti tra capacità produttiva e produzione effettivamente realizzata”*. Considerato quanto sopra, la FIPE fa presente che *“gli indici di coerenza utilizzati in funzione di benchmark possono risultare inadeguati se costruiti sulla base di variabili che risentono dei fenomeni sopra richiamati”* e manifesta l'opportunità di prevedere un nuovo indicatore di coerenza *“utilizzo degli impianti dato dalla relazione tra presenze e capacità degli impianti”*.

Relativamente all'indicatore *“Valore aggiunto lordo per addetto stagionale”*, l'Organizzazione evidenzia una problematica inerente all'apporto di lavoro prestato dal titolare che, nel caso di ditte individuali, è considerato pari al 100% a prescindere dalle circostanze effettive. In merito alla questione, la stessa riterrebbe necessaria la previsione di un'apposita sezione all'interno del modello, dove indicare se l'attività del titolare viene svolta in via esclusiva presso l'azienda.

Al fine di una migliore valutazione dei risultati dello studio, inoltre, l'Organizzazione riterrebbe utile *“qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare/socio dell'impresa”*, in considerazione della circostanza che *“la presenza di lavoratori dipendenti che hanno rapporti di parentela, in particolare se figli, con il titolare/socio dell'impresa potrebbero far cambiare prospettiva nella valutazione delle performance economiche dell'azienda (ad esempio il livello del reddito e l'incidenza delle spese per lavoro dipendente sui ricavi)”*.

In conclusione, la FIPE osserva che la stagione turistica 2011 è stata particolarmente difficile per il turismo di origine interna, che per il settore balneare rappresenta la quota maggiore della domanda. In particolare, viene stimata una flessione del 7,2% nel periodo giugno-settembre delle presenze turistiche italiane ed una diminuzione della spesa del 6,8 %.

Con nota dell'11 novembre 2011, l'Organizzazione CNA - BALNEATORI ha fatto pervenire all'Agenzia le proprie osservazioni sulla revisione dello studio di settore VG60U.

Premesse alcune considerazioni sul quadro normativo di riferimento nel quale operano le imprese balneari italiane, la CNA segnala lo stato di crisi del settore, evidenziando quanto segue.

- Riduzione degli investimenti.

Tale fenomeno sarebbe da riconnettere alle *“attrezzature di spiaggia (sdraio, lettini, ombrelloni,...) “congelati” nella passata stagione 2011 e che già si evidenziavano dal 2010 con una sostanziale diminuzione dell’abituale “tesoretto” (circa 10-15 mila euro ad azienda balneare in media ogni anno), con un picco d’aumento ogni circa 4-6 anni), derivato da un sano esercizio d’impresa del settore turistico-balneare”*.

- Calo dell’occupazione del comparto turistico.

Il calo lamentato si concretizzerebbe nel 2011 in *“una perdita di quasi 88mila posti, che significa un calo dell’occupazione dipendente dello 0,7%, inferiore al meno 1,5% del 2010 ma ancora in perdita. Nei servizi al turismo, infatti, si conta complessivamente un calo dell’occupazione dello 0,4%, con una maggiore sofferenza e con una perdita di circa l’1%, per alberghi, ristoranti e servizi turistici”*.

- Aumento dei costi che non producono ricavi.

L’Organizzazione lamenta un aumento dei costi che non producono ricavi *“in materia di ordine pubblico, tutela della privacy e della riservatezza dei clienti all’interno delle aree in cui si esercita la loro attività; in materia di sicurezza in mare dei clienti e di tutti i bagnanti, della vigilanza e della pulizia delle spiagge in concessione e dello specchio acqueo ad esse antistante, ciò in applicazione di specifiche norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché in esecuzione delle ordinanze balneari diramate dall’Autorità marittima e dai Comuni costieri a salvaguardia della incolumità e della salute dei bagnanti”*. Al riguardo, l’Organizzazione evidenzia l’opportunità di chiarire nelle istruzioni del modello l’esatta collocazione di tali costi, anche in considerazione del fatto che spesso gli stessi sono affidati a terzi (*“es.: cooperative e/o consorzi che gestiscono servizi plurimi ed indistinti”*).

- Erosione costiera.

La CNA esprime preoccupazione per i danni economici subiti dagli operatori balneari a causa del *“gravissimo problema dell’erosione costiera”* che affliggerebbe *“i cordoni costieri della nostra penisola”*.

- Terminologia.

Considerata *“la complessità delle imprese balneari che si diversificano, per citarne alcune, in concessioni con stabilimento balneare, con stabilimento*

balneare e posa ombrelloni, con solo posa ombrelloni, ecc...”, l’Organizzazione riterrebbe opportuno utilizzare il “termine concessione indicandone contestualmente le forme e/o le tipologie di cui le stesse si avvalgono”.

- Localizzazione.

L’Organizzazione riterrebbe utile integrare le informazioni richieste al rigo B23, inserendo ulteriori dettagli *“riguardo al contesto urbanistico, economico e geografico (ad esempio in presenza di fenomeno erosivo costiero) per comprendere meglio la reale corrispondenza dell’ambito dove sono localizzate le attività”.*

L’Organizzazione OASI – CONFARTIGIANO, con nota del 14 novembre 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio di settore VG60U.

In particolare, nelle osservazioni pervenute, l’Organizzazione rileva lo stato di crisi in cui verserebbe il turismo balneare nazionale, evidenziando quanto di seguito riportato.

- Diminuzione delle strutture ricettive.

La crisi del turismo sarebbe la causa della *“continua e sempre più repentina diminuzione del numero dei complessi ricettivi”.* Nello specifico il riferimento è all’uscita dal mercato delle strutture ricettive più marginali (piccole pensioni a conduzione familiare), che avrebbero avuto un importantissimo ruolo *“per lo sviluppo della nostra riviera”.* Ne consegue che per *“gli stabilimenti balneari tutto ciò ha comportato negli anni appena trascorsi, e continuerà a comportare per il futuro, un’automatica ed incontrovertibile riduzione di clientela”.*

- Attrezzature detenute per scorta.

A parere dell’Organizzazione, una diretta conseguenza della crisi è rappresentata dall’*“esubero delle attrezzature a disposizione e non più utilizzate che verranno aggiunte a quelle già detenute in deposito come “scorte”*”, per far fronte al rischio di danneggiamenti per atti vandalici, furti e perdite per mareggiate e fortuali.

L’Organizzazione, pertanto, riterrebbe opportuno inserire all’interno del modello l’informazione relativa al numero delle attrezzature *“di scorta”* detenute.

- Percentuale di utilizzo dell’attrezzatura.

L’Organizzazione, considerato che *“le tipologie degli stabilimenti balneari sono obiettivamente molto variegate”*, fa presente che *“gli elementi presi a base per lo “Studio” sono da ritenersi senz’altro insufficienti a condurre a deduzioni con grado di approssimazione vicino alla realtà”.*

A parere dell'Organizzazione, infatti, gli elementi che risulterebbero *“essenziali, per risalire al ricavo di uno stabilimento balneare”*, sarebbero *“la percentuale di utilizzo delle attrezzature ed il modo di utilizzo delle stesse (giornaliero, settimanale, mensile, stagionale)”*. A tal proposito viene fatto notare che tali dati non verrebbero richiesti nello studio di settore, mentre verrebbe richiesto il numero degli abbonamenti, che non inciderebbe sul calcolo.

Considerato quanto sopra, l'OASI – CONFARTIGIANO riterrebbe opportuno inserire all'interno del modello l'informazione relativa alle *“percentuali di utilizzo dell'attrezzatura nei singoli mesi estivi, talché si possano formare dei clusters che tengano conto di medio utilizzo, scarso utilizzo e rilevante utilizzo delle attrezzature”*.

- Sedie a sdraio.

In merito all'indicazione del numero delle attrezzature, l'Organizzazione fa presente che, nei casi in cui oltre ai lettini vengano noleggiate anche le sedie a sdraio, queste ultime *“non possono rappresentare un'ulteriore fonte di ricavi, ma, al contrario, sono causa di una diminuzione degli stessi”*. Tale fenomeno sarebbe riconducibile alla circostanza che le sedie a sdraio vengono noleggiate in alternativa ai lettini ed hanno un prezzo di noleggio inferiore a quello di questi ultimi.

Al riguardo, l'Organizzazione riterrebbe opportuno *“tenere conto nello Studio di Settore e precisare nelle relative Istruzioni e Nota Tecnica che le sedie-sdraio sono usate solo in alternativa ai lettini prendisole e non più in aggiunta ad essi”*.

Da ultimo, l'Organizzazione segnala le seguenti casistiche che, a parere della stessa dovrebbero essere tenute *“in seria considerazione nella revisione dello "Studio" in questione”*:

“a) stabilimenti balneari con territorio retrostante (anche se a volte situati in posizioni centrali) senza adeguata capacità ricettiva;

b) stabilimenti balneari siti in zone periferiche (in tal caso l'assenza o la presenza di parcheggio nelle vicinanze diventa determinante poiché detti stabilimenti, nella quasi totalità, vivono di solo turismo domenicale)”.

In conclusione, L'OASI – CONFARTIGIANO *“auspica che le proposte avanzate dalla categoria possano trovare un positivo accoglimento, evidenziando che il parere favorevole sullo Studio di Settore è subordinato al recepimento delle stesse proposte”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG60U a rappresentare le effettive

modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte dell'Organizzazione FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI - FIPE, si fa presente quanto segue.

Riguardo la presunta rigidità degli indicatori di coerenza, che, relativamente all'attività in questione, non permetterebbe di cogliere appieno fenomeni difficilmente prevedibili (ad esempio le condizioni meteorologiche particolarmente avverse), si rappresenta che il contribuente ha la possibilità di segnalare tale peculiare e anomala situazione nell'apposita sezione di GE.RI.CO., denominata "*Note aggiuntive*".

Il contribuente, inoltre, ha la possibilità di giustificare in fase di eventuale contraddittorio con gli Uffici la presenza di uno scostamento tra la situazione prospettata dallo studio e la propria situazione effettiva. A tal riguardo ci si riserva di valutare, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, di richiamare in merito l'attenzione degli Uffici, alla luce anche di ulteriori informazioni che le organizzazioni interessate vorranno trasmettere.

Da ultimo, si ricorda che nei casi di particolare e localizzata crisi economica, di condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato specifiche zone e di qualsiasi altra problematica che interessi in particolar modo limitate zone territoriali, è possibile investire l'Osservatorio Regionale di competenza.

In relazione alla richiesta di prevedere un nuovo indicatore di coerenza espressivo dell'utilizzazione degli impianti, in termini di relazione tra presenze e capacità degli stessi, si rappresenta che il dato delle presenze, per lo studio in questione, non appare significativo e risulta essere difficilmente riscontrabile.

L'indicatore attualmente previsto ("*Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base*"), dato dal rapporto tra i ricavi dichiarati relativi ai servizi di base e i ricavi di una giornata in alta stagione con pieno utilizzo delle strutture di base, appare il più adeguato per valutare il "*tasso di occupazione*" della struttura.

In merito alla richiesta formulata dalla FIPE relativa alla previsione, all'interno del modello, di una sezione dove inserire informazioni circa l'eventuale esclusività dell'attività svolta presso l'azienda da parte del titolare, ci si riserva di valutarne l'opportunità e l'utilizzabilità, in sede di futura evoluzione.

Per quanto attiene la prospettata utilità, in presenza di lavoratori dipendenti, di specificare l'eventuale rapporto di parentela esistente tra questi ultimi ed il titolare dell'azienda, nell'evidenziare che se ne valuterà la fattibilità e la rilevanza anche alla luce di ulteriore documentazione che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire, si rileva che, ad una prima analisi, tale

specificazione sembrerebbe non necessaria, atteso che una simile informazione potrebbe essere poco rilevante per la costruzione dello studio.

In merito alle osservazioni formulate dalla CNA, si fa presente quanto di seguito riportato.

In relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine ai costi definiti dall'Organizzazione "*senza ricavo*" (spese sostenute *in materia di ordine pubblico, tutela della privacy e della riservatezza dei clienti all'interno delle aree in cui si esercita la loro attività, sicurezza in mare dei clienti e di tutti i bagnanti, della vigilanza e della pulizia delle spiagge in concessione e dello specchio acqueo ad esse antistante*), ci si riserva di fornire eventuali chiarimenti nella prossima circolare relativa agli studi di settore o nelle istruzioni della relativa modulistica, anche a seguito di confronto con le Organizzazioni interessate, al fine di individuare in maniera puntuale le tipologie di costi in argomento.

Per quanto attiene la richiesta di prevedere, all'interno del modello, la possibilità di indicare se i sopra citati servizi sono affidati a terzi, ad esempio cooperative o svolti in modalità consortile con altri concessionari, si anticipa che se ne valuterà l'opportunità e la fattibilità in sede di predisposizione della modulistica, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni interessate.

Con riferimento alla problematica dell'erosione costiera, evidenziata dall'Organizzazione, si ritiene che la peculiarità della criticità, delle possibili soluzioni adottate a livello locale, attesi gli effetti in termini di capacità di produrre ricavi, alla luce anche delle condizioni di concorrenza, mal si presti ad essere colta in fase di elaborazione dello studio.

A tal proposito si fa presente che, alla stregua di altri fenomeni che interessano in modo particolare specifiche aree territoriali, la problematica connessa al fenomeno dell'erosione costiera può essere monitorata più efficacemente dall'Osservatorio Regionale di competenza.

Da ultimo, ci si riserva di valutare l'opportunità di implementare l'informazione relativa alla localizzazione (rigo B23 del modello in vigore per il p.i. 2010) con la richiesta di ulteriori dati, alla luce dell'eventuale ulteriore documentazioni che le Organizzazioni faranno pervenire.

In relazione a quanto rappresentato da parte dell'Organizzazione OASI – CONFARTIGIANO, si fa presente quanto di seguito riportato.

Per quanto attiene la possibilità di integrare il modello con l'informazione relativa al numero delle attrezzature di scorta, si richiama quanto già rappresentato in occasione dell'evoluzione dello studio UG60U.

In particolare, si fa presente che anche lo studio VG60U è stato costruito tenendo presenti le attrezzature in dotazione da parte degli stabilimenti balneari.

La presenza di una dotazione di scorta, infatti, è “*fisiologica*” e comune a tutti i soggetti interessati dallo studio, pertanto non dovrebbe generare distorsioni nell’applicazione dello stesso.

Al fine di evitare possibili equivoci interpretativi, inoltre, anche nelle istruzioni dello studio in questione sarà riportata la precisazione, già presente in quelle del precedente studio UG60U, ovvero che per attrezzature “*in dotazione*” si intendono sia quelle correntemente utilizzate, sia quelle detenute come scorta per far fronte a furti o danneggiamenti dovuti ad eventi meteorologici.

L’Agenzia si riserva tuttavia di valutare l’opportunità di integrare il modello con le informazioni richieste relative al dettaglio delle attrezzature di scorta.

In riferimento alla richiesta di prevedere nel modello l’indicazione delle percentuali di utilizzo dell’attrezzatura con riferimento ai singoli mesi estivi, si ritiene che, ai fini dell’elaborazione dello studio, tale informazione non sia utilizzabile in quanto difficilmente controllabile.

In merito a quanto rappresentato dall’Organizzazione relativamente alle sedie a sdraio che verrebbero noleggiate esclusivamente in alternativa ai lettini, si fa presente che la questione è già stata analizzata in sede di evoluzione dello studio UG60U.

In tale occasione, infatti, era stato fatto presente che la dotazione congiunta di lettini prendisole e di sedie a sdraio è una caratteristica comune alla gran parte dei soggetti interessati, così come l’eventuale utilizzo di entrambi in forma sia congiunta che alternativa.

Per tale motivo è apparso opportuno considerare il numero complessivo delle due tipologie di dotazioni nella costruzione dello studio, sommandole in un’unica variabile. Ne deriva, pertanto, che non è, per lo studio oggetto di analisi, possibile eliminare il numero delle sedie a sdraio dalla regressione ai fini della stima dei ricavi.

Con riferimento alle osservazioni relative agli stabilimenti balneari con territorio retrostante senza adeguata capacità ricettiva e a quelli siti in zone periferiche, si segnala che, al fine di cogliere le differenze legate alla fascia qualitativa del servizio offerto e le differenze connesse all’ubicazione della struttura, sono state utilizzate, per la stima dei ricavi, le tariffe applicate, in bassa e alta stagione, rilevate attraverso il modello studi di settore.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG60U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



FEDERAZIONE
ITALIANA
PUBBLICI
ESERCIZI

STUDIO
P

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Provinciale Settore Governo dell'Accoglimento |
| - 7 NOV 2011 |
| Prot. N° 159940 |

Roma, 4 novembre 2011
Prot. n. 1468

Oggetto: Osservazioni Studio di Settore VG60U

Egregio Dott. Varriale,

a seguito degli incontri avvenuti presso la SOSE, per la presentazione dello studio in oggetto. Le alleghiamo la nota contenente le nostre osservazioni.

Come vede abbiamo posto l'accento su alcune questioni che riteniamo essenziali per le imprese del settore. L'andamento stagionale dei flussi turistici, fortemente collegato alla congiuntura e alle condizioni climatiche, genera significative oscillazioni delle variabili economiche delle quali occorre tener conto. In tale ambito gli indicatori di coerenza costruiti rispetto ad un anno di riferimento rischiano di non rappresentare la rapida evoluzione del mercato.

Nell'auspicio che gli uffici possano accogliere le richieste avanzate è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Edi Sommariva

Allegati n. 1

Dott. Massimo Varriale
Capo Ufficio Studi di Settore
Agenzia Delle Entrate
Roma

R2



Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. 06.58.39.21 - Fax 06.581.86.82
Web: www.fipe.it - Email: info@fipe.it



OSSERVAZIONI ALLO STUDIO VG60U

A. ANALISI DELLA COERENZA

Gli indici di coerenza sono stati costruiti con riferimento alle informazioni relative all'anno 2009.

Le imprese balneari, come tutte le attività turistiche, sono fortemente sensibili all'andamento della congiuntura e più di altre sono particolarmente esposte alla situazione delle condizioni meteorologiche.

La struttura organizzativa delle imprese (personale, attrezzature, servizi, ecc.) è modellata sulla base della domanda attesa e non sulla base della domanda effettiva.

Ne consegue che non sono da considerarsi anomali eventuali disallineamenti tra *capacità produttiva* e *produzione* effettivamente realizzata.

Gli indici di coerenza utilizzati in funzione di benchmark possono risultare inadeguati se costruiti sulla base di variabili che risentono dei fenomeni sopra richiamati.

E' quanto accade nel caso del **valore aggiunto lordo per addetto stagionale**, delle **giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base** e dell'**incidenza dei costi e spese sui ricavi**.

In tutti i casi specifiche condizioni meteorologiche e particolari andamenti territoriali della domanda turistica possono produrre scostamenti dai valori di benchmark elaborati a partire da situazioni oggettivamente diverse quali sono quelle dell'anno di riferimento.

A tal fine è opportuno l'inserimento di un indicatore di utilizzazione degli impianti dato dalla relazione tra presenze e capacità degli impianti.

In aggiunta a ciò l'indicatore "**Valore aggiunto lordo per addetto stagionale**", nel caso delle ditte individuali, è neutrale rispetto all'apporto di lavoro prestato dal titolare. A tal fine si rende necessario prevedere, in fase di rilevazione dei dati, specifici campi in cui annotare se il titolare presta l'attività in via esclusiva nell'azienda.

B. ALTRE CONSIDERAZIONI

Ai fini di una migliore valutazione dei risultati dello studio sarebbe utile qualificare il lavoro dipendente anche sotto il profilo del rapporto di parentela con il titolare/socio dell'impresa.

La presenza di lavoratori dipendenti che hanno rapporti di parentela, in particolare se figli, con il titolare/socio dell'impresa potrebbero far cambiare prospettiva nella valutazione delle performance economiche dell'azienda (ad esempio il livello del reddito e l'incidenza delle spese per lavoro dipendente sui ricavi).

C. CRISI

La stagione turistica 2011 è stata particolarmente difficile per il turismo di origine interna che, come è noto, rappresenta la quota maggioritaria di domanda turistica, in particolare nel segmento balneare.

Le nostre stime, in linea con quelle diffuse dall'Osservatorio del turismo, danno una flessione delle presenze turistiche italiane del 7,2% nel periodo giugno-settembre ed un calo della spesa del 6,8% a prezzi correnti.



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel. (06) 441881
Fax (06) 44249511-513-518-516 - e-mail cna@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. + 322 2307442-429
Fax + 322 2307219 - e-mail bruxelles@cna.it

Indirizzo Internet: www.cna.it

STUDIO
JK

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'accertamento |
| 15 NOV 2011 |
| 164822 |

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore
e mail:
dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni Studio di settore VG60U
93.29.20 - Gestione sbailimenti balneari: marittimi, lacuali e
fluviali.

Vostra richiesta prot. n°. 2011/155403 del 27 ottobre 2011.

La scrivente associazione di settore in rappresentanza dei concessionari demaniali marittimi aventi finalità turistico ricreative nell'esprimere le osservazioni allo Studio di settore VG60U introduce, preliminarmente, una ricognizione giuridica (condivisa unitariamente con la larga maggioranza delle altre associazioni nazionali di settore) sull'attuale situazione normativa riguardante le imprese balneari italiane

1. Premessa

Il Senato della Repubblica, anche a seguito di una indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, ha approvato all'unanimità nella seduta del 5 maggio 2011 un ordine del giorno con il quale ha chiesto al Governo (che lo ha accolto), di impegnarsi ad agire presso la Commissione europea per rappresentare la peculiarità del sistema delle imprese turistico-balneari italiane, che impedisce di applicare ad esse la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Ciò a seguito della più approfondita ponderazione del problema, nato con la procedura di infrazione n. 4908/2008 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, a cui ha contestato un atteggiamento discriminatorio e ha chiesto di adeguare il procedimento di rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime per usi turistico-ricreativi al principio della libertà di stabilimento.

Tale richiesta è stata in parte soddisfatta con l'art. 1, c. 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, in parte lo sarà con l'art. 11 del disegno di legge comunitaria 2010, approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio scorso e trasmesso al Senato per la seconda lettura. Quest'ultimo progetto prevede inoltre una delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

Di recente, il Parlamento europeo con la Risoluzione del 27 settembre 2011 (2010/2206/INI) sul turismo, al punto 56, nel ribadire l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee, ha invitato:

- *"la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva";*

- *"gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore".*

Il Parlamento europeo con questa Risoluzione *"ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela"*.

Una ulteriore attenzione, anche alla luce di questa importante Risoluzione del Parlamento europeo, a tutte le implicazioni di ordine economico generale, di ordine gestionale e di ordine giuridico per le imprese del settore deve essere pertanto richiesta, formalmente dal Governo italiano, alla Commissione europea, sulla base delle considerazioni e delle argomentazioni seguenti.

2. La inesistenza di disposizioni interne che pregiudicano direttamente la possibilità di accesso al mercato di riferimento da parte degli operatori economici dell'Unione Europea.

Le norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al diritto di stabilimento e la direttiva sul mercato interno dei servizi si volgono a consentire ad ogni persona fisica o giuridica la possibilità di partecipare in modo stabile e continuo alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine.

La Commissione europea, con la procedura di infrazione n. 4908\2008, ha contestato all'Italia la violazione di tali disposizioni con riferimento alla normativa interna in tema di rilascio delle concessioni demaniali marittime.

Al riguardo si può affermare che nella disciplina italiana relativa all'uso del demanio marittimo non è presente alcuna disposizione che riservi ai cittadini italiani siffatto uso.

Nel tempo l'ordinamento italiano, con il diritto di insidenza prima (art. 37, 2° comma del C.d.N.) e con il rinnovo automatico poi (art.10 legge 88/2001), si è solo preoccupato di rendere possibile un legame stabile con il territorio costiero e di sviluppare un moderno spirito imprenditoriale in quegli operatori del settore, che, nella loro intrapresa economica, sono stati per lungo tempo condizionati e limitati dalla precarietà del titolo che legittimava l'uso del bene di proprietà pubblica.

Ciò sia nell'interesse del sistema economico nel suo complesso, sia in risposta alle specifiche esigenze delle imprese balneari, le quali sono caratterizzate dal fatto che, per esercitare la loro attività, non possono fare a meno dei beni pubblici del demanio marittimo e perciò sono prive di qualsiasi mobilità territoriale, abbisognando comunque di una organizzazione stabile e proiettata nel tempo.

Siché per qualsiasi impresa turistico-balneare perdere la concessione demaniale significa perdere la propria azienda, nei suoi fattori materiali e immateriali, e con essa la possibilità di svolgere la propria attività.

3. Partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, esigenze pubbliche imperative e rapporto concessorio.

Sulla base dell'art. 345 TFUE, che "lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri", si può sostenere che rientra nella competenza dell'ordinamento statale la regolazione dei principi di gestione e di tutela dei beni oggetto di appropriazione da parte di soggetti pubblici e privati.

Occorre allora rammentare che nel sistema italiano i beni demaniali marittimi rientrano necessariamente tra quelli di proprietà pubblica, non solo in quanto delimitano il confine territoriale e la linea doganale dello Stato, nonché dell'Unione europea, ma anche perché "beni comuni", cioè strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini (Cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, sent. 18 febbraio 2011, n. 3938). Tali beni, di per se idonei a soddisfare i c.d. "pubblici usi del mare", hanno ottenuto una maggiore valorizzazione dall'insistenza sugli stessi di una impresa turistico-balneare, ottemperando al principio di più proficua utilizzazione di cui all'art. 37 Cod. Nav, in ragione della sua diffusa rilevanza sociale, e come confermato da recenti pronunciamenti giurisprudenziali amministrativi.

Proprio a motivo dell'esistenza di imprese, e visti i forti legami esistenti tra ambiente, paesaggio, assetto territoriale e turismo costiero, l'uso turistico-balneare, determinando la più proficua utilizzazione del bene pubblico, è stato sin dall'inizio accompagnato dall'affidamento ai soggetti imprenditoriali intestatari delle relative concessioni demaniali di rilevanti compiti, relativi :

- alla salvaguardia della pubblica incolumità, a cui essi provvedono con l'istituzione del servizio di salvataggio e la segnalazione obbligatoria delle condizioni meteo-marine del conseguente rischio per i bagnanti, su preciso incarico delle autorità competenti in materia e dunque in loro sostituzione;
- alla cura dell'igiene e della sanità pubblica, alle cure salsoiodiche e di elioterapia ;
- alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente costiero, particolarmente fragile e ricco di preziose risorse naturali;
- alla conservazione del bene pubblico concesso, esposto ad un uso intenso e diffuso che ne mette sempre più a rischio l'integrità, fondamentale anche per l'equilibrio e la difesa del territorio retrostante.

Si tratta di attività spettanti in principio alle autorità pubbliche dunque di attività che partecipano all'esercizio di pubblici poteri, in quanto tali non rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Esse sono sussidiariamente svolte dall'impresa concessionaria ex art. 118, 4° comma, della Costituzione Italiana.

In ogni caso si tratta di compiti volti a far fronte ad esigenze imperative connesse ad interessi generali, quali la tutela e la conservazione di beni ambientali, la tutela della incolumità pubblica, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale italiano, ma anche la tutela del consumatore e la garanzia della elevata qualità dei servizi turistico-balneari svolti sul demanio marittimo italiano, che "costituisce il principale vantaggio comparativo del prodotto turistico europeo" (v. risoluzione del Parlamento europeo n. 2010/C45 E/01 del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle Regioni costiere).

Ciò richiede che il rapporto tra l'amministrazione pubblica e il concessionario balneare risponda ai principi della massima fiducia e della leale collaborazione, sicché l'amministrazione pubblica, responsabile, da un lato, della gestione del bene e, dall'altro, del perseguimento dei predetti interessi generali, è spinta a continuare in quel rapporto concessorio che già ha dato prova di soddisfare le predette esigenze pubbliche imperative. Nel caso in cui un rapporto concessorio non sia più conforme al pubblico interesse, l'amministrazione ha sempre il potere di revocare o dichiarare la decadenza del titolo legittimante l'uso del demanio marittimo.

4. L'assenza di barriere di ingresso al mercato, il principio di non discriminazione, la non scarsità dei beni demaniali marittimi.

La direttiva 123/2006/Ce sul mercato interno dei servizi (o più semplicemente direttiva servizi) si volge in via generale a consentire l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile di una impresa in uno Stato membro diverso dal proprio e a tal fine prevede una **durata illimitata** della autorizzazione (art. 11), ove questa sia richiesta e necessaria.

L'art. 12 di quella direttiva, invece, considera e disciplina in maniera diversa i casi in cui "il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali", imponendo che l'autorizzazione sia rilasciata per una "durata limitata adeguata" e soprattutto vietando sia la procedura di rinnovo automatico sia la possibilità di "accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

Sul punto, in primo luogo, si insiste nell'affermazione che l'ordinamento italiano non impedisce l'accesso al mercato di nuovi operatori, italiani o appartenenti ad altri Stati membri Ue, nel rilascio delle concessioni demaniali marittime. Con riferimento ad esse le normative italiane già prevedono una procedura e criteri di comparazione tra più domande di concessione in concorso tra loro (v. lo stesso art. 37 Cod. Nav. con riferimento alle "nuove" concessioni e l'art. 18 del regolamento di attuazione dello stesso Codice).

Ma quel che occorre evidenziare è che il mercato di tali concessioni non può dirsi esaurito, visto che finora soltanto il 25% delle spiagge italiane destinate alla balneazione risulta affidato in concessione (cfr. dati della "Campagna informativa per la pianificazione della sicurezza balneare" condotta dalla Società nazionale di Salvamento in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Tutto ciò porta a concludere che il demanio marittimo italiano ad uso turistico-ricreativo non può considerarsi **risorsa naturale scarsa** e dunque il rilascio delle concessioni per uso turistico-ricreativo non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 123/2006/Ce sul mercato interno dei servizi.

5. Struttura concorrenziale del mercato delle concessioni demaniali

Le imprese balneari che sono entrate nel mercato delle concessioni demaniali a seguito dell'esercizio della libertà d'iniziativa economica sono molteplici. Il loro numero si aggira intorno alle 30.000 unità e la maggior parte di esse sono piccole e medie imprese, o addirittura microimprese, quasi sempre a gestione familiare. Ciò trova conferma anche nei dati relativi alla consistenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, elaborati dal Ministero dei Trasporti, sia pure con riferimento all'anno 2003. Secondo quei dati, il 54% delle concessioni rilasciate riguarda una superficie inferiore ai 1.000 metri quadri, il 37,4% una superficie compresa tra i 1.000 e i 5.000 metri quadri, l'8% una superficie compresa tra i 5.000 e i 20.000 metri quadri e soltanto lo 0,58% una superficie superiore ai 20.000 metri quadri.

In proposito non è fuor di luogo rammentare quanto la Commissione europea nel 2008 nello "Small Business Act per l'Europa" ha affermato in ordine al ruolo insostituibile delle Pmi "in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali" e alla necessità di una svolta decisiva nella politica dell'Ue verso le Pmi pur nel presupposto che "a livello nazionale e locale, i modelli di funzionamento delle Pmi variano molto, così come la natura stessa di queste imprese (comprendenti artigiani, microimprese, imprese familiari, dell'economia sociale, ...). Una politica che miri ad affrontare le necessità delle Pmi deve dunque saper riconoscere questa diversità e rispettare fino in fondo il **principio di sussidiarietà**. In questo contesto è utile ricordare che le circa 30.000 concessioni demaniali ad uso turistico - balneare producono una occupazione diretta (concessionari e familiari) stimabile attorno alle 100.000 unità.

Anche la legge quadro italiana sul turismo n. 135 del 2001, oltre ad aver riconosciuto la natura di impresa degli stabilimenti balneari, ha affermato che la Repubblica "sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle Piccole Medie Imprese".

- Seguendo tale linea l'ordinamento italiano si è mosso nell'intento di:
- conservare un assetto delle imprese balneari in sintonia con l'identità culturale e lo stile di accoglienza non anonimo, ma personalizzato, tipico della realtà italiana che comporta la fidelizzazione del frequentatore dando continuità e possibilità di crescita e trasformazione positiva ed occupazionale a queste imprese;
- rafforzare la cultura imprenditoriale nel comparto del turismo costiero e balneare in particolare;
- perseguire di conseguenza uno sviluppo ed un consolidamento delle imprese balneari, garantendo loro un congruo orizzonte temporale, così come ad ogni altra impresa.

Sulla base di quanto premesso non si può fare a meno di osservare che le argomentazioni svolte dalla Commissione europea negli atti relativi alla procedura di infrazione n. 4908\2008 sono improntate ad uno stretto formalismo giuridico, lontano dalla conoscenza della realtà materiale che tratta e dai suoi stessi intendimenti espressi nello "Small Business Act per l'Europa".

6. Il principio di legittimo affidamento, il principio di ragionevolezza e quello di proporzionalità.

Nella sua Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (Guce C 121, del 29 aprile 2000), la Commissione europea afferma che: *"il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario e adeguato rispetto agli scopi perseguiti. Uno Stato membro, infatti, nella scelta dei provvedimenti da adottare, deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l'esercizio di una attività economica. Il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario; la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione"*.

Occorrerebbe però precisare che per le imprese balneari operanti in Italia, che pensavano di avere davanti a sé un orizzonte temporale ben più lungo del 2015, non si tratta solo di remunerare i capitali investiti, ma anche di non veder dissolta l'attività peculiare e creativa che essi hanno realizzato e con cui hanno contribuito a costituire e a conservare un patrimonio culturale e sociale tipico, anzi unico, delle coste italiane. Esso, che costituisce l'attrattiva principale delle destinazioni turistiche italiane, va messo a frutto, valorizzato per singolo territorio e non può correre il rischio di essere disperso periodicamente come vorrebbe l'art. 12 della "direttiva servizi".

L'assolutizzazione o l'applicazione rigida dei principi comunitari invocati nel caso in questione comporta innanzitutto una violazione del legittimo affidamento ed una compressione del diritto di impresa delle entità imprenditoriali esistenti, le quali, come detto, non possono prescindere dal contesto territoriale nel quale sono nate, a differenza di altre attività imprenditoriali, e non possono dunque considerarsi ristorate per la perdita della propria identità imprenditoriale neppure con il riconoscimento di un indennizzo.

Le imprese turistico-balneari hanno costruito per la collettività una dotazione di beni patrimoniali seguendo determinate regole. Soltanto ora viene sostenuto che le regole da applicare sono altre e si impone con il rispetto delle regole "giuste" una riduzione della sfera giuridica degli operatori.

7. Conclusioni

Nelle osservazioni che precedono si è cercato di mettere in evidenza la specificità delle attività svolte dagli stabilimenti balneari e da tutte le imprese turistico-ricreative operanti sul demanio marittimo in regime di concessione. Si è già rilevato che si tratta di imprese, cui sono stati affidati compiti di norma svolti dalle autorità pubbliche e perciò esse andrebbero ritenute escluse dall'applicazione delle norme sul diritto di stabilimento, direttiva servizi inclusa.

Si osserva ora che esse presentano una forte analogia con i soggetti svolgenti "servizi privati di sicurezza", i quali sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi in forza dell'art. 2 comma 2, lettera k) della direttiva stessa. Le imprese turistico-balneari svolgono infatti importanti compiti:

- 1) in materia di ordine pubblico, tutela della privacy e della riservatezza dei clienti all'interno delle aree in cui si esercita la loro attività;
- 2) in materia di sicurezza in mare dei clienti e di tutti i bagnanti, ciò in applicazione di specifiche norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché in esecuzione delle ordinanze balneari diramate dall'Autorità marittima e dai Comuni costieri a salvaguardia della incolumità e della salute dei bagnanti.

E' opportuno anche rammentare che le concessioni demaniali marittime non sono concessioni di servizi, ma "concessioni di beni pubblici". Ciò è stato riconosciuto a livello nazionale dalla Corte dei Conti nella Decisione nr. 28, del 2 dicembre 2008, laddove afferma che le concessioni demaniali marittime attribuiscono al concessionario "facoltà assimilabili a quelle proprie dei diritti reali di godimento su cosa altrui", e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 ottobre 2007 (causa 174/06) quando assimila le stesse concessioni a locazioni di beni immobili.

Quel che accomuna le Corti, che pur giungono a conclusioni non coincidenti, è la considerazione del bene demaniale come elemento centrale del rapporto concessorio, il che richiama la riserva di competenza nazionale in materia di proprietà, secondo il già citato articolo 345 del TFUE in base al quale "il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri."

In conclusione, per evitare che prima venga paralizzato e poi scardinato un settore economico rilevante e stimolante

per l'economia italiana che ne caratterizza, da oltre un secolo, un importantissimo segmento del suo turismo, il Governo italiano dovrà chiedere alla Commissione Europea di riconoscere:

- che non esiste nella disciplina delle concessioni demaniali marittime una discriminazione né palese, né dissimulata nei confronti di operatori appartenenti ad altri Stati membri;
- che le attività svolte dagli operatori balneari devono ritenersi escluse dal campo di applicazione della direttiva servizi per le ragioni sopra illustrate;
- che in ogni caso al settore turistico-balneare non si applica l'art. 12 della direttiva servizi, in quanto esistono in Italia larghe possibilità di accedere al mercato delle concessioni vista la estensione delle spiagge ancora non concesse.

Nel contempo i sindacati di categoria del settore delle imprese della balneazione che condividono le premesse fin qui fatte ritengono urgente che il Governo italiano senza indugio, utilizzando la normativa di recepimento della Direttiva Servizi, dichiarati con decreto interministeriale ex articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, l'esclusione dalla evidenza pubblica delle imprese turistico-ricreative, previa immediata richiesta di deroga all'Unione Europea e adottati ogni ulteriore provvedimento idoneo ad evitare la distruzione di un settore economico vitale e competitivo che conta 30.000 piccole e medie imprese con oltre 100.000 addetti diretti, artefici, sino ad oggi, di sviluppo ed eccellenza per il nostro Paese.

Osservazioni.

La scrivente associazione, alla luce dell'attuale situazione normativa e della totale incertezza per il futuro avvertita dalle attuali imprese segnala lo stato di crisi del settore che si avverte:

- **nella riduzione degli investimenti** : per le attrezzature di spiaggia (sdraio, lettini, ombrelloni,...) " congelati " nella passata stagione 2011 e che già si evidenziavano dal 2010 con una sostanziale diminuzione dell'abituale "tesoretto" (circa 10-15 mila euro ad azienda balneare in media ogni anno), con un picco d'aumento ogni circa 4-6 anni), derivato da un sano esercizio d'impresa del settore turistico-balneare.
- **nel calo dell'occupazione del comparto turistico** : che nel 2011 registra ancora posti di lavoro in meno. con una perdita di quasi 88mila posti, che significa un calo dell'occupazione dipendente dello 0,7%, inferiore al meno 1,5% del 2010 ma ancora in perdita.
Nei servizi al turismo, infatti, si conta complessivamente un calo dell'occupazione dello 0,4%, con una maggiore sofferenza e con una perdita di circa l'1%, per alberghi, ristoranti e servizi turistici.
- **nell'aumento dei costi senza ricavo** : in materia di ordine pubblico, tutela della privacy e della riservatezza dei clienti all'interno delle aree in cui si esercita la loro attività;
in materia di **sicurezza in mare** dei clienti e di tutti i bagnanti, **della vigilanza e della pulizia** delle spiagge in concessione e dello specchio acqueo ad esse antistante, ciò in applicazione di specifiche norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché in esecuzione delle ordinanze balneari diramate dall'Autorità marittima e dai Comuni costieri a salvaguardia della incolumità e della salute dei bagnanti.

A tale riguardo è opportuno che sia chiarito nelle istruzioni ai modelli come devono essere collocati tali costi nei righi al fine di evitare diversi comportamenti delle imprese. Ciò soprattutto tenendo conto che sempre più tali costi/servizi sono affidati a terzi (es.: cooperative e/o consorzi che gestiscono servizi plurimi ed indistinti

Detti servizi, inoltre, qualora vengano affidati a terzi [ad esempio cooperative e/o società che effettuano il servizio di salvamento e/o di pulizia , il cui ricorso da parte del concessionario in molti casi avviene anche in modalità consortile con altri concessionari]potrebbe essere evidenziato nello Studio di settore;

- **nei fenomeni di erosione costiera** : i cordoni costieri della nostra penisola martoriati dalle mareggiate, ripropongono anche in piena stagione estiva, il gravissimo problema dell'erosione costiera. Il ritardo di interventi strutturali per il ripristino dei luoghi e delle spiagge aumenta la gravità del fenomeno che nell'ultimo decennio ha assunto caratteri davvero preoccupanti. Le violente mareggiate che imperversano lungo i litorali ripropongono puntualmente in tutta la sua gravità il problema, mettendo nuovamente in ginocchio quasi tutte le meravigliose spiagge e gli stabilimenti balneari dei noti e meno noti comuni rivieraschi. In molti tratti di litorale non c'è più sabbia ed in molti casi il mare ha portato via con sé anche le strutture precarie di contenimento, provocando nuovi seri danni ambientali ed enormi danni economici soprattutto agli operatori balneari.

Inoltre,

- **sulla terminologia** utilizzata dallo Studio di settore, vista la complessità delle imprese balneari che si diversificano, per citarne alcune, in concessioni con stabilimento balneare, con stabilimento balneare e posa ombrelloni, con solo posa ombrelloni, ecc... sarebbe opportuno, ad avviso della scrivente, ricorrere al termine **concessione** indicandone contestualmente le forme e/o le tipologie di ~~scu~~ le stesse si avvalgono;
- **sulla localizzazione**, rispetto ai due casi previsti nel rigo B23 (1: area ad alta vocazione turistica e 2: area a normale vocazione turistica) andrebbero inserite delle ulteriori specifiche di dettaglio riguardo al contesto urbanistico, economico e geografico (ad esempio in presenza di fenomeno erosivo costiero) per comprendere meglio la reale corrispondenza dell' ambito dove sono localizzate le attività.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento con l'occasione si inviano i migliori saluti.

Roma, 07 novembre 2011

Il Coordinatore nazionale
CNA balneari
Cristiano TOMEI



CONFARTIGIANATO SERVIZI E TERZIARIO
OASI-CONFARTIGIANATO - OPERATORI ASSOCIATI SPIAGGE ITALIANE

PROT.

2011/167384

PARERE STUDIO SETTORE VG60U

GESTIONE DI STABILIMENTI BALNEARI: MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI

Ai fini della revisione dello Studio di Settore riguardante gli stabilimenti balneari (VG60U) è fondamentale far rilevare la crisi del turismo balneare nazionale, dovuto sia alla congiuntura economica sia alle proposte turistiche che si aprono quotidianamente su tutto il mondo.

DIMINUZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

La crisi del turismo ha provocato un fenomeno emerso da qualche anno che, al momento, pare irreversibile: consiste nella continua e sempre più repentina diminuzione del numero dei complessi ricettivi.

Detto fenomeno è dovuto all'uscita dal mercato delle strutture ricettive più marginali cioè piccole pensioni a conduzione familiare, le quali, peraltro, hanno giocato un ruolo fondamentale nel passato per lo sviluppo della nostra riviera, ma che rappresentano ancora oggi la maggior parte di tutte le strutture esistenti.

Ebbene tali strutture non riescono più a sopportare i sempre maggiori oneri di gestione e soprattutto non sono in grado di far fronte alle ingenti spese necessarie, ed ormai inderogabili, per la ristrutturazione e/o per l'adeguamento alle norme di legge degli impianti, fra cui il più importante è quello antincendio, trovando più conveniente il cambio di destinazione in fabbricati ad uso civile abitazione al di fuori dall'orbita turistica.

Per gli stabilimenti balneari tutto ciò ha comportato negli anni appena trascorsi, e continuerà a comportare per il futuro, un'automatica ed incontrovertibile riduzione di clientela.

ATTREZZATURE DETENUTE PER SCORTA

Diretta conseguenza sarà pertanto un esubero delle attrezzature a disposizione e non più utilizzate che verranno aggiunte a quelle già detenute in deposito come "scorte": infatti è noto che sulla riviera romagnola l'attività di stabilimento balneare è svolta all'aperto e con libero accesso, a chiunque anche nelle ore notturne, con conseguente possibilità di danneggiamenti per atti vandalici, di furti, oltre che di perdite per mareggiate e fortuali, talchè si rende assolutamente necessario disporre di attrezzature di scorta.

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma • Tel. 06.70374440 - Fax 06.77202872
www.confartigianato.it • alessandra.cala@confartigianato.it

RETE
IMPRESE ITALIA

PERCENTUALE DI UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA

Occorre comunque tenere conto che le tipologie degli stabilimenti balneari sono obiettivamente molto variegate e dobbiamo purtroppo far presente che gli elementi presi a base per lo "Studio" sono da ritenersi senz'altro insufficienti a condurre a deduzioni con grado di approssimazione vicino alla realtà; ciò contrariamente a quanto accade per altre attività che possono presentare elementi ben più pregnanti e rappresentativi quali, ad esempio, il "costo del venduto", il "consumo di energia", ecc..

Così, ad esempio:

- uno stabilimento balneare di grandi dimensioni potrebbe non essere dotato di un'elevata consistenza di attrezzature (in tal caso la superficie, oggi tenuta in grande considerazione, rappresenterebbe un dato inutile);

- uno stabilimento balneare con molte attrezzature potrebbe utilizzare le stesse in percentuale molto esigua. (in tal caso il numero dell'attrezzatura, oggi tenuta in grande considerazione, rappresenterebbe un dato che, da solo, non può essere rappresentativo per la determinazione del ricavo);

- uno stabilimento balneare, con parcheggio retrostante e posto in realtà cittadine, potrebbe lavorare notevolmente con gli affitti domenicali e stagionali e con pochi affitti settimanali;

- uno stabilimento balneare, senza parcheggio retrostante, e posto in realtà cittadine, potrebbe lavorare con gli affitti per la maggior parte stagionali e con scarso numero di abbonamenti giornalieri e settimanali;

- uno stabilimento balneare con numerosi alberghi nel territorio retrostante avrà molti abbonamenti durante l'intera stagione di cui molti abbonamenti settimanali.

Gli esempi potrebbero senza dubbio continuare, ma è evidente che la percentuale di utilizzo delle attrezzature ed il modo di utilizzo delle stesse (giornaliero, settimanale, mensile, stagionale) risultano essere essenziali, per risalire al ricavo di uno stabilimento balneare, ma tale dato non è richiesto nello studio di settore: è richiesto il numero degli abbonamenti, ma non incide sul calcolo.

Si ritiene dunque necessario segnalare i seguenti casi che, a parere della scrivente, è importante siano tenuti in seria considerazione nella revisione dello "Studio" in questione:

- a) stabilimenti balneari con territorio retrostante (anche se a volte situati in posizioni centrali) senza adeguata capacità ricettiva;
- b) stabilimenti balneari siti in zone periferiche (in tal caso l'assenza o la presenza di parcheggio nelle vicinanze diventa determinante poiché detti stabilimenti, nella quasi totalità, vivono di solo turismo domenicale).

Ciò premesso,

si propone quanto segue

1. Attrezzature di scorta: nello Studio di Settore, sarebbe opportuno che fosse richiesto il numero delle "attrezzature utilizzate" e non il numero di quelle "in dotazione", poiché, per le ragioni sopra citate, sulla riviera romagnola ogni stabilimento balneare possiede attrezzature di scorta destinate esclusivamente a sostituire attrezzature che possono rompersi, andare disperse in seguito a mareggiate od essere danneggiate o rubate. Dette attrezzature di scorta rappresentano mediamente un 15-20% del totale delle attrezzature in dotazione.



CONFARTIGIANATO
IMPRESE ITALIA

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma • Tel. 06.70374440 - Fax 06.77202872
www.confartigianato.it • alessandra.cala@confartigianato.it

Detto assunto è stato recepito da codesta Amministrazione Finanziaria, inserendolo dal 2009 nelle istruzioni al rigo B 20 dello Studio di Settore in argomento.

Sarebbe invece necessario indicarlo chiaramente nello Studio di Settore.

Si chiede: che sia prevista nello Studio di Settore l'indicazione del numero delle attrezzature "di scorta".

2. **Percentuale di utilizzo delle attrezzature**

Non è possibile uniformare tutte le tipologie di stabilimenti balneari sopra citati, enormemente differenziati fra loro, non tenendo conto della percentuale di utilizzo dell'attrezzatura e, di fatto, rendendo uguali, ad esempio, due stabilimenti balneari con uguale superficie ed uguale numero di attrezzature, dove però uno utilizza l'attrezzatura all'80%, mentre l'altro la utilizza al 40%: uno dei due guadagna la metà dell'altro: ebbene oggi lo studio di settore li equipara!

Si chiede: che sia prevista nello Studio di Settore l'indicazione delle percentuali di utilizzo dell'attrezzatura nei singoli mesi estivi, talchè si possano formare dei clusters che tengano conto di "medio utilizzo", "scarso utilizzo" e "rilevante utilizzo" delle attrezzature.

3. **Sedie a sdraio:** nell'indicazione del numero delle attrezzature, nei casi in cui vengono noleggiati oltre ai lettini anche sedie-sdraio (come nella stragrande maggioranza dei casi, poiché non risulta che esistano ancora stabilimenti balneari che noleggiano solo sedie-sdraio), queste ultime non possono rappresentare un'ulteriore fonte di ricavi, ma, al contrario, sono causa di una diminuzione degli stessi.

Infatti, avendo le sedie-sdraio un prezzo di noleggio inferiore a quello dei lettini, oggi vengono noleggiate quasi esclusivamente per il turismo sociale convenzionato, e, in ogni caso, vengono noleggiate in alternativa ai lettini prendisole: pertanto, quando vengono noleggiate sedie-sdraio, restano inutilizzati i lettini prendisole. E' il caso di precisare che sulla riviera romagnola, dove gli ombrelloni sono piuttosto ravvicinati l'uno all'altro, vengono noleggiati sotto ad ogni ombrellone non più di due pezzi fra lettini o sedie-sdraio.

Si chiede: tenere conto nello Studio di Settore e precisare nelle relative Istruzioni e Nota Tecnica che le sedie-sdraio sono usate solo in alternativa ai lettini prendisole e non più in aggiunta ad essi.

In conclusione, OASI-Confartigianato, come già precisato in occasione delle precedenti revisioni dello studio, ritiene che i correttivi sopra descritti siano indispensabili affinché lo Studio di Settore VG60U sia effettivamente aderente alla realtà delle imprese del comparto.

OASI-Confartigianato, pertanto, auspica che le proposte avanzate dalla categoria possano trovare un positivo accoglimento, evidenziando che il parere favorevole sullo Studio di Settore è subordinato al recepimento delle stesse proposte.

Roma, 14 novembre 2011

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma • Tel. 06.70374440 - Fax 06.77202872
www.confartigianato.it • alessandra.cala@confartigianato.it



CONFARTIGIANATO
IMPRESA ITALIA

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG68U

(Trasporti di merci su strada e servizi di trasloco)

Codici attività:

49.41.00 - Trasporto di merci su strada;

49.42.00 - Servizi di trasloco.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG68U (evoluzione dello studio di settore UG68U), con nota prot. n. 114926 del 27 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 9 settembre 2011 e 14 ottobre 2011, sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ANITA;
- CNA;
- CNA FITA;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;

- CONFARTIGIANATO TRASPORTI;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFETRA;
- CONFTRASPORTO.

In data 21 novembre 2011 è stata incontrata l'ANITA per un ulteriore momento di confronto in relazione al prototipo dello studio VG68U.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'ANITA, con nota del 4 novembre 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni sullo studio VG68U (evoluzione dello studio UG68U).

In particolare l'Organizzazione ha evidenziato quanto di seguito esposto.

Nel quadro D – *“Elementi specifici dell'attività”*, andrebbe rilevato, tra i costi specifici, anche quello che riguarda il costo degli pneumatici, che rappresenta una voce di costo tipica delle imprese di autotrasporto.

La variabile Z10 – *“Noleggio di autocarri con autista”* (da inserire nella sezione *“Altri elementi specifici”* del Quadro D) andrebbe eliminata in quanto il *“noleggio di autocarri con autista”* non è consentito dalle vigenti normative. Più precisamente, nel trasporto di merci su strada è consentita *“la sola locazione del veicolo senza conducente, con i limiti e le condizioni stabilite nell'art. 84 del Codice della Strada”*.

L'indicatore *“Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”*, dato dal rapporto tra i costi sostenuti per l'acquisto di gasolio o benzina e i relativi litri consumati durante il periodo d'imposta, non fornirebbe dati indicativi *“che possano ragionevolmente essere utili alla finalità della coerenza”*; pertanto, ne viene richiesta l'eliminazione.

L'Organizzazione richiede, infine, l'introduzione di un nuovo correttivo per le imprese che effettuano trasporti internazionali, in modo da tener conto dei tempi di attesa per l'attraversamento di tunnel o trafori, in prossimità dei quali sussiste una regolazione del flusso del traffico.

L'Organizzazione CNA – FITA, con nota del 10 novembre 2011, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito al prototipo dello studio in oggetto.

“I parametri del modello” sarebbero *“non perfettamente coerenti con la realtà operativa delle imprese”*. Ulteriormente, questi non rifletterebero alcuni aumenti particolarmente sensibili registrati recentemente per le più importanti categorie di costi tra i quali quelli per pneumatici e premi di assicurazione. In particolare la CNA Fita sottolinea l'impatto sui costi di esercizio della recente introduzione di un contributo ecologico per lo smaltimento degli pneumatici

fuori uso (ai sensi del DM 11/04/2011 n. 82). L'organizzazione richiede, quindi, un adeguamento della funzione di regressione per tener conto degli aumenti registrati nelle principali voci di costo ed allega le seguenti tabelle:

- contributo ecologico;
- analisi voci di costo al 30 settembre 2011;
- incidenza percentuale voci di costo (con evidenza di assicurazioni, pneumatici, carburante);
- chilometri percorribili nel rispetto dei tempi di guida e riposo e della velocità;
- costo del dipendente al 1° Settembre 2011.

L'organizzazione chiede inoltre, con riferimento alle imprese che svolgono attività internazionali in prossimità dei valichi di confine e/o portuali, *“di introdurre una percentuale, indicativamente del 5%, di tara sul chilometraggio complessivo di tali imprese a seguito dei frequenti spostamenti a vuoto determinati dalle specificità di tali attività”*.

L'Organizzazione Confartigianato Trasporti con nota del 16 novembre 2011 ha espresso parere positivo sullo studio in oggetto.

L'Organizzazione ha condiviso le proposte avanzate nel corso delle riunioni sul prototipo dello studio VG68U. Tali proposte riguardano:

- la modifica della variabile Z10 in *“Noleggio di veicoli (% di ricavi)”* ed il relativo inserimento in *“Altri elementi specifici”* del quadro D;
- l'introduzione di una nuova variabile nel quadro D – *“Elementi specifici dell'attività”*, nella sezione dei costi specifici, destinata ad accogliere i costi sostenuti per l'acquisto di pneumatici comprensivi del contributo per lo smaltimento.

L'Organizzazione rileva il marcato aumento dei costi per gli pneumatici, anche dovuto alla introduzione del citato contributo, nonché di quelli derivanti dal pagamento di premi assicurativi.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Organizzazioni intervenute si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG68U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte delle Organizzazioni ANITA, CNA - FITA e Confartigianato Trasporti si formulano di seguito alcune osservazioni.

Preliminarmente si fa osservare che ci si riserva di valutare l'opportunità di inserire, nel modello in evoluzione, nella sezione “*Costi specifici*” del Quadro D, la variabile “*Pneumatici*” e nella sezione “*Altri elementi specifici*” del quadro D, la variabile “*Noleggior di veicoli*” (% sui ricavi).

In merito, le istruzioni saranno predisposte tenendo conto anche dell'eventuale contributo delle Associazioni interessate.

In relazione all'indicatore di normalità/coerenza “*Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta*”, dato dal rapporto tra i Costi sostenuti per l'acquisto di gasolio o benzina e i Litri di gasolio o benzina consumati durante il periodo di imposta, si evidenzia come lo stesso sia stato individuato per cogliere fenomeni di sottodichiarazione dei costi per carburanti oppure di “*artificiosa*” dichiarazione dei litri di carburante utilizzati.

Con riguardo alle osservazioni di CNA - FITA e Confartigianato Trasporti circa l'incremento dei costi relativi alle assicurazioni, l'Agenzia si riserva di valutare l'andamento di tali voci di spesa (rilevate nel Quadro D dello studio in esame) ai fini di una ulteriore evoluzione.

L'affermazione dell'Organizzazione CNA Fita secondo cui “*i parametri*” del modello sarebbero “*non perfettamente coerenti con la realtà operativa delle imprese*”, a parere dell'Agenzia non trova fondamento.

Infatti si osserva che, se per “*parametri*” dello studio ci si riferisce ai coefficienti della funzione di ricavo, si deve evidenziare che tali coefficienti sono ottenuti, una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei, attraverso l'applicazione della tecnica statistica della regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti interessati allo studio in oggetto. La stima della funzione di ricavo, quindi, viene effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). Tale relazione consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici o ad aumenti generalizzati dei costi d'esercizio, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

Infine, si fa presente che, prendendo atto delle problematiche formulate dalle Organizzazioni relativamente alle imprese che effettuano trasporti internazionali (riguardo ai tempi di attesa e/o agli spostamenti a vuoto), ci si riserva di valutare l'opportunità di intervenire in fase di predisposizione delle informazioni necessarie per la prossima evoluzione dello studio.

Al riguardo, si invitano le Organizzazioni intervenute a far pervenire eventuali elementi utili ad analizzare compiutamente il fenomeno.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG68U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

Roma, 4 novembre 2011

Prot. n. 90.891/FISC

All'Agenzia delle Entrate
 Direzione Centrale Accertamento
 Settore Governo dell'accertamento
 Ufficio Studi di settore

**Oggetto: osservazioni relative allo studio di settore VG68U – Codice attività
 49.41.00 – Trasporto di merci su strada.**

In esito alla vostra prot. n. 2011/152676 del 21 ottobre scorso, esponiamo di seguito le nostre osservazioni relative allo studio di settore in oggetto.

Quadro D – Elementi specifici dell'attività

Nel quadro D – Elementi specifici dell'attività, andrebbe rilevato tra i costi specifici anche quello che riguarda il **costo dei pneumatici**, che rappresenta una voce di costo tipica delle imprese di autotrasporto;

Proposta di modifica della variabile Z10 "Noleggio di autocarri con autista" (variabile da inserire nella sanzione "Altri elementi specifici" del Quadro D)

La proposta in argomento non ha alcun senso in quanto il "noleggio di autocarri con autista" non è consentito dalle vigenti normative. Non appare opportuno quindi che l'Agenzia preveda tale fattispecie, potendo essere interpretata come una sorta di "benestare" ad una prassi contro la legge.

Nel trasporto di merci su strada, infatti, è consentita la sola locazione del veicolo senza conducente, con i limiti e le condizioni stabilite nell'art. 84 del Codice della Strada.

Si chiede pertanto di eliminare tale variabile.

Indicatori economici utilizzati nell'analisi della coerenza – indicatore S_IND_COSTO_BENZ_EURO

L'indicatore dato dal rapporto tra i costi sostenuti per l'acquisto del gasolio e i litri di gasolio consumanti durante il periodo non fornisce, a nostro avviso, dati indicativi che possano ragionevolmente essere utili alla finalità della coerenza e pertanto se ne chiede l'eliminazione.

La scrivente Associazione propone inoltre l'**inserimento di un nuovo correttivo** per le imprese che effettuano trasporti internazionali che tenga conto dei tempi di attesa per l'attraversamento di tunnel o trafori, in prossimità dei quali sussiste una regolazione del flusso del traffico, anche per ragioni di sicurezza all'interno di tali infrastrutture.



Avremmo il piacere di illustrare le proposte sopra indicate in occasione di un incontro che vi preghiamo volerci fissare.

Nell'attesa restiamo comunque a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo i nostri migliori saluti.

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'accertamento |
| - 7 NOV 2011 |
| Prot. n° 159944 |

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -

VARRIALE MASSIMO

STUDIO
f

Da: FITA [fita@cna.it]
Inviato: giovedì 10 novembre 2011 17.31
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Oggetto: Osservazioni relative studio settore VG68U - AGGIORNAMENTO
Allegati: prt11135_studio settore UG68U.doc; prt11135_studio settore UG68U.pdf

Spett.le SOSE

Inviame in allegato le osservazioni relative allo studio di settore VG68U (relativamente ai codici di attività 49.41.00 - Trasporto Merci su strada 49.42.00 - Servizi di Trasloco) della CNA Fita in formato Word e Acrobat.

Per eventuali chiarimenti vi preghiamo di contattare il numero 06.44188254.

Distinti saluti

Mauro Concezzi
Responsabile Nazionale CNA Fita

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Direzione Centrale Accertamento</i> Settore Governo dell'Accertamento |
| 1 1 NOV 2011 |
| Prot. N° 163730 |

M. 2



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00161 Roma - Via G. A. Guattani 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 - E Mail : fita@cna.it

Prot. 135/MC/mti

Roma, 10 Novembre 2011

Spett.le SOSE

OGGETTO: STUDIO DI SETTORE UG68U - AGGIORNAMENTO

L'attività svolta per l'aggiornamento dello studio di settore UG68U è stata utile sotto diversi aspetti.

Dal punto di vista prettamente tecnico, per recepire le modifiche apportate allo studio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Più generale, per evidenziare alcuni aspetti che, probabilmente, fanno sì che lo studio continui ad essere non correttamente "parametrato" alle reali condizioni operative delle imprese.

Tralasciando le questioni più propriamente tecniche, in merito ai parametri non perfettamente coerenti con la realtà operativa delle imprese, una forte incidenza è sicuramente dovuta alla componente delle voci di costo in quanto mutevoli e determinanti sulla gestione complessiva dell'impresa.

Voci di costo che, a loro volta, sono influenzate dall'andamento dell'economia nazionale e di quella locale ma anche da altri aspetti quali le variazioni dei costi delle materie prime e dall'applicazione di variabili quali, ad esempio, le diverse declinazione del federalismo che trasformano alcune voci di costo in ulteriori difformità tra territorio e territorio: IPT - ASSICURAZIONE - CARBURANTI.

Già nel Gennaio 2008, quando ancora non si era entrati in piena congiuntura, il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, in occasione della pubblicazione del documento di sintesi «analisi dei costi e della fiscalità delle imprese di autotrasporto» affermava : *«In Italia le imprese di autotrasporto pagano i costi più alti d'Europa e se non si contabilizzassero i ristorni che il Governo concede, le aziende italiane si troverebbero tutte in una condizione di chiusura negativa dell'esercizio, tanto più pesante quanto minore è la dimensione d'impresa».*

Nell'ambito della discussione tenutasi presso il SOSE sono stati quindi dibattuti aspetti legati al forte aumento di alcune voci di costo che hanno particolare rilevanza nella gestione aziendale.

Ribadiamo pertanto l'auspicio per una giusta attenzione a queste importanti variabili di costo, monitorandone sistematicamente l'andamento ed aggiornando l'incidenza rispetto ai costi generali dell'impresa.

A tal proposito, nelle pagine che seguono, si riporta un'analisi dell'incidenza delle Assicurazioni e degli pneumatici che, anche a seguito dei forti incrementi degli ultimi tempi, rappresentano, dopo il costo del carburante, tra le principali voci di costo dell'azienda di autotrasporto, rispettivamente: 8,35% - 6,64% che impattano sui margini di guadagno.

Infine, si chiede di prendere atto di un caso particolare emerso nell'ambito della discussione:

- imprese che svolgono attività internazionali per i valichi di confine e/o portuali: introdurre, una percentuale, indicativamente, del 5% di tara sul chilometraggio complessivo di tali imprese a seguito dei frequenti spostamenti a vuoto determinati dalle specificità di tali attività

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa



ASSICURAZIONI

In una azienda di autotrasporto, le voci di costo hanno un peso importante e condizionano fortemente il risultato economico.

La classificazione canonica distingue le **spese correnti in FISSE e VARIABILI**.

LE SPESE FISSE sono quelle che un'azienda deve sostenere indipendentemente dalla quantità di lavoro e dai relativi guadagni. Esempi tipici sono gli importi pagati per le **assicurazioni**, l'**affitto** o il **mutuo dei locali**, le **spese di amministrazione**, l'iscrizione alla **Camera di Commercio**, la **manutenzione degli immobili e delle attrezzature**, le spese per prestazioni di **consulenti esterni**, le **quote associative**, la **parte fissa delle varie bollette**, ecc.

LE SPESE VARIABILI sono, al contrario (rispetto a quelle fisse), quelle connesse alla **quantità di lavoro prodotto**; tipicamente fanno parte di questa categoria il consumo degli pneumatici, del carburante, dei pedaggi autostradali, ecc.

Per quantificare in maniera ponderata (scientifica) queste voci di costo occorre individuare un criterio attendibile e quindi svolgere indagini tra gli operatori del settore (analisi dei costi):

SPESE FISSE – CRITERIO DI CALCOLO VOCE ASSICURAZIONI

| | |
|---------------|--|
| Assicurazione | <p>TRATTORE- Per gli anni dal 2001 al 2005, il costo dell'assicurazione RC è stato rideterminato applicando le seguenti variazioni percentuali dei prezzi: anno 2001: +10,7% - 2002: +11,6% - 2003: +5% - 2004: +1% - 2005 (aprile): + 0,86% - (fonte ISTAT – ANIA – 1° RAPPORTO RC AUTO GOVERNO) – dal 2005 al 2011: adeguamento secondo indice FOI. L'importo di partenza relativo all'anno 2000 era stato determinato prevedendo una franchigia di € 500,00 sia per R.C.A. sia per Kasco, il massimale minimo consentito per legge, ed è stato ricavato dalla comparazione dei dati medi riportati sulla rivista "TUTTOTRASPORTI", "TIR" e da un preventivo fornito dalla compagnia "UNIPOL". Gli importi presi a riferimento sono stati riparametrati alle tariffe applicate nel centro Italia. Per le imposte sono state applicate le seguenti percentuali costanti negli anni: 12,50% per le imposte calcolate sull'imponibile dato dal premio RCA e 10,5% per SSN calcolato sullo stesso imponibile; per incendio/furto e Kasco sono invece dovute solo le tasse pari al 13,5% da applicare sui rispettivi imponibili. La polizza Kasco ha diversi costi in funzione della franchigia: A) franchigia € 500,00 moltiplicatore: 38/per mille – B) franchigia € 1.500,00 moltiplicatore: 21/per mille – C) franchigia € 5.150,00 moltiplicatore: 8/per mille. Per il conteggio 2008 della Kasco si è considerato il parametro più utilizzato: 8/per mille su un valore di 129 mila euro. Per incendio e furto i moltiplicatori – per mezzi maggiori a 35 Q.li di massa complessiva e fino a un valore di euro 207.000, sono così determinati: 10/per mille senza franchigia – 7/per mille con 10% scoperto e €1.000 di franchigia – 5/per mille con 10% di scoperto e €2.550 di franchigia. Per il conteggio 2008 dell'incendio e furto si è considerato il parametro più utilizzato: 10/per mille su un valore di 129 mila euro. I moltiplicatori vanno applicati, sia per Kasco che per inc. e furto, al valore pieno del costo di acquisto del veicolo.</p> <p>SEMIRIMORCHIO- Per il semirimorchio l'importo è stato determinato con le stesse modalità di cui sopra, prevedendo in questo caso, il costo per rischio statico, incendio e furto (10 per mille sul prezzo d'acquisto) ed infine per l'assicurazione Kasco. In questo caso il moltiplicatore di riferimento è pari a : 8 per mille</p> |
|---------------|--|

SPESE VARIABILI – CRITERIO DI CALCOLO PER LA VOCE PNEUMATICI

| | |
|------------|--|
| Pneumatici | <p>Ai fini del calcolo dei costi di consumo, si è presa a riferimento la stima di 100.000 Km/anno quale percorrenza media di un treno-gomma, pertanto per una percorrenza di Km 100.000 si prevede di consumare n.1 treno-gomma; il costo medio dei pneumatici, nel corso degli anni, è stato così determinato: anno 2001 = € 537,11 – anno 2002 = € 550,00 – anno 2003 = € 563,00 – anno 2004 = € 578,50. – anno 2005 (maggio) = € 580,00 (fonte Min. Inf. E Trasp. « indagine comparativa costi» da listini Pirelli e Michelin con uno sconto del 20%) - anno 2008 = € 622,00 a seguito applicazione indice FOI su prezzo 2005 : per un totale di 6 pneumatici sul trattore (doppie gomme posteriori) Per il semirimorchio/rimorchio si è applicato lo stesso principio di percorrenza : 6 pneumatici / 100.000 Km</p> |
|------------|--|

Ai fini di una corretta parametrizzazione dello specifico studio di settore, **UG68U**, una volta individuato il criterio e quantificate correttamente le singole voci di costo, è altrettanto importante monitorarne l'andamento ed aggiornarne l'incidenza.

Per svolgere tale attività in maniera attendibile è possibile utilizzare appositi strumenti quale, ad esempio, l'**indice dei prezzi al consumo**.

Esso è, come tutti gli indici dei prezzi, una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi.

L'indice dei prezzi al consumo maggiormente utilizzato è il numero indice che misura la variazione temporale della media ponderata dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi di consumo scambiati tra gli operatori economici ed i consumatori privati finali (sono dunque da escludere nella formazione dell'indice le transazioni a titolo gratuito, quelle intermedie e quelle che coinvolgono enti pubblici); tale tipo di indice misura, dunque, l'aumento del livello generale dei prezzi, cioè l'inflazione al consumo per il periodo considerato (la *misura del costo della vita* dello specifico periodo).

A tal proposito è opportuno evidenziare che, nel campo della rilevazione dei prezzi al consumo, strumento strategico per il monitoraggio dei livelli d'inflazione, l'ISTAT elabora un sistema di tre indici di prezzi al consumo. Tra questi, il più antico ed il più usato anche a fini legali è l'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, brevemente detto **INDICE F.O.I.**

È proprio facendo riferimento ai dati **ISTAT** rilevati nel mese di **Agosto 2011** che possiamo evidenziare :

BENI ENERGETICI :

Il prezzo del **GASOLIO** per mezzi di trasporto segna un **rialzo congiunturale dell'1,4%** e un **aumento su base annua del 20,3%** (in accelerazione dal 17,4% del mese precedente).

SERVIZI :

Si segnala, inoltre, l'**aumento congiunturale (+0,4%) dei prezzi delle ASSICURAZIONI sui mezzi di trasporto, cresciuti su base tendenziale del 5,6%**.

I dati ISTAT raccolgono l'andamento medio nazionale ma, anche a causa del federalismo fiscale, si riportano gli **INCREMENTI** delle **ASSICURAZIONI** registrati nel mese di **Maggio 2011** (rispetto al mese di **Novembre 2010**) dall'Osservatorio **SuperMoney** in alcune delle più importanti città italiane:

- 21% a Torino,
- 19% a Milano,
- 20% a Roma
- 20 e 16% a Napoli

PNEUMATICI

Altra voce di costo che ha subito sostanziali aumenti è quella relativa agli pneumatici, sia usati che nuovi.

Per quanto attiene i **Pneumatici Fuori Uso (PFU)**, dal 7 Settembre 2011 il Ministero dell'Ambiente (Decreto 11 Aprile 2011 n°82 " regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso – PFU -, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale), ha introdotto un meccanismo normativo che, al momento dell'acquisto dei nuovi pneumatici, prevede l'obbligo del pagamento di un contributo ambientale differenziato in funzione delle diverse tipologie di pneumatici e finalizzato a coprire i costi della gestione dei pneumatici fuori uso riconsegnati.

Occorre esplicitare che, ad oggi si sono costituite due sole strutture associate autorizzate di produttori e importatori per la gestione dei PFU, il **CONSORZIO ECOPNEUS** del quale sono socie **Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli** e il **CONSORZIO ECOTYRE**

A partire dal 7 settembre c.a., i gommisti, quando vendono pneumatici di uno dei marchi delle aziende citate, devono pertanto indicare in modo chiaro e trasparente, in fattura o sullo scontrino fiscale, il contributo ambientale che copre i costi di gestione e recupero dei pneumatici fuori uso.

L'importo del contributo varia naturalmente al variare delle dimensioni e tipologie del pneumatico: per quanto riguarda la fascia degli autoarticolati, autotreni, trattori stradali, l'importo da sostenere va da 12,10 a 23,50 euro/pneumatico; considerato che la sostituzione dei pneumatici avviene mediamente ogni 100 Mili chilometri, si ha un **incremento medio di ca. 214 euro/anno (euro 17,8 x 12 pneumatici : 6 trattore + 6 semirimorchio/rimorchio) determinato dal solo contributo ambientale per PFU.**

A quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere che gli pneumatici nuovi, a fronte del forte aumento del costo della materia prima (caucciù), hanno subito **incrementi che vanno dall'8% al 12% : che fanno lievitare, mediamente (+ 10%), il costo a euro 685,00/pneumatico circa (4.110 + 4.110 = 8.220 euro/anno)**

Questi fattori che ovviamente portano a rivedere l'incidenza del costo dello pneumatico sui bilanci delle aziende di autotrasporto, conseguentemente dovrebbero avere una loro specifica incidenza nel contesto dello studio di settore UG68U

Sulla base di quanto emerge dalle analisi effettuate e meglio illustrate nei documenti che alleghiamo, riteniamo debba essere seriamente presa in considerazione la possibilità di prevedere un correttivo specifico della funzione di regressione al fine di tenere conto di tali aumenti dei costi della materie prime.

Distinti Saluti

f.to Il Responsabile Nazionale CNA FITA

Mauro Concezzi

Si allega:

1. Tabella contributo ecologico
2. Analisi voci di costo al 30 Settembre 2011
3. Incidenza percentuale voci di costo (in evidenza : assicurazioni – pneumatici – carburante)
4. tabella dei chilometri percorribili nel rispetto dei tempi di guida e riposo e della velocità
5. Costo del dipendente al 1° Settembre 2011 (comprensivo adeguamento contrattuale del 1.9.2011)

TABELLA DEI VALORI DEL CONTRIBUTO ECOLOGICO
 (ai sensi dell'art. 5 del DM 11/04/2011, n. 82)
VALIDO PER LE AZIENDE CONSORZiate AD ECOPNEUS.

| Categoria | Veicoli utilizzatori | Pesi min-max (in Kg) | Contributo ambientale (€/pneumatico) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|
| A | Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) | A1 (2-8) | 1,50 |
| B | Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) | B1 (6-18) | 3,00 |
| C | Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) | C1 (20-40) | 12,10 |
| | | C2 (41-70) | 23,50 |
| D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) | D0 (<4) | 0,90 |
| | | D1 (4-20) | 4,00 |
| | | D2 (21-40) | 9,80 |
| | | D3 (41-70) | 18,80 |
| | | D4 (71-110) | 29,00 |
| | | D5 (111-190) | 55,00 |
| | | D6 (191-300) | 120,00 |
| | D7 (oltre 300) | 326,00 | |

**VOCI DI COSTO - AGGIORNAMENTO AL MESE DI SETTEMBRE 2011
APPLICAZIONE INDICE "FOI" AI PREZZI MAGGIO 2008 ***

| Voci di costo | Dal | Al | Capitale | Coefficiente di rivalutazione monetaria | Variazione % indice ISTAT | Rivalutazione | Importo Rivalutato € |
|--|--|------------|-----------|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| AMMORTAMENTO TRATTORE E SEMIRIMORCHIO | | | | | | | |
| Ammortamento - trattore | 31.05.2008 | 30.09.2011 | 21.649,00 | 1,0558 | 5,6% | | 22.857,01 |
| Ammortamento - sem.chio | 31.05.2008 | 30.09.2011 | 5.860,00 | 1,0558 | 5,6% | | 6.176,43 |
| SPESE FISSE | | | | | | | |
| Ass. Rca - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 5.124,48 | 1,0558 | 5,6% | | 5.410,43 |
| Ass. Incendio e furto - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.290,00 | 1,0558 | 5,6% | | 1.361,98 |
| Ass. Kasco - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.032,00 | 1,0558 | 5,6% | | 1.089,59 |
| Ass. Imposte - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.491,99 | 1,0558 | 5,6% | | 1.575,24 |
| Ass. Rischio statico - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 107,00 | 1,0558 | 5,6% | | 112,97 |
| Ass. Incendio e furto - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 351,00 | 1,0558 | 5,6% | | 370,59 |
| Ass. Kasco - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 280,80 | 1,0558 | 5,6% | | 296,47 |
| Ass. Imposte - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 109,89 | 1,0558 | 5,6% | | 116,02 |
| Tassa di possesso | Importo costante negli ultimi anni | | | | | | 700,00 |
| Manutenzione e riparazione - manodopera - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.995,22 | 1,0558 | 5,6% | | 2.106,55 |
| Manutenzione e riparazione - ricambi - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 2.783,66 | 1,0558 | 5,6% | | 2.938,29 |
| Manutenzione e riparazione - lubrificanti - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 637,58 | 1,0558 | 5,6% | | 673,16 |
| Manutenzione e riparazione - manodopera - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 499,20 | 1,0558 | 5,6% | | 527,06 |
| Manutenzione e riparazione - ricambi - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 695,91 | 1,0558 | 5,6% | | 734,74 |
| Inps - minimale | Contributi sul minimale anno 2011 - Circ. n. 34 del 10 febbraio 2011 | | | | | | 2.910,40 |
| Inail | Premio speciale unitario titolare artigiano - 2011 | | | | | | 1.179,90 |
| Diritto camerale - CCIAA | Soggetti iscritti nella sezione ordinaria - Diritto annuale in misura fissa 2011 | | | | | | 200,00 |
| Spese di mantenimento | 31.05.08 | 30.09.2011 | 3.595,96 | 1,0558 | 5,6% | | 3.796,61 |
| Spese telefoniche | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.834,19 | 1,0558 | 5,6% | | 1.936,54 |
| Gestione contabilità | 31.05.08 | 30.09.2011 | 1.501,36 | 1,0558 | 5,6% | | 1.585,14 |
| SPESE VARIABILI | | | | | | | |
| Pneumatici - trattore | 31.05.08 | 30.09.2011 | 3.733,00 | | 10% | | 4.106,3 |
| Pneumatici - Se.chio | 31.05.08 | 30.09.2011 | 3.733,00 | | 10% | | 4.106,3 |
| Pedaggi autostradali | 31.05.08 | 30.09.2011 | 10.640,00 | 1,0558 | 5,6% | | 11.233,71 |
| Carburante | Valore calcolato sulla media prezzo al consumo + accisa al 24.10.11 | | | | | | 45.577,47 |
| TOTALE COSTI AGGIORNATI | 123.678,90 (senza dipendente) | | | | | | |
| COSTI EURO/KM AGGIORNATI | 1,24 €/Km | | | | | | |

* I DATI RIVALUTATI IN BASE ALL'INDICE FOI, ERANO STATI ORIGINARIAMENTE OGGETTO DI SPECIFICA ANALISI DEI COSTI.

Tabella di sintesi costi complessivi al 30.09/2011 e incidenza €/Km spese fisse/variabili

| SPESE FISSE | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|
| Voci | IMPORTI MEDI € / anno | DIVISORE MEDIO | INCIDENZA €/Km |
| Assicurazione TRATTORE : | | | |
| Rca | 5.410,43 | Km 100.000 | 0,054 |
| Incendio e furto | 1.361,98 | Km 100.000 | 0,014 |
| Kasco | 1.089,59 | Km 100.000 | 0,010 |
| imposte | 1.575,24 | Km 100.000 | 0,016 |
| Totale Assicurazione trattore | 9.437,24 | Km 100.000 | 0,094 |
| Assicurazione SEMIRIMORCHIO : | | | |
| Rischio statico | 112,97 | Km 100.000 | 0,001 |
| Incendio e furto | 370,59 | Km 100.000 | 0,004 |
| Kasco | 296,47 | Km 100.000 | 0,003 |
| imposte | 116,02 | Km 100.000 | 0,001 |
| Totale Assicurazione semirimorchio : | 896,05 | Km 100.000 | 0,009 |
| Tot. assicurazione trat. + semir. | 10.333,29 | Km 100.000 | 0,103 |
| Tassa di possesso | 700,00 | Km 100.000 | 0,007 |
| Manutenzione TRATTORE | | | |
| Manodopera | 2.106,55 | Km 100.000 | 0,021 |
| Ricambi | 2.938,29 | Km 100.000 | 0,029 |
| Lubrificanti | 673,16 | Km 100.000 | 0,007 |
| Totale manutenzione trattore | 5.718,00 | Km 100.000 | 0,057 |
| Manutenzione SEMIRIMORCHIO | | | |
| Manodopera | 527,06 | Km 100.000 | 0,005 |
| Ricambi | 734,74 | Km 100.000 | 0,007 |
| Totale manutenzione semirimorchio | 1.261,80 | Km 100.000 | 0,013 |
| Tot. manutenzione trat. + semir. | 6.979,80 | Km 100.000 | 0,070 |
| INAIL | 1.179,90 | Km 100.000 | 0,012 |
| INPS | 2.910,40 | Km 100.000 | 0,029 |
| DIRITTO CAMERALE - CCIAA | 200,00 | Km 100.000 | 0,002 |
| Gestione contabilità | 1.585,14 | Km 100.000 | 0,016 |
| Spese di mantenimento | 3.796,61 | Km 100.000 | 0,038 |
| Spese telefoniche | 1.936,54 | Km 100.000 | 0,020 |
| TOTALE SPESE FISSE | € 29.621,68 | Km 100.000 | € 0,30 |
| SPESE VARIABILI | | | |
| Voci | IMPORTI MEDI € / anno | DIVISORE MEDIO | INCIDENZA €/Km |
| Pneumatici TRATTORE | 4.106,30 | Km 100.000 | 0,041 |
| Pneumatici SEMIRIMORCHIO | 4.106,30 | Km 100.000 | 0,041 |
| Pedaggi autostradali | 11.233,71 | Km 100.000 | 0,112 |
| Carburante | 45.577,47 | Km 100.000 | 0,456 |
| TOTALE SPESE VARIABILI | € 65.023,78 | Km 100.000 | € 0,65 |
| AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | | | |
| Voci | IMPORTI MEDI € / anno | DIVISORE MEDIO | INCIDENZA €/Km |
| Quota amm.to TRATTORE | 22.857,01 | Km 100.000 | 0,228 |
| Quota amm.to SEMIRIMORCHIO | 6.176,43 | Km 100.000 | 0,062 |
| TOTALE AMMORTAMENTO | € 29.033,44 | Km 100.000 | € 0,29 |
| VALORE COMPLESSIVO COSTI FISSI/VARIABILI COSTO MEDIO A CHILOMETRO = € 1,24 | | | |

VOCI DI COSTO AL 30 SETTEMBRE 2011 - INCIDENZA PERCENTUALE

I risultati finali dell'esercizio di stima del costo a chilometro della manodopera (IVA esclusa ed esclusi i ricarichi) sono così riassunti:

| COSTO A CHILOMETRO DELL'AUTOTRASPORTATORE MEDIO (SENZA RICARICHI) TITOLARE SENZA DIPENDENTI - CON AUTOARTICOLATO - CHE EFFETTUA PERCORSI DI LINEA NAZIONALE ca. 180 ore mese x 11 mesi = 1.980 ore/anno | | |
|--|-------------------|----------------|
| Voci | VALORI | INCIDENZA % |
| ASSICURAZIONI | 10.333,29 | 8,35 % |
| TASSA DI POSSESSO | 700,00 | 0,56 % |
| MANUTENZIONI (trattore e semirimorchio) | 6.979,80 | 5,64 % |
| INAIL | 1.179,90 | 0,95 % |
| INPS | 2.910,40 | 2,35 % |
| DIRITTO CAMERALE | 200,00 | 0,16 % |
| GESTIONE CONTABILITÀ | 1.585,14 | 1,28 % |
| SPESE DI MANTENIMENTO | 3.796,61 | 3,07 % |
| SPESE TELEFONICHE | 1.936,54 | 1,56 % |
| TOTALE SPESE FISSE | 29.621,68 | 23,95 % |
| PNEUMATICI (trattore e semirimorchio) | 8.212,60 | 6,64 % |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI | 11.233,71 | 9,08 % |
| CARBURANTE | 45.577,47 | 36,85 % |
| TOTALE SPESE VARIABILI | 65.023,78 | 52,57 % |
| AMMORTAMENTI (trattore e semirimorchio) | 29.033,44 | 23,47 % |
| TOTALE COSTI | 123.678,90 | |
| COSTO A Km VEZIONE PER 100.000 Km/anno (SENZA RICARICHI) | € 1,24 | 100% |



TITOLARE ARTIGIANO - CHILOMETRI PERCORSI AL MESE IN FUNZIONE DEI TEMPI DI GUIDA/RIPOSO - DELLA VELOCITÀ AMMESSA - DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

| Giorni | | DOMENICA Partenza : ore 22.00 nei mesi di Gen.-Feb-Mar- Ap-Mag-Ot- Nov-Dic ore 24 negli altri mesi | | LUNEDI | | MARTEDI | | MERCOLEDI | | GIOVEDI | | VENERDI | | SABATO Guida limitata sino alle ore 07.00 nei mesi di Luglio e Agosto | |
|---|--|--|----------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|--|-----|
| Settimane | Partenza ore: Velocità media:50 Km/h | A. 22.00 | | R. 20.00 | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | |
| | | 1° Set | Guida Km | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 |
| Rip. Gio. Rid.(max 3 V.) | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | / | |
| Guida Km | / | | / | h 4,30 | 225 | / | / | h 4,30 | 225 | / | / | h 2,00 | 100 | / | / |
| Interruzione | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,15 | | / | / | |
| Guida Km | h 4,30 | | 225 | h 1,30 | 75 | h 4,30 | 225 | h 1,30 | 75 | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | / | / |
| Interruzione | h 0,45 | | h 0,15 | | h 0,45 | | h 0,15 | | h 0,45 | | h 0,30 | | / | / | |
| Guida Km | / | | / | h 1,30 | 75 | / | / | h 1,30 | 75 | / | / | / | / | / | / |
| Interruzione | / | | h 0,30 | | / | | h 0,30 | | / | | / | | / | / | |
| Riposo giornali.Int/ridot. | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | / | / | |
| Tot. ore guida 56 | 9 | | 10 | | 9 | | 10 | | 9 | | 9 | | / | / | |
| Riposo sett.le : 45 ore | 22 ore | | | | | | | | | | | | 24 ore | | |
| Viaggi A/R effettuati-Km | | 1° - Km (450 + 500) = 950 | | 2° - Km (450 + 500) = 950 | | 3° - Km (450 + 450) = 900 | | | | | | | | Tot.= 2.800 | |
| 2° Set | Partenza ore: Velocità media:50 Km/h | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | | | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | |
| | Guida Km | | | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 | | | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 | / | / |
| | Rip. Gio. Rid.(max 3 V.) | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | / | / | h 2,00 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Interruzione | / | | h 0,45 | | h 0,15 | | / | | h 0,45 | | / | | / | / |
| | Guida Km | | | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | | | h 1,30 | 75 | h 1,30 | 75 | / | / |
| | Interruzione | / | | h 0,45 | | h 0,30 | | / | | h 0,15 | | h 0,15 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | / | / | / | / | / | / | h 2,00 | 100 | h 2,00 | 100 | / | / |
| | Interruzione | / | | / | | / | | / | | h 0,30 | | h 0,30 | | / | / |
| | Riposo giornali.Int/ridot. | / | | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | 0/9 | | / | / |
| Tot. ore guida 34 | / | | 9 | | 9 | | / | | 8 | | 8 | | / | / | |
| Riposo sett.le : 45 ore | 22 ore | | | | | | | | | | | | 24 ore | | |
| Viaggi A/R effettuati-Km | | / | | 1° - Km (450 + 450) = 900 | | 2° - Km (400 + 400) = 800 | | | | | | | | Tot.= 1.700 | |
| 3° Set | Partenza ore: Velocità media:50 Km/h | A. 22.00 | | R. 20.00 | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | |
| | Guida Km | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 | / | / |
| | Rip. Gio. Rid.(max 3 V.) | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | h 4,30 | 225 | / | / | h 4,30 | 225 | / | / | h 2,00 | 100 | / | / |
| | Interruzione | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,45 | | h 0,15 | | / | / |
| | Guida Km | h 4,30 | 225 | h 1,30 | 75 | h 4,30 | 225 | h 1,30 | 75 | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | / | / |
| | Interruzione | h 0,45 | | h 0,15 | | h 0,45 | | h 0,15 | | h 0,45 | | h 0,30 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | h 1,30 | 75 | / | / | h 1,30 | 75 | / | / | / | / | / | / |
| | Interruzione | / | | h 0,30 | | / | | h 0,30 | | / | | / | | / | / |
| | Riposo giornali.Int/ridot. | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | / | / |
| Tot. ore guida 56 | 9 | | 10 | | 9 | | 10 | | 9 | | 9 | | / | / | |
| Riposo sett.le : 45 ore | 22 ore | | | | | | | | | | | | 24 ore | | |
| Viaggi A/R effettuati-Km | | 1° - Km (450 + 500) = 950 | | 2° - Km (450 + 500) = 950 | | 3° - Km (450 + 450) = 900 | | | | | | | | Tot.= 2.800 | |
| 4° Set | Partenza ore: Velocità media:50 Km/h | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | | | | A. 22.00 | | R. 20.00 | | | |
| | Guida Km | | | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 | | | h 4,30 | 225 | h 4,30 | 225 | / | / |
| | Rip. Gio. Rid.(max 3 V.) | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | | h 3,00 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | / | / | h 2,00 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | Interruzione | / | | h 0,45 | | h 0,15 | | / | | h 0,45 | | / | | / | / |
| | Guida Km | | | h 4,30 | 225 | h 2,30 | 125 | | | h 1,30 | 75 | h 1,30 | 75 | / | / |
| | Interruzione | / | | h 0,45 | | h 0,30 | | / | | h 0,15 | | h 0,15 | | / | / |
| | Guida Km | / | / | / | / | / | / | / | / | h 2,00 | 100 | h 2,00 | 100 | / | / |
| | Interruzione | / | | / | | / | | / | | h 0,30 | | h 0,30 | | / | / |
| | Riposo giornali.Int/ridot. | / | | 11/0 | | 0/9 | | 11/0 | | 0/9 | | 0/9 | | / | / |
| Tot. ore guida 34 | / | | 9 | | 9 | | / | | 8 | | 8 | | / | / | |
| Riposo sett.le : 45 ore | 22 ore | | | | | | | | | | | | 24 ore | | |
| Viaggi A/R effettuati-Km | | / | | 1° - Km (450 + 450) = 900 | | / | | 2° - Km (400 + 400) = 800 | | | | | | Tot.= 1.700 | |
| TOT. Km / mese = 9.000 - TOT. Km / anno = 9.000 x 11 = 99.000 - Tot. ore annue = 180/mese x 11 = 1.980 ore/anno <i>Il conteggio è stato effettuato su 11 mesi lavorativi togliendo: 20 gg per riposo e chiusura delle aziende committenti - 8 gg di festività infrasettimanali cadute tra il lunedì e il venerdì, nel 2011 anno in esame (6/1-14/2 - 25/4 - 2/6-15/8-1/11- 8/12 - -26/12)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Tav.2. - Costo orario in base alla retribuzione minima contrattuale (in vigore dal 1.9.2011)

| Livelli in euro | Livelli contrattuali previsti per la categoria degli autisti | | |
|---|--|--|---|
| | Liv. 3 Super | Liv. 3° | Liv.4 (9) |
| RETRIBUZIONE DIRETTA | | | |
| Minimo tabellare | 1.472,37 | 1.433,58 | 1.363,21 |
| Indennità integrativa regionale | / | / | / |
| Indennità di mensa (art. 6 parte speciale CCNL 26.1.2011) | 112,35 | 112,35 | / |
| Anzianità <small>(art. 45 del CCNL in vigore dal 26.1.2011 - rapporti in altro rispetto al precedente CCNL)</small> | 99,16 | 97,08 | 92,96 |
| Totale Paga mensile | 1.683,88 | 1.643,01 | 1.456,17 |
| COSTO ORARIO DIRETTO (1/168) | 10,02 | 9,78 | 8,67 |
| RETRIBUZIONE ORARIA INDIRETTA | | | |
| Ferie (1) | 0,96 | 0,93 | 0,83 |
| Riposi aggiuntivi (ex festività) (1) | 0,65 | 0,64 | 0,56 |
| Festività infrasettimanali (2) | 0,35 | 0,34 | 0,31 |
| 13° mensilità (3) | 0,91 | 0,89 | 0,79 |
| 14° mensilità (3) | 0,91 | 0,89 | 0,79 |
| COSTO ORARIO INDIRETTO | 3,78 | 3,69 | 3,28 |
| TOT. COSTI DIRETTI E INDIRETTI | 13,80 | 13,47 | 11,95 |
| STRAORDINARI : 165/anno ore max consentito da CCNL (4) | 1,148125 | 1,120625 | / |
| Tot. soggetto a contributi | 14,95 | 14,59 | 11,95 |
| Contributi (Inps e Inail) (5) | 5,97 (5,51) | 5,83 (5,38) | 4,77 |
| TFR quota di competenza (6) | 1,02 | 0,99 | 0,88 |
| TFR Rivalutazione a fondo (7) | 0,40 | 0,39 | 0,35 |
| TOTALE COSTO ORARIO (senza straordinari e trasferte) | 20,73 | 20,23 | 17,95 |
| COSTO ORARIO CON STRAORDINARIO | 22,34 | 21,80 | |
| TRASFERTE (8) (importi indennità Trasferta rimasti invariati) | 4,360715 | 4,360715 | |
| TOTALE COSTO ORARIO COMPRENSIVO DI STRAORDINARI E TRASFERTE | 26,70 | 26,16 | / |
| TOT. COSTI ANNUI (CON straordinari e trasferte) (9 Bis) | Euro 53.827,2 | Euro 52.738,44 | / |
| COSTI Euro/Km (CON straordinari e trasferte) | Diviso 100.000 Km = Euro 0,54/Km | Diviso 100.000 Km = Euro 0,53/Km | / |
| TOT. COSTI ANNUI (SENZA straordinari e trasferte) (9 Bis) | Euro 41.791,68 | Euro 40.783,68 | Euro 36.187,2 |
| COSTI Euro/Km (SENZA straordinari e trasferte) | Diviso 100.000 Km = Euro 0,42/Km (10) | Diviso 100.000 Km = Euro 0,41/Km (10) | Diviso 34.500 Km = Euro 1,05/Km (11) |

Fonte : elaborazioni CNA - Luglio 2011 - su dati CCNL Trasporto Merci e Spedizioni rinnovato il 26.01. 2011
Per la DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA, si divide la retribuzione mensile pari a 168 ORE

(1) L'incidenza % dei costi indiretti è riportata nella terza colonna della tavola 1.

(2) Nel 2011 i giorni di festività infrasettimanali, comprensivi del giorno per il S. Patrono sono pari a 8 : inc. % terza colonna Tav.1

(3) Incidenza del 9,12% calcolata su una media di 1.842 ore annue lavorate : $100 : X = 1.842 : 168$

(4) maggiorazione del 40% (MEDIA - 30% diurno + 50% notturno - 2) su costo orario diretto rapportato a 168 ore/mese - (3° Liv. Super = 40% di 10,02 = 4,008 + 10,02 = 14,028 x 165 ore di straordinario = Tot. straordinario euro 2.314,62 : 12 mesi : 168 ore mese = 1,148125 euro l'ora / 3° Livello = 40% di 9,78 = 3,912 + 9,63 = 13,692 x 165 ore di straordinario = tot. Straordinario euro 2.259,18 : 12 mesi : 168 ore = 1,120625 euro/ora)

(5) 39,93% (per il 4° Liv. : 37,43%) - percentuali aggiornate al mese di Aprile 2011 - del totale "costi soggetti a contributi" - Importo per il 3°S / 3° senza straordinari = € 5,51 / 5,38

(6) "Costi Diretti e Indiretti" diviso 13,5 (su straordinario e trasferte non si calcola la quota TFR)

(7) tasso di inflazione al 31.12. 2010 = $1,9\% \times 75\% = 1,425\% + 1,5\%$ (fisso) = 2,925% da applicare alla voce "Costi Diretti e Indiretti "

(8) per determinare l'incidenza oraria rapportata alle 168 ore/mese di lavoro considerate si è proceduto come segue:

importo da CCNL di euro 39,96/gg (ovvero di euro 1,6650/ora su 24 ore) quindi, in base al programma di lavoro relativo a 100.000 Km/anno, sono stati considerati 20 gg/mese di lavoro extraurbano x 11 mesi/anno = 220 gg/anno di trasferta x 24 ore/gg = 5.280 ore/anno (di trasferta) x 1,6650/ora = euro 8.791,20/ anno di trasferta : 12 (distribuite su 12 mesi) : 168 (rapportate a ore/mese) = euro 4.360715/ora . Le indennità di trasferta sono esenti da imposizione contributiva e fiscale fino a concorrenza degli importi stabiliti dal CCNL. Le eventuali differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.

(9) ore lavorabili : sono analoghe a quelle prese in considerazione per gli altri Livelli in questo caso non sono contemplati gli straordinari (39 ore/settimana di "normale lavoro" su 5 gg lavorativi)

(9Bis) Calcolo effettuato su un monte ore annuo pari a 2.016 : 168 ore mensili x 12 mesi

(10) il dato è puramente statistico in quanto difficilmente si possono percorrere 100.000 Km/anno con una velocità commerciale di 50 Km/h senza effettuare straordinari e senza trasferte

(11) È appena il caso di evidenziare che l'incidenza del costo € / Km, varia in funzione dei chilometri percorsi: quanto più sono i Km percorsi, tanto meno è l'incidenza : Liv. 3° e 3°Super rapportati a 100.000 Km/anno ; Liv. 4° rapportato a 34.500 Km/anno



STUDI

Roma, 16 novembre 2011

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| 21 NOV 2011 |
| Prot. N° 168113 |

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore

Parere
Studio di settore VG68U
Codice attività 49.41.00 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
49.42.00 - SERVIZI DI TRASLOCO

Nell'esprimere parere positivo, la categoria condivide le seguenti proposte avanzate nel corso delle riunioni sul prototipo VG68U:

Quadro Z:

La categoria ha sottolineato che in Italia è vietato il noleggio di autocarri con conducente come recitato alla variabile Z10, quindi è stata avanzata la proposta di modificare la variabile come segue:

| | |
|--|-------------|
| "Noleggio di veicoli | % di ricavi |
| - di cui noleggio di veicoli con autista | % di ricavi |

Tale variabile verrà inserita nella sezione "Altri elementi specifici" del Quadro D.

Contributo sui pneumatici

La categoria denuncia un generale aggravio dei costi di acquisizione dei pneumatici, dell'ordine del 25-30% rispetto ai prezzi praticati nel 2010. Inoltre, dallo scorso mese di settembre 2011 è richiesto uno specifico contributo per lo smaltimento dei pneumatici, che varia a seconda del tipo di pneumatico utilizzato e aggrava ulteriormente in maniera decisa i costi relativi all'acquisto poiché tale contributo è ribaltato con voce distinta sulla fattura d'acquisto, direttamente sugli acquirenti.

E' stata quindi avanzata la proposta di inserire nel modello Studi settore VG68U un rigo apposito per rilevare tale costo. Nel quadro D - Elementi specifici dell'attività, nella sezione - Costi specifici - dovrebbe essere inserito un nuovo rigo, dopo il rigo D46, riguardante il costo dei pneumatici comprensivo del contributo.

Premi assicurativi

La categoria rileva inoltre un marcato aggravio di costi derivanti dagli aumenti assicurativi che il comparto del trasporto merci sta subendo in questo ultimo periodo. Tale aumento in taluni casi e in talune zone è triplicato.

Affedeo Genedani

Confartigianato Trasporti



Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma • Tel. +39 06 70374 330 • Fax +39 06.77070910
www.confartigianatotrassp.it • trasporti@confartigianato.it

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG70U (Servizi di pulizia)

Codici attività:

- 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici;**
- 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;**
- 81.29.99 – Altre attività di pulizia n.c.a..**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG70U (evoluzione dello studio di settore UG70U), con nota prot. n. 51081 del 30 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE. in data 18 aprile e 11 maggio 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;

- CNA INTERPRETA;
- CNA MODENA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFCOMMERCIO;
- FNIP.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota congiunta inviata con mail del 10 novembre 2011, la Confartigianato - Imprese di Pulizia e la CNA – Servizi alla Comunità Imprese di Pulizia, hanno evidenziato quanto segue:

1. il prototipo esaminato nel corso delle riunioni non tiene conto di alcune nuove specializzazioni, quali i servizi integrativi alla ristorazione, la pulizia filtri degli impianti di areazione, la pulizia dopo incendi, i servizi di archivio, la pulizia delle rotative nell'editoria, la pulizia delle macchine e degli impianti. Inoltre, il contratto Alberghi prevede “*servizi in camera*” e “*pulizia camere*”; anche tali servizi non sarebbero contemplati dal prototipo esaminato nel corso delle riunioni. In particolare, viene rappresentato che “*con i nuovi contratti di multiservizi, in ambito alberghiero, le imprese di pulizia svolgono spesso l'attività di pulizia camere e rifacimento letti*”. Per tali specializzazioni, le Organizzazioni propongono l'introduzione di nuovi righe nel modello “*che consentano di monitorarne il fenomeno ed eventualmente di introdurre specifici cluster o correttivi che consentano una corretta applicazione degli studi di settore*” e chiedono che siano fornite agli Uffici indicazioni al riguardo;

2. non si ritiene corretta l'indicazione delle tariffe dei servizi, fissate in base al criterio dei metri quadrati di superficie. Viene fatto rilevare che nella contrattazione i metri quadri sono il parametro di base cui, però, si aggiungono i costi dei materiali utilizzati e il grado di rischio assunto per alcune tipologie di attività (es.: ospedali);

3. il settore sarebbe caratterizzato da un massiccio utilizzo di manodopera femminile, in quanto tale caratterizzato da un più elevato tasso di assenteismo dovuto a permessi per malattia e, soprattutto, maternità. Si propone di inserire l'indicazione di tali tipologie di assenza al fine di monitorare il fenomeno oppure di fornire specifiche indicazioni agli Uffici per un'attenta valutazione di tali casistiche;

4. per quanto riguarda la resa oraria delle attività di portierato/bidelli, viene evidenziato come questa risulterebbe molto bassa in quanto i committenti imporrebbero il corrispettivo;

5. dagli esempi esaminati in riunione sarebbe emerso che assume importanza preponderante la variabile rappresentata dalla “*trasformata*” del valore dei beni strumentali, il che “*potrebbe comportare in taluni casi una sovrastima dei ricavi*”. Inoltre viene evidenziata l’opportunità di inserire un nuovo rigo nel modello che tenga conto del caso in cui l’impresa sostenga costi per lavori affidati a terzi.

6. Infine, dalla nota citata si rileva che le Organizzazioni si riservano di valutare l’effetto dei correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG70U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Inoltre dall’illustrazione del prototipo dello studio di settore VG70U non sono emerse particolari criticità.

Tanto premesso, in merito alle considerazioni effettuate dalle Organizzazioni, si rappresenta quanto segue.

In riferimento al problema delle nuove tipologie organizzative, si evidenzia che la metodologia di costruzione degli studi presuppone l’esistenza di una numerosità, per ciascuna tipologia di impresa, tale da permettere l’extrapolazione di dati statisticamente significativi ai fini della costruzione del modello. Pertanto, circa l’opportunità di predisporre ulteriori righe da inserire nel modello relativo allo studio VG70U, si prende atto della proposta avanzata dalle Organizzazioni, riservandosi di intervenire in fase di predisposizione delle informazioni necessarie per la prossima evoluzione dello studio, eventualmente anche a seguito di ulteriore confronto con le Organizzazioni interessate.

Con riferimento al supposto limite consistente nel considerare, quale criterio di riferimento per la determinazione delle tariffe, quello dei prezzi al metro quadro, si evidenzia che esso rappresenta (attese le informazioni disponibili) un elemento di riferimento imprescindibile alla luce dell’esigenza, riconosciuta dalle stesse Associazioni, di individuare un “*parametro oggettivo*”. Nello specifico, si precisa che per diversi settori, in particolare quelli esposti a maggior rischio (ad esempio ospedali), sono stati individuati diversi *cluster* in grado di cogliere le specificità operative degli stessi. Al riguardo, con riferimento al settore ospedaliero, specificamente indicato dalle Organizzazioni, sono stati individuati n. 4 *cluster* (il n. 1, il 4, il 5 e il 6).

Al riguardo si evidenzia, tuttavia, che l’indicazione delle tariffe al metro quadro non è – allo stato – rilevante né ai fini della stima dei ricavi, né per la definizione dei *cluster*.

In merito alla richiesta delle Associazioni di monitorare il fenomeno della maternità, che risulterebbe particolarmente significativo nel settore in cui vi è una preponderante forza lavoro femminile impegnata, si fa presente che con la circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, punto 8, sono stati richiamati i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 2010 per le lavoratrici in gravidanza o puerperio e in generale per i contribuenti con figli minori che necessitano delle cure e dell'assistenza.

In particolare, è stato evidenziato agli Uffici di porre la consueta massima attenzione a tale situazione, sin dalla fase di analisi del rischio e di selezione (laddove tale informazione sia stata eventualmente comunicata dal contribuente nelle *Note aggiuntive* di *GERICO*), al fine di verificarne gli impatti analizzando con estrema cura le specifiche posizioni oggetto di controllo, con particolare riferimento alle piccole imprese.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di integrare la modulistica degli studi di settore con informazioni relative ad eventuali periodi di gravidanza e puerperio, si rileva che dette informazioni potrebbero considerarsi dati sensibili.

In merito l'Agenzia delle entrate ha adottato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un Regolamento al fine di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite.

In particolare, l'articolo 2 del citato Regolamento prevede che “*i dati sensibili e giudiziari [...] sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi [...]*”. Al riguardo, si fa presente che non si è rilevata, allo stato, la sussistenza di tali condizioni e, quindi, non si ritiene di procedere ad integrare la modulistica degli studi di settore con le informazioni relative ad eventuali periodi di gravidanza e puerperio.

Per quanto riguarda l'asserita ridotta resa oraria che caratterizzerebbe i servizi di portierato/bidelli, si ritiene che il contribuente possa eventualmente rappresentare eventuali criticità del genere nelle “*Note aggiuntive*” di *GERICO* ovvero in contraddittorio con l'Ufficio, sulla base dei contratti formalmente stipulati.

In riferimento all'osservazione n. 5, si fa rilevare che dall'analisi degli esempi effettuata nel corso degli incontri non sono emersi elementi particolari in grado di avvalorare quanto esposto dall'Associazione in merito all'asserito rischio di sovrastima nell'utilizzo delle variabili *trasformate* del valore dei beni strumentali (nella fattispecie, funzione potenza 0,5 – radice quadrata – e funzione potenza 0,4).

Al riguardo, si fa rilevare che – come noto – per determinare la funzione che meglio si adatta all'andamento dei ricavi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo (*cluster*), si è ricorso alla tecnica statistica della regressione

lineare multipla. Quindi il peso delle variabili significative è il risultato dell'applicazione di una consolidata metodologia statistica, supportata anche da analisi economiche.

Nello specifico, si fa comunque rilevare che le caratteristiche matematiche proprie delle funzioni di potenza inferiori all'unità (0,4 e 0,5) rendono l'apporto delle variabili interessate (nel caso, il valore dei beni strumentali al netto dei beni a nolo) crescente in misura meno che proporzionale al crescere del valore assunto dalle stesse. Nel caso in esame, valori sempre maggiori dei beni strumentali concorrono in misura via via minore alla stima dei ricavi.

Si rammenta che ai contribuenti è data la possibilità di segnalare situazioni di carattere particolare che caratterizzino la propria situazione nelle "Note aggiuntive" di *GERICO*.

Circa invece l'opportunità di inserire un nuovo rigo nel modello che tenga conto del caso in cui l'impresa sostenga costi per lavori affidati a terzi, ci si riserva di effettuare le opportune valutazioni in vista della futura evoluzione dello studio.

In merito alle considerazioni circa la crisi economica, si rimanda alle considerazioni finali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG70U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati

introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011


VARRIALE MASSIMO

STUDI
[Handwritten signature]

Da: Elisabetta.FRONTINI@CONFARTIGIANATO.IT
Inviato: giovedì 10 novembre 2011 15.49
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: Andrea.TREVISANI@confartigianato.it; Daniela.SCACCIA@confartigianato.it; Magnani Lamberto
Oggetto: Parere VG70U
Allegati: parere_VG70U.doc

Alla cortese attenzione del:
dr. Massimo Varriale

Capo Ufficio
Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore



Trasmetto il parere congiunto Confartigianato - CNA di seguito allegato
Cordialmente
Elisabetta Frontini



Elisabetta Frontini
Direzione Politiche Fiscali
Ufficio Studi di Settore

Sede: Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
Tel. +39 06 70374485 - Fax +39 06 77079938
e-mail: elisabetta.frontini@confartigianato.it

www.confartigianato.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.

The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. Any improper use or circulation is forbidden. If you are not among the named recipients, please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system, do not use the contents for any purpose what so ever nor disclose them to anyone else.

Parere

STUDIO DI SETTORE VG70U

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| Codice attività: | 81.21.00 - | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
| | 81.22.02 - | Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali |
| | 81.29.99 - | Altre attività di pulizia nea |

Preliminarmente la categoria osserva lo stato di forte crisi economico – finanziario che caratterizza il Paese a causa non solo dell'avversa crisi congiunturale manifestatasi negli ultimi anni a livello mondiale ma anche delle nuove modalità di esercizio delle attività, oggetto dello studio in argomento.

Nuove attività nel settore

Il settore è in rapida evoluzione nei servizi offerti alla clientela. In particolare sono evidenziate:

- nuove specializzazioni come i “servizi integrativi alla ristorazione” (es.. lavaggio stoviglie, dei locali), di “pulizia filtri impianti di aereazione”, “pulizia dopo incendi”; servizi di archivio; pulizia delle rotatorie nell'editoria; pulizia di macchine ed impianti;
- novità nel contratto Alberghi (servizi in camera; pulizia camere).

Tali attività non sono contemplate nel prototipo esaminato nel corso della riunione.

Le nuove attività scaturiscono dall'evoluzione del settore delle imprese di pulizia. Nel caso delle attività di pulizia di macchine ed impianti, dette operazioni non sono più svolte internamente ma sono date in affidamento alle imprese di pulizia. Nel secondo caso invece con i nuovi contratti di multiservizi, in ambito alberghiero, le imprese di pulizia svolgono spesso l'attività di pulizia camere e rifacimento letti.

Tali nuove attività dovrebbero essere rilevate mediante l'introduzione di nuovi righi nel modello degli studi che consentano di monitorarne il fenomeno ed eventualmente di introdurre specifici cluster o correttivi che consentano una corretta applicazione degli studi di settore.

In attesa della revisione dello studio che colga tali particolari attività, si ritiene opportuno siano date specifiche indicazioni agli Uffici di un'attenta valutazione di tali casistiche.

Il parametro delle tariffe al m²

La categoria non ritiene corretta l'indicazione delle tariffe dei servizi, fissate in base al criterio dei metri quadri di superficie, come attualmente richiesto nel modello. La categoria, pur comprendendo la necessità dell'Agenzia di conoscere un parametro oggettivo da utilizzare nella determinazione del prezzo da pattuire per il servizio reso dalle imprese di pulizia, rileva che nella contrattazione i metri quadri sono il parametro di base cui, però, si aggiungono i costi dei materiali utilizzati e il grado di rischio assunto (es.: ospedali). Nella valutazione degli interventi manuali sono, infatti, inseriti anche altri elementi che vanno a comporre i servizi aggiuntivi non misurabili con il parametro del m². Ciò comporta come conseguenza una estrema variabilità delle tariffe.

La maternità

Il settore occupa in modo massiccio personale femminile che, ovviamente, ha un più elevato tasso di assenteismo dovuto oltre che a permessi e malattie soprattutto a maternità.

La categoria osserva come, nell'attuale situazione di crisi economica, sia aumentato il fenomeno che vede, in caso di maternità, il titolare sostituire la dipendente.

Tutto ciò può determinare un'anomalia nell'indicatore di coerenza relativo alla resa dei ricavi sul numero di ore.

Si propone quindi di inserire l'informazione nel modello relativa a tali tipologie di assenze al fine di monitorarne il fenomeno e consentire agli Uffici e ai contribuenti quanto dati assenze sono oltre la media del settore. In attesa dell'acquisizione dei dati relativi si ritiene opportuno siano date specifiche indicazioni agli Uffici di un'attenta valutazione di tali casistiche.

Attività di "portierato/bidelli"

Le attività di tale natura sono contraddistinte da una resa oraria molto bassa in quanto soggetti a stipula di contratti con committenti che impongono il corrispettivo. Il conseguente indicatore di coerenza "Ricavi/ore" potrebbe risultare anomalo. Si ritiene opportuno siano date specifiche indicazioni agli Uffici di un'attenta valutazione di tali casistiche.

La funzione di ricavo


In alcuni esempi, valutati nel corso delle riunioni, la categoria ha osservato che in presenza di costi variabili in rapporto all'ammontare dei ricavi dichiarati, assume importanza in maniera preponderante la variabile rappresentata dalla trasformata del "valore dei beni strumentali". Ciò potrebbe comportare in taluni casi una sovrastima dei ricavi. Negli esempi in cui la struttura dei costi variabili è apparsa coerente, la stima dei ricavi è in linea con i ricavi dichiarati poiché nella funzione di ricavo prevalgono le variabili costruite sui costi citati.

Si evidenzia poi la necessità di rivedere i coefficienti di conversione nel caso in cui l'impresa si avvalga di altre imprese per eseguire alcune lavorazioni e per i costi commerciali. Nello specifico si suggerisce l'inserimento di un nuovo rigo nel modello relativo al sostenimento di "costi per lavori affidati a terzi". In attesa della revisione dello studio che colga tale elemento di possibile criticità, si ritiene opportuno siano date specifiche indicazioni agli Uffici di un'attenta valutazione di tali casistiche.

La crisi economica

La crisi nel settore è molto grave e pesante. Ci si riserva quindi di valutare, quando saranno predisposti, l'effetto dei correttivi per la crisi da applicare allo studio di settore in oggetto.

Confartigianato Imprese di Pulizia
Il Presidente
(Ugo Armanetti)



CNA/Servizi alla Comunità/Imprese di Pulizia
Il Presidente
(Bruno Tosi)



VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

STUDIO VG72A

(Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente)

Codici Attività:

49.32.10 – Trasporto con taxi;

49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

1) **PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG72A (evoluzione dello studio di settore UG72A), con nota prot. n. 36085 del 2 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 22 marzo 2011 e 14 aprile 2011, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- AGCI – PSL;

- CASARTIGIANI ATA;
- CNA;
- CNA FITA TAXI;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;
- CONFARTIGIANATO TAXI;
- CONFESERCENTI;
- FEDERTAXI;
- LEGACOOP NAZIONALE;
- SATAM – CNA;
- UGL REGIONALE;
- UIL TRASPORTI;
- UNICA CGIL;
- URI;
- URITAXI;
- UTI

In data 27 ottobre 2011 sono state incontrate le Organizzazioni CONFESERCENTI e FEDERNOLEGGIO per un momento di confronto in relazione al prototipo dello studio VG72A.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'Organizzazione CONFARTIGIANATO TAXI, con nota del 2 agosto 2011, ha rappresentato le proprie osservazioni sulla revisione dello studio VG72A.

In particolare, l'Organizzazione, *“pur apprezzando per il lavoro svolto nel corso delle riunioni sull'evoluzione dello studio di settore VG72A”*, ha evidenziato la presenza degli elementi di criticità di seguito elencati.

- Rigo D21 - percorrenza chilometrica annua.

La criticità riscontrata attiene la corretta indicazione della percorrenza chilometrica, in virtù dell'importanza che la stessa riveste ai fini della determinazione del ricavo stimato.

Al riguardo, infatti, l'Organizzazione lamenta la scarsa chiarezza delle istruzioni, con particolare riferimento alla necessità di segnalare che nel rigo D21 devono essere indicati i chilometri percorsi nell'anno comprensivi di quelli percorsi durante *“il viaggio di ritorno a vuoto della corsa dopo aver lasciato il cliente a destinazione”*, con esclusione dei soli *“chilometri percorsi dal luogo*

dell’abitazione fino al luogo di lavoro all’inizio del turno e viceversa alla fine del turno”.

Sul punto in questione, inoltre, l’Organizzazione fa presente che la *“la problematica relativa alla percorrenza chilometrica investe le grandi città e aree metropolitane (cd “area vasta” o aree ad intensa conurbazione - art. 4 comma 5, l. 22/92) a causa dell’ampiezza territoriale che le caratterizza, in cui la percorrenza chilometrica e i costi per i consumi di carburante e di manutenzione dei taxi sono più alti rispetto a quelli relativi ai taxi circolanti nei centri urbani di più piccola dimensione”.*

- Incremento del numero delle licenze.

L’Organizzazione ritiene che nei Comuni dove l’amministrazione ha posto in essere una politica di incremento del numero delle licenze, in un periodo di congiuntura economica sfavorevole a causa della crisi, si sia verificata una *“riduzione dei margini di profitto (minori ricavi)”.*

- Tariffe differenziate.

L’Organizzazione fa presente che in molti Comuni sono previste tariffe differenziate nei confronti di alcune categorie di soggetti (donne, anziani, disabili, ecc.). Considerato che le tariffe differenziate sono inferiori rispetto a quelle normali, l’Associazione pone in evidenza il rischio di *“possibili ripercussioni sul dato resa chilometrica”.*

- Costi sostenuti per le assicurazioni.

L’Organizzazione pone in evidenza l’anomalia relativa al costo sostenuto per le assicurazioni, che varierebbe notevolmente *“in base alla collocazione dell’attività in un determinato territorio o se sono all’inizio attività”.*

In considerazione di quanto sopra evidenziato, l’Organizzazione formula le richieste di seguito esposte.

- Rigo D21 - percorrenza chilometrica annua.

In riferimento alla criticità riscontrata per la compilazione del rigo D21, l’Organizzazione ritiene utile l’inserimento di una precisazione nelle istruzioni.

In particolare, nelle istruzioni del rigo D21 dovrebbe essere precisato che in tale campo devono essere indicati *“i chilometri percorsi annualmente per la produzione del servizio di trasporto, comprensivi dei chilometri percorsi per il ritorno a vuoto, esclusi i chilometri effettuati nel percorso casa-lavoro e quelli effettuati per uso proprio, fuori servizio del veicolo”.*

- Quadro Z – dati complementari.

Al fine di *“comprendere le peculiarità della attività e la loro incidenza sui parametri contabili ed extracontabili ai fini della coerenza, congruità e INE”*, l’Associazione fa presente la necessità di inserire un quadro Z che contenga informazioni aggiuntive, utili ai fini della futura revisione dello studio.

Nello specifico, l'Organizzazione propone le seguenti informazioni:

- anno di inizio dell'attività;
- area di svolgimento dell'attività (con riferimento alla superficie territoriale del Comune);
- costo sostenuto per l'assicurazione RC auto;
- elementi specifici relativi alle tariffe applicate;
- particolari categorie di veicoli utilizzati.

Con nota del 15 novembre 2011, le Organizzazioni CONFESERCENTI e FEDERNOLEGGIO hanno fatto pervenire all'Agenzia le proprie osservazioni sulla revisione dello studio di settore VG72A.

In particolare, le Organizzazioni hanno rappresentato quanto di seguito riportato.

- Analisi discriminante e studio di settore VG72B.

In merito all'attività di “n.c.c.” (noleggio con conducente), il criterio utilizzato per l'identificazione dei gruppi omogenei ha prodotto una suddivisione di tale attività in *“imprese di piccole o grandi dimensioni che svolgono il servizio di noleggio con conducente con autovettura da rimessa (riconducibili ai cluster 2 e 3 dello studio VG72A) ed imprese di piccole e grandi dimensioni che svolgono servizio di noleggio con conducente con minibus e pullman (cluster 2, 6 e 9 dello studio VG72B)”*.

Al riguardo, le Organizzazioni fanno presente che tale suddivisione trarrebbe origine *“dall'imprecisione dettata dai codici ATECO”* che hanno assegnato al servizio svolto con autovetture il codice attività 49.32.20, mentre al servizio svolto con altri mezzi di trasporto il codice 49.39.09, nonché dalla scelta di correlare *“gli n.c.c. autovetture al servizio taxi perché si utilizza lo stesso bene strumentale così come gli n.c.c. bus ai servizi di linea tramite bus nonostante in ambedue le fattispecie le tipologie di attività differiscano profondamente”*.

A parere delle Organizzazioni, però, per l'attività in questione non dovrebbe esistere una tale suddivisione, in quanto l'attività svolta è sempre la stessa, ovvero *“trasporto tramite noleggio con conducente, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato”*.

A sostegno di quanto argomentato, le citate Organizzazioni fanno presente che *“moltissime imprese hanno, all'interno del proprio parco automezzi, sia autovetture che minibus e pullman per fornire un servizio quanto migliore e diversificato possibile”*.

Tanto premesso, viene evidenziata la necessità di prevedere un solo codice ATECO.

Nel frattempo che ciò si verifichi, le Organizzazioni riterrebbero opportuno che, in vista della prossima evoluzione dello studio, si proceda ad

effettuare una *“diversa analisi discriminante per gli n.c.c. che faccia confluire l’intera categoria nello studio di settore VG72B”*.

- “Peso” dei beni strumentali ai fini del ricavo stimato.

Sul punto in questione, le Organizzazioni fanno presente che, dall’analisi di alcuni esempi, sarebbe emerso che il peso attribuito, ai fini della determinazione del ricavo, al valore dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività, risulterebbe troppo elevato, addirittura pari a circa il 60%.

In particolare, le Organizzazioni riterrebbero che una diretta correlazione tra il valore dei beni strumentali e i ricavi prodotti, per questa tipologia di attività, sia non del tutto corretta.

Al riguardo, infatti, viene fatto riferimento alla circostanza che l’utilizzo di un’autovettura *“di lusso”*, nello svolgimento della propria attività, sia riconducibile alla scelta imprenditoriale di fornire un servizio migliore, ma non per questo tale scelta dovrebbe comportare un aumento dei ricavi.

Considerato quanto sopra argomentato, le Organizzazioni riterrebbero opportuno *“ponderare meglio il parametro basandosi non solo sulla media delle dichiarazioni studi delle attività prese in considerazione, ma cercando anche di ricomprendere elementi di valutazione previsionale, imprenditoriale come la qualità del servizio”*.

- La territorialità.

In merito alla territorialità, le Organizzazioni fanno presente di aver *“molto apprezzato i grandi progressi fatti sul tema da parte degli studi di settore arrivando ormai ad una specificità praticamente a livello comunale”*.

Per quanto attiene l’attività di n.c.c., tuttavia, viene posta in evidenza la circostanza che *“un’impresa, che ha ricevuto l’autorizzazione in un Comune, può esercitare l’attività in uno diverso o comunque in diverse Regioni”*.

Le informazioni attualmente presenti nel quadro B del modello, però, fanno riferimento esclusivamente al numero di unità locali possedute per l’esercizio dell’attività, al Comune e alla Provincia di ubicazione delle stesse e agli spazi destinati ad uffici amministrativi o per rimessa automezzi; pertanto, a parere delle Organizzazioni, l’attuale studio non sarebbe in grado di cogliere pienamente il fattore della territorialità.

Considerato quanto sopra illustrato, le Organizzazioni riterrebbero opportuno inserire, già nel modello relativo allo studio VG72A, *“un menù a tendina nel quadro B che permetta con la presenza delle voci di ogni singola Regione, di inserire un valore percentuale dell’attività svolta da parte dell’impresa almeno per Regione”*.

- Percorrenza e costo dei carburanti.

Da ultimo, le Organizzazioni fanno presente che, con riferimento all'attività di n.c.c., gli indicatori di coerenza *“Resa chilometrica”* e *“Costo dei carburanti per chilometri percorsi (in centesimi di euro)”* potrebbero generare ai fini della coerenza dei *“risultati distorti e non puramente rappresentativi del tipo di attività presa in analisi”*.

Tale fenomeno sarebbe riconducibile alla circostanza che *“gli elementi connessi al costo del carburante o dei ricavi rispetto alla percorrenza fatta possono variare non in modo proporzionale tra di loro”*.

In particolare, per l'indicatore di coerenza *“Costo dei carburanti per chilometri percorsi”*, le Organizzazioni riportano l'esempio del *“periodo estivo (da giugno a settembre) durante il quale nelle ore in cui l'autista resta a disposizione, la macchina rimane accesa per avere l'aria condizionata funzionante (quindi un maggior consumo rispetto ai chilometri percorsi)”*.

Per il suddetto indicatore, inoltre, le Organizzazioni pongono in evidenza come *“le continue oscillazioni del prezzo di mercato dei carburanti si ripercuotano sul costo annuo a carico delle imprese”*.

Da ultimo, le Organizzazioni fanno notare che l'indicatore di coerenza *“Resa chilometrica”* non terrebbe conto dei *“contratti a disposizione”* utilizzati da numerose imprese. Nello specifico, tale tipologia contrattuale si caratterizza nella concessione da parte di un'impresa della *“disponibilità di una o più auto con autista per un tempo o periodo determinato al proprio cliente per un certo corrispettivo economico che si basa sul tempo in ore della prestazione e non sulla percorrenza chilometrica effettivamente svolta”*.

A parere delle Organizzazioni, pertanto, le suddette situazioni darebbero luogo a fenomeni di incoerenza.

In conclusione, le Organizzazioni riterrebbero opportuno che l'Agenzia attribuisse ai suddetti indicatori *“un peso specifico relativo sicuramente riferibile anche al tipo di attività svolta dall'azienda e non solo ai rapporti algebrici da cui questi sono formati, nella speranza che si trovi una migliore taratura nella prossima evoluzione”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG72A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte dell'Organizzazione CONFARTIGIANATO TAXI, si fa presente quanto segue.

In merito alle istruzioni per la compilazione del rigo D21, si evidenzia che nelle istruzioni del modello UG72A è già stata inserita in UNICO 2011 la

seguinte precisazione: *“Si precisa al riguardo che va ricompreso in tale rigo il totale dei chilometri percorsi da parte del contribuente nell’ambito dell’orario di servizio, compresi i chilometri percorsi a vuoto, mentre non devono essere considerate le percorrenze extra-lavorative, ivi compresi i percorsi casa-lavoro”*.

Al fine di evitare possibili errori in fase di compilazione, tuttavia, l’Agenzia sta valutando l’opportunità di inserire, in vista della prossima evoluzione dello studio, il dato relativo ai chilometri delle percorrenze extra-lavorative.

Per quanto attiene l’opportunità di predisporre un quadro Z, da inserire nel modello relativo allo studio VG72A, l’Agenzia prende atto della proposta formulata dall’Organizzazione (e anticipata in sede di riunione), riservandosi di intervenire in fase di predisposizione delle informazioni necessarie per la prossima evoluzione dello studio, eventualmente anche a seguito di ulteriore confronto con le Organizzazioni interessate.

In merito alle osservazioni formulate dalle Organizzazioni CONFESERCENTI e FEDERNOLEGGIO, si fa presente quanto di seguito riportato.

Con riferimento alla richiesta relativa alla necessità di riunificare la categoria degli n.c.c. in un unico codice attività, da collocare nell’ambito di applicazione dello studio di settore VG72B, ci si riserva di valutarne l’opportunità e la significatività in sede di futura evoluzione dello studio.

Per quanto concerne il peso assunto dal valore dei beni strumentali ai fini della determinazione dei ricavi stimati, premesso che non appare chiaro in quale modo sia stato determinato il relativo peso (pari, secondo le Organizzazioni, a *“circa il 60%”*), si osserva quanto segue.

Come noto, per determinare la funzione matematica che meglio si adatta all’andamento dei ricavi dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo (*cluster*), si è ricorso alla tecnica statistica della Regressione Lineare Multipla.

Pertanto, il peso delle variabili significative ai fini della stima deriva dalla applicazione di una consolidata metodologia statistica, supportata da opportune analisi economiche.

Si fa tuttavia rilevare al riguardo che la variabile utilizzata nella funzione di regressione è non il valore dei beni strumentali, bensì la radice quadrata del valore dei beni strumentali stessi (al netto dei beni a nolo).

L’utilizzo della radice quadrata in luogo del valore assoluto produce l’effetto di mitigare la stima per valori crescenti della variabile, in quanto all’aumentare della stessa il ricavo stimato aumenta in maniera meno che proporzionale.

Nel caso in esame, pertanto, valori sempre maggiori dei beni strumentali concorrono in misura via via minore alla stima dei ricavi.

In merito alla richiesta di inserire all'interno del modello, per l'attività di "n.c.c.", informazioni ulteriori finalizzate all'individuazione della specifica area di svolgimento dell'attività, ci si riserva di valutarne l'opportunità in sede di futura evoluzione dello studio.

Per quanto attiene i possibili effetti distorsivi dei sopra citati indicatori di coerenza, si fa presente che le circostanze rappresentate dalle Organizzazioni, essendo comuni a tutti gli operatori del settore, non dovrebbero generare criticità applicative.

Con specifico riguardo all'indicatore "*Resa chilometrica*", ci si riserva di valutare l'opportunità di modificare il modello in vista della prossima evoluzione, in base alle risultanze delle analisi che saranno effettuate sui dati dichiarati e sui modelli organizzativi, in modo da tener conto dell'informazione relativa ai "*contratti a disposizione*".

Si ricorda, comunque, che eventuali anomalie relative a situazioni di "*non coerenza*" possono essere segnalate dal contribuente utilizzando l'apposita sezione di GE.RI.CO., denominata "*Note aggiuntive*".

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG72A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati

introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

STUDI

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accertamento |
| - 5 A60 2011 |
| Prot. N° 119939 |

Roma, 2 agosto 2011

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Egr. Dr. Massimo Varriale

Come da Vostra richiesta del 13 luglio 2011, siamo ad inviare il **PARERE SU STUDIO DI SETTORE VG72A - Trasporto con taxi e mediante noleggio con conducente Codici attività: 49.32.10 - 49.32.20**

CRITICITÀ EMERSE NEL CORSO DELL'ESAME DEL PROTOTIPO VG72A

La categoria pur apprezzando il lavoro svolto nelle corso delle riunioni sull'evoluzione dello studio di settore VG72A, ritiene importante segnalare alcune criticità al fine di appianarle, di seguito illustrate:

Percorrenza chilometrica

E' stato rilevato che nell'attuale modello non sono chiare le istruzioni sull'indicazione della percorrenza chilometrica. Nel corso delle riunioni, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che vanno inseriti tutti i chilometri percorsi durante lo svolgimento dell'attività, considerando anche i chilometri del viaggio di ritorno a vuoto della corsa dopo aver lasciato il cliente a destinazione. A parere dell'Agenzia, lo studio infatti tiene conto anche della parte di percorrenza fatta "a vuoto", segnalando che non vanno opportunamente indicati solo i chilometri percorsi dal luogo dell'abitazione fino al luogo di lavoro all'inizio del turno e viceversa alla fine del turno.

A parere della categoria la problematica investe le grandi città e aree metropolitane (cd "area vasta" o aree ad intensa conurbazione - art. 4 comma 5, l. 22/92) a causa dell'ampiezza territoriale che le caratterizza, in cui la percorrenza chilometrica e i costi per i consumi di carburante e di manutenzione dei taxi sono più alti rispetto a quelli relativi ai taxi circolanti nei centri urbani di più piccola dimensione.

Altre situazioni anomale non colte dallo Studio

1. In alcuni Comuni sono state aumentate le licenze in concomitanza con la crisi economica che ha determinato una minore domanda di mobilità: la conseguenza è stata una riduzione dei margini di profitto (minori ricavi).
2. Molti Comuni perseguono politiche tariffarie differenziate per utenza (donne, anziani, disabilità, ecc.), chiedendo ai Taxi di svolgere anche una funzione sociale specifica. Tali tariffe differenziate sono inferiori rispetto a quelle normali con possibili ripercussioni sul dato "resa chilometrica"

3. Molti operatori hanno costi differenziati (anche a causa dei massimali di rischio elevati posti a tutela dell'utenza da parte di numerose amministrazioni pubbliche) sulle assicurazioni in base alla collocazione dell'attività in un determinato territorio o se sono all'inizio attività.

PROPOSTE

Le istruzioni al modello

La categoria chiede, pertanto, che le istruzioni alla compilazione del modello tengano conto delle precisazioni fornite dall'Agenzia nel corso delle riunioni al fine di evitare comportamenti difformi da parte dei contribuenti tenuti all'obbligo di compilazione del modello. Per quanto attiene al rigo D21 nelle istruzioni per la compilazione si chiede di precisare che: si dovranno indicare i km percorsi annualmente per la produzione del servizio di trasporto, comprensivi dei chilometri percorsi per il ritorno a vuoto, esclusi i chilometri effettuati nel percorso casa - lavoro e quelli effettuati per uso proprio, fuori servizio del veicolo (art. 14, punto 6, DLgs 422/97). Questo elemento è strettamente correlato a quanto indicato nel successivo punto 4.

Le tariffe

La categoria propone che siano richieste le tariffe comunali e più puntuali informazioni sui costi delle assicurazioni al fine di verificare l'esistenza di una relazione significativa tra il costo della stessa e i ricavi. La categoria, quindi, concorda sulla necessità, emersa nel corso degli incontri, di integrare il prossimo modello con il Quadro Z, predisponendolo alla raccolta di ulteriori informazioni su determinati aspetti dell'attività esercitata. La SOSE, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, in ordine alle criticità evidenziate, ha predisposto alcune ipotesi di integrazione dello studio di settore di seguito indicate.

Il Quadro Z

Nel modello verrà inserito un nuovo quadro "Z" destinato a fornire informazioni integrative ed aggiuntive utili nelle future revisioni per comprendere le peculiarità della attività e la loro incidenza sui parametri contabili ed extracontabili ai fini della coerenza, congruità e INE.

Nel quadro "Z" si dovrà indicare:

1. **Anno di inizio dell'attività.**

Motivo: è stato posto l'accento sulla minore capacità di produrre reddito per chi ha appena iniziato l'attività o per chi, avanti con gli anni, ha una lunga carriera di servizio senza la possibilità di beneficiare delle prerogative dei cd. "lavori usuranti".

2. **Area di svolgimento della attività, localizzazione in un comune con superficie territoriale fino a:**

- 100 kmq;
- 250 kmq;
- 500 kmq;
- 1000 kmq;
- oltre.

Motivo: E' stato evidenziato che nei comuni con superficie territoriale molto ampia i chilometri percorsi per la produzione del servizio di trasporto, compresi i ritorni a vuoto, ma esclusi i chilometri percorsi nella tratta casa - lavoro e quelli percorsi per uso proprio (art. 14 DLgs 422/97), sono in numero maggiore rispetto a comuni con superficie territoriale più piccola. Tale vincolo geografico - amministrativo, non eludibile, può comportare effetti indesiderati sia rispetto alla congruità che alla coerenza che vanno quindi valutati.

3. **Costi specifici;** Assicurazione RC auto, indicazione dell'importo.

Motivo: è stato segnalato che in molte zone del Paese il costo della RC auto, in particolar modo per i giovani, ha raggiunto importi proibitivi e fuori mercato. Il dato servirà nella futura revisione, per verificare quale può essere l'importo massimo oltre il quale non vi sarà regressione e quindi incidenza sul fatturato prodotto da studi di settore.

4. **Altri elementi specifici;** indicare l'importo di:

- Tariffa urbana feriale per chilometro;
- Tariffa extra-urbana per chilometro;
- Scatto di partenza/bandiera feriale.

Motivo: è stato segnalato che troppo spesso i comuni non adeguano annualmente le tariffe, anzi l'adeguamento avviene ad anni di distanza l'uno dall'altro. Tale fatto comporta effetti negativi ai fini del parametro "resa chilometrica" con necessità del singolo imprenditore di giustificarsi di fronte all'Agenzia delle Entrate. E' stato inoltre segnalato anche un ulteriore elemento che potrebbe generare elementi di incertezza. Si tratta delle Tariffe c.d. "sociali" previste dall'art. 6 della L. 248/2006, lett. e) ed f). Si è convenuto di introdurre un ulteriore riquadro dove dovrà essere indicata la percentuale di ricavo lordo generato dall'applicazione delle Tariffe previste dall'art. 6 della legge citata.

5. **Veicoli;** si dovrà indicare se il contribuente utilizza:


- Veicolo a propulsione ibrida (elettrica/ termica);
- Veicoli permanentemente attrezzati per il trasporto di utenti disabili con difficoltà motorie.

Motivo: *i veicoli a propulsione ibrida*; analogamente per quanto avviene per quelli alimentati da metano, ed in misura minore per quelli alimentati a gpl, generano problematiche: ad esempio, l'utilizzo delle autovetture ibride comporta, infatti, costi di acquisto e di manutenzione più elevati seppur a fronte di minori consumi. In presenza di uno o più situazioni sopra descritte, il soggetto può risultare non coerente sull'indicatore: "Costi dei carburanti per i KM percorsi" e non normale per l'indicatore: "Consumo giornaliero di carburante per l'attività di taxi". Il dato andrà valutato nella prossima revisione per poter introdurre più efficaci elementi correttivi rispetto a quelli fino ad oggi utilizzati che non danno una rappresentazione reale del problema. *I veicoli attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili* hanno maggiori costi relativi all'acquisto e all'allestimento del veicolo, maggiori costi per la manutenzione, maggiore consumo giornaliero del carburante. Tali elementi generano la presunzione, non corretta, che tale contribuente abbia una maggiore capacità di reddito in quanto ha costi maggiori rispetto ad un altro contribuente che opera con le stesse tariffe, nella medesima area territoriale con lo stesso tipo di veicolo. Il dato servirà ad individuare un parametro correttivo per il contribuente che si trova in tale situazione.

Cordiali saluti.

IL DELEGATO DEL PRESIDENTE

Alessandro Nordio



CONFARTIGIANATO
IMPRESE ITALIA

Confartigianato TAXI

VARRIALE MASSIMO

STUDIO
P

Da: tributario [tributario@confesercenti.it]
Inviato: martedì 15 novembre 2011 14.04
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Oggetto: Osservazioni studio di settore VG72A
Allegati: Osservazioni n.c.c..doc

Priorità: Alta



Ufficio Tributario

Roma, lì 15/11/2011

Oggetto: Osservazioni Studio di settore VG72A


A seguito del produttivo incontro tra l'Agenzia delle Entrate, So.Se. ed i funzionari della Confesercenti e Federnoleggio, svoltosi in data 27/10/2011, sono emerse alcune tematiche, a nostro avviso di rilievo, che le scriventi Associazioni vogliono sottolineare, riguardanti lo studio di settore VG72A "Trasporto con taxi e mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente", nella speranza che queste siano debitamente analizzate dagli uffici competenti e tenute in considerazione per la prossima evoluzione dello studio.

Cordiali saluti,

Vincenzo Miceli
Funzionario Ufficio Tributario
Confesercenti - Direzione Nazionale
Via Nazionale, 60 00184 Roma
tel. 0647251 - 064725106
miceli@confesercenti.it

| |
|--|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Nazionale Accadamenti Settore L. 17.5 dell'Accadamenti |
| 15 NOV 2011 |
| Prot. N° 165958 |

M.2



Osservazioni sullo studio di settore VG72A

A seguito del produttivo incontro tra l'Agenzia delle Entrate, So.Se. ed i funzionari della Confesercenti e Federnoleggio, svoltosi in data 27/10/2011, sono emerse alcune tematiche, a nostro avviso di rilievo, che le scriventi Associazioni vogliono sottolineare, riguardanti lo studio di settore VG72A "Trasporto con taxi e mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente", nella speranza che queste siano debitamente analizzate dagli uffici competenti e tenute in considerazione per la prossima evoluzione dello studio.

– Analisi discriminante e studio di settore VG72B

Il primo dubbio nasce sulle modalità con le quali è stato suddiviso il settore economico degli n.c.c. ai fini degli studi di settore. I fattori discriminanti, infatti, utilizzati per definire la categoria sono la dimensione dell'impresa e la tipologia di beni strumentali che tali imprese utilizzano per svolgere l'attività.

Questo criterio ha portato a **suddividere** la categoria n.c.c. in "imprese di piccole o grandi dimensioni che svolgono il servizio di noleggio con conducente con autovetture da rimessa" (ricongiungibili ai cluster 2 e 3 dello studio VG72A) ed "imprese di piccole e grandi dimensioni che svolgono servizio di noleggio con conducente con minibus e pullman" (cluster 2, 6 e 9 dello studio VG72B). I motivi per i quali sia avvenuta questa divisione nascono dall'impresione dettata dai codici ATECO (49.32.20 per il servizio svolto con autovetture e 49.39.09 per il servizio svolto con altri mezzi di trasporto – i c.d. n.c.a.) e dalla correlazione fatta per tipo di attività (è sembrato più opportuno correlare gli n.c.c. "autovetture" al servizio taxi perché si utilizza lo stesso bene strumentale così come gli n.c.c. "bus" ai servizi di linea tramite bus nonostante in ambedue le fattispecie le tipologie di attività differiscano profondamente).

A nostro avviso questa divisione all'interno del settore economico non dovrebbe in alcun modo essere presente. Il tipo di attività svolta è quella di trasporto tramite noleggio con conducente a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato ed è questo l'elemento fondamentale che caratterizza ed attribuisce omogeneità alla categoria.

Quanto detto viene provato anche dal fatto che moltissime imprese hanno, all'interno del proprio parco automezzi, sia autovetture che minibus e pullman per fornire un servizio quanto migliore e diversificato possibile (la tensione futura è la sempre più importante presenza di aziende con entrambe le tipologie di mezzi). E' chiaro che la categoria, da noi e per il mercato considerata unica, non si può trovare "a cavallo" di due studi di settore anche per un'oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di definire l'attività prevalente.

Nell'attesa di una proposta da parte dell'Agenzia (così come eventualmente delineato nel corso della riunione) di richiedere la gestazione di un solo codice ATECO che dissipi tutti i dubbi, si potrebbe pensare, per la prossima evoluzione, ad una diversa analisi discriminante per gli n.c.c. che faccia confluire l'intera categoria nello studio di settore VG72B e che abbia nell'elemento dimensionale e nella tipologia di attività i suoi fattori portanti, che dia omogeneità al settore e soprattutto ne rappresenti adeguatamente la realtà.

– “Peso” dei beni strumentali ai fini del ricavo stimato

Dall'analisi degli esempi forniti da un nostro collaboratore è emerso quanto sia importante, ai fini del ricavo stimato, il valore dei beni strumentali utilizzati per svolgere l'attività. Partendo da un totale accordo con l'Agenzia e So.Se. nel ritenere che un bene strumentale come una o più autovetture “di lusso” producano un ricavo diretto per un'attività come quella degli n.c.c., si ritiene che il peso che tale valore assume, all'interno della funzione di regressione ai fini della stima del ricavo, sia davvero determinante (circa il 60%) e fin troppo pesante.

Se da un lato, infatti, il valore dei beni strumentali, in coincidenza con il valore degli ammortamenti, produce un diretto ricavo, riteniamo che lo studio non colga quanto importante sia l'aspetto qualitativo, e soprattutto i costi correlati ad esso, per questa tipologia di attività. L'acquisto di autovetture di lusso e mezzi di trasporto più grandi con molti comfort è alla base del servizio reso e quindi necessario per essere presenti all'interno del mercato.

Inoltre, come già consigliato per altri studi, la funzione non tiene in considerazione quelle che sono le scelte imprenditoriali del gestore dell'attività. Un gestore, infatti, può decidere d'investire i propri capitali in beni strumentali più “importanti” di quanto necessiti l'attività stessa per la presenza di particolari situazioni di convenienza o proprio per strategia di natura imprenditoriale, ma questo non vuol dire che vi sarà un produzione immediata di ricavi.

Bisogna, quindi, a nostro parere, ponderare meglio il parametro basandosi non solo sulla media delle dichiarazioni studi delle attività prese in considerazione, ma cercando anche di ricomprendere elementi di valutazione previsionale, imprenditoriale e come la “qualità del servizio”.

– La territorialità

Per quanto riguarda la territorialità l'Associazione ha molto apprezzato i grandi progressi fatti sul tema da parte degli studi di settore arrivando ormai ad una specificità praticamente "a livello comunale".

Bisogna, però, avere alcuni accorgimenti per l'attività di n.c.c., in quanto proprio per il tipo di attività svolta, un'impresa, che ha ricevuto l'autorizzazione in un Comune, può esercitare l'attività in uno diverso o comunque in diverse Regioni. Ciò significa che l'aspetto territoriale della singola attività non può esclusivamente emergere dall'indicazioni attualmente contenute nel Quadro B del Modello.

Attualmente nel suddetto Quadro B viene richiesto al contribuente quante unità locali possiede per l'esercizio dell'attività, in quale Comune e Provincia si trovino, e gli spazi destinati ad uffici amministrativi o per rimessa automezzi. Il Quadro B, a nostro avviso, deve essere implementato per localizzare territorialmente nel miglior modo possibile l'attività svolta che, come detto, non emerge esclusivamente dal Comune nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione né dalle unità locali ad uso rimessa (ad esempio si può avere l'autorizzazione rilasciata nel Comune di Catanzaro, la rimessa nel Comune di Roma e svolgere la maggior parte dell'attività in Umbria e Toscana).

Per quanto detto si consiglia, già da questa evoluzione, se possibile, l'inserimento di un "menù a tendina" nel Quadro B che permetta con la presenza delle voci di ogni singola Regione, di inserire un valore percentuale dell'attività svolta da parte dell'impresa almeno per Regione. Questa correzione dovrebbe quantomeno localizzare l'attività ed il servizio reso più correttamente a prescindere dai luoghi nei quali è stata rilasciata l'autorizzazione o sono presenti le rimesse.

– Percorrenza e costo dei carburanti

Appare necessario fare un'ultima considerazione riguardante la valutazione che Ge.Ri.Co. fa in relazione ai chilometri percorsi ed il costo totale dei carburanti posti in proporzione ai ricavi. A nostro avviso, per una serie di elementi, i due indicatori di coerenza "Resa chilometrica" e "Costo dei carburanti per chilometri percorsi (in centesimi di euro)" potrebbero dare, ai fini della coerenza, dei risultati distorti e non puramente rappresentativi del tipo di attività presa in analisi.

Infatti emerge, dai nostri operatori, che per la categoria degli n.c.c. gli elementi connessi al costo del carburante o dei ricavi rispetto alla percorrenza fatta possono variare non in modo proporzionale tra di loro.

Per quanto riguarda l'indicatore "Costo del carburante per chilometri percorsi" va considerato, ad esempio, il periodo estivo (da giugno a settembre) durante il quale nelle ore in cui l'autista resta a disposizione, la macchina rimane accesa per avere l'aria condizionata funzionante (quindi un maggior consumo rispetto ai chilometri percorsi).

Inoltre, a nostro avviso, le continue oscillazioni del prezzo di mercato dei carburanti hanno un effetto che si ripercuote sul costo annuo a carico delle imprese. Il fenomeno fa sì che, con l'aumento del costo dei carburanti, il rapporto con i chilometri percorsi potrebbe risultare distorto poiché potrebbero esserci periodi dell'anno più convenienti rispetto ad altri per lo svolgimento dell'attività.

Invece con riguardo alla "Resa chilometrica", oltre alle suddette considerazioni fatte sul periodo estivo, l'indicatore, a nostro avviso, non prende in considerazione i c.d. "contratti a disposizione" che molte imprese n.c.c. sottoscrivono. Per questa tipologia di accordo, infatti, l'impresa in questione concede la disponibilità di una o più auto con autista per un tempo o periodo determinato al proprio cliente per un certo corrispettivo economico che si basa sul tempo in ore della prestazione e non sulla percorrenza chilometrica effettivamente svolta. Questa tipologia di accordo potrebbe valere anche per tutto l'anno facendo sì che i ricavi prodotti dall'azienda provengano dall'impiego di capitale umano e beni solo per la loro disponibilità e non per il loro effettivo utilizzo.

E' per questi motivi che gli Uffici potrebbero aver spesso contestato l'incoerenza derivante da questi indicatori.

In questa sede si chiede di tenere in considerazione le nostre osservazioni attribuendo ai due indicatori, ai fini della coerenza, un peso specifico "relativo" sicuramente riferibile anche al tipo di attività svolta dall'azienda e non solo ai rapporti algebrici da cui questi sono formati, nella speranza che si trovi una migliore taratura nella prossima evoluzione.

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG72B

Altri trasporti terrestri di passeggeri

Codici attività:

- 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;**
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;**
- 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a..**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG72B (evoluzione dello studio di settore UG72B), con note prot. n. 40241 del 9 marzo 2011 e prot. n. 62714 del 20 aprile 2011, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 3 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. nei giorni 24 marzo, 19 aprile e 24 maggio 2011, sono stati esaminati sia

esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Associazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSTRA;
- ANAV;
- ANEF;
- CONFESERCENTI;
- CONFESERCENTI - FEDERNOLEGGIO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L’ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, con nota del 29 luglio 2011, ha evidenziato alcune criticità che potrebbero, secondo l’Associazione, limitare o comunque incidere sulla redditività del settore. In particolare è stato rappresentato che, nel corso del 2011, si sarebbe registrato un aumento del costo del gasolio e dei premi assicurativi.

Relativamente al primo fenomeno evidenziato (aumento del prezzo al consumo dei carburanti), che sarebbe da attribuire, oltre che all’aumento del costo industriale del gasolio, anche all’aumento delle accise, la criticità sarebbe subita dagli operatori del settore, per le ragioni di seguito elencate:

1. per il trasporto pubblico locale, non essendo utilizzabile la “*leva tariffaria*”, non sarebbe possibile alcun recupero dei maggiori costi. Sarebbe da considerare solo lo sconto sulle accise previsto per il settore;

2. le imprese esercenti servizi pubblici interregionali di competenza statale e le attività di noleggio autobus con conducente sarebbero, di fatto, costrette a non applicare aumenti tariffari all’utenza per mantenere i servizi competitivi rispetto ad altre forme di trasporto (es. aereo, che gode dell’esonero dall’accisa sui carburanti).

Per quanto riguarda il secondo fenomeno evidenziato (aumento del costo delle polizze assicurative RC auto), viene rappresentato un generale aumento dei premi assicurativi nel corso del 2010, tendenza che sarebbe confermata nel 2011 anche a fronte dell’incremento dell’imposta sui premi RC. Anche in questo caso, per le medesime considerazioni svolte circa l’aumento dei prezzi del gasolio, le imprese del settore non avrebbero la possibilità di recuperare i maggiori oneri attraverso l’aumento delle tariffe o dei corrispettivi.

Un’ulteriore osservazione dell’Associazione riguarda la problematica attinente i servizi di trasporto scolastico, caratterizzati da costi più elevati rispetto

a quelli riferibili ad altri servizi, in quanto il loro svolgimento richiederebbe, in determinati casi, oltre alla presenza di un autista, anche quella di un accompagnatore (cfr. D.M. 31 gennaio 1997, recante “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*”). Tali costi risulterebbero non remunerati in misura proporzionale rispetto a quelli riferibili ad altri servizi analoghi.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione a quanto evidenziato dall’ANAV circa l’incremento del costo del gasolio e dei premi assicurativi, trattandosi di problematiche riferite alla generalità delle imprese, ci si riserva di valutarne l’entità rispetto all’anno preso a base per la costruzione dello studio VG72B (2009).

In particolare, anche alla luce delle informazioni che saranno raccolte nel quadro Z, sezione “*Costi specifici*” per RC e Assicurazioni, si effettueranno ulteriori approfondimenti circa i possibili effetti sulla funzione di ricavo.

Per quanto riguarda l’osservazione relativa al trasporto scolastico, si fa presente che le diverse tipologie di clientela sono già opportunamente monitorate all’interno del quadro D, sezione “*Elementi specifici della clientela*”, in cui viene chiesto di indicare la percentuale dei ricavi prodotta dal trasporto effettuato per scuole ed istituzioni religiose. Tale informazione consente, insieme con le altre, la corretta collocazione nel *cluster* maggiormente rappresentativo dell’impresa e la conseguente individuazione della funzione di ricavo. Comunque si ricorda che in tutti i casi in cui si rileva la sussistenza di condizioni non completamente colte dallo studio, è sempre possibile evidenziarle in *GERICO*, compilando le “*Note Aggiuntive*”.

Inoltre, si fa presente che eventuali situazioni di crisi specifiche del 2011 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG72B a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.


In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali....*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008 e 2009 e 2010 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



Roma, 29 luglio 2011
Prot. n. 463/FI/RoNi



Spett.le
Agenzia delle Entrate Direzione
centrale accertamento Ufficio
Procedure fiscali
Via Cristoforo Colombo, 426
C/D
00100 Roma (RM)

dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

Studio di settore VG72B - Osservazioni


La scrivente Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), che rappresenta le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico (locale ed interregionale di competenza statale) di persone, nonché servizi di noleggio autobus con conducente, facendo seguito agli incontri intercorsi con codesti spettabili uffici, ribadisce quanto segue in merito a taluni aspetti che caratterizzano l'attività di trasporto di viaggiatori e che si giudicano rilevanti ai fini della validazione dello studio di settore VG72B.

Considerato che gli studi di settore individuano la capacità dell'impresa di produrre ricavi in funzione di determinati fattori sia esterni che interni all'impresa, si ritiene utile segnalare alcune criticità che potrebbero limitare tale capacità o comunque incidere sulla stima dei ricavi presunti delle imprese del settore. In particolare si rileva quanto segue:

- il gasolio rappresenta, nei bilanci delle imprese del settore, la seconda voce di costo dopo quella per il personale ed è, quindi, facilmente comprensibile quanto eventuali variazioni del prezzo dei carburanti possano incidere sul costo di produzione dei servizi e sul rapporto costi/ricavi. Nel 2011 il prezzo al consumo del gasolio è sensibilmente cresciuto per effetto dell'aumento sia del costo industriale del gasolio (di ciò le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico danno piena conferma) che dell'imposizione ai fini delle accise. Imposizione lievitata da € 423/1.000 litri ad € 472,20/1.000 litri (+ € 49/1.000 litri) con effetto anche sugli anni a venire. Se il comparto delle imprese di trasporto pubblico locale e delle autolinee di competenza statale beneficia del rimborso dei maggiori oneri conseguenti a tali incrementi d'accisa – rimborso che, peraltro, potrebbe patire dal 2013 gli effetti del taglio lineare delle agevolazioni previsto dalla manovra finanziaria recentemente approvata (D.L. 13 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. n.111/2011) – il comparto delle imprese di noleggio autobus con conducente non beneficia di alcun rimborso o agevolazione e, quindi,



00185 Roma – Piazza dell'Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 - Tel. 06 48 79 301
Fax 06 48 21 204 e-mail: anavmail@tin.it – www.anav.it




subisce per intero le conseguenze degli aumenti. E' da tener presente che l'intero settore non è in grado di recuperare attraverso maggiori introiti gli incrementi del prezzo del gasolio: il comparto del trasporto pubblico locale, che comunque sostiene i maggiori oneri connessi all'aumento del prezzo industriale dei carburanti, non dispone della leva tariffaria, mentre le imprese esercenti servizi pubblici interregionali di competenza statale ed attività di noleggio autobus con conducente sono, di fatto, costrette a non applicare aumenti all'utenza per mantenere i servizi competitivi (soprattutto rispetto al trasporto aereo che gode dell'esenzione dall'accisa sui carburanti) ed evitare un calo della domanda;

- le polizze assicurative RC auto hanno subito nel 2010 sensibili e generalizzati incrementi ed il trend di crescita non si è arrestato neppure nel 2011. La circostanza è evidenziata anche nelle considerazioni conclusive del Presidente ISVAP sull'attività svolta nel 2010, ove si rileva che *"l'incremento del 4,5% della raccolta conferma che, in presenza di una sostanziale stabilità del parco veicoli, sono i prezzi unitari ad agire da elemento propulsivo con effetti penalizzanti per gli assicurati (raccolta in crescita anche nel primo trimestre 2011: +6% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente)"*. Nel corso del 2011 agli aumenti praticati dalle imprese di assicurazione si è aggiunto l'incremento dell'imposta sui premi RC auto disposto da numerose province in applicazione dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 68/2011. Nella quasi totalità dei casi l'incremento è stato deliberato nella misura massima consentita dalla norma, pari al 3,5%. Anche in questo caso (come per il gasolio) le imprese del settore non hanno la possibilità di recuperare i maggiori oneri attraverso l'aumento delle tariffe/corrispettivi.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare una particolare problematica attinente i servizi di trasporto scolastico, della quale si ritiene che si debba tener conto al fine di pervenire ad una corretta stima dei ricavi presunti delle imprese. Va considerato, in particolare, che i servizi di trasporto scolastico sono incisi da costi più elevati (e non remunerati in misura proporzionale) rispetto a quelli riferibili ad altri servizi, in quanto il loro svolgimento richiede, in determinati casi, oltre alla presenza di un autista, anche quella di un accompagnatore (cfr. D.M. 31 gennaio 1997 recante *"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"*).

In relazione a quanto sopra esposto, la Scrivente chiede che, in sede di validazione dello studio di settore VG72B, sia tenuto conto di quanto fin qui rappresentato.

Rimanendo sin d'ora a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Vinella


**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

STUDIO VG75U

Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari

- 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;**
- 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);**
- 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);**
- 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;**
- 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;**
- 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.;**
- 43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VG75U (evoluzione dello studio di settore UG75U), con nota prot. n. 114446 del 26 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 13 settembre e 11 ottobre 2011, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

CNA;

CNA FO/CE;

CONFARTIGIANATO;

CONFARTIGIANATO IMPRESE;

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Le Organizzazioni CNA Installazione e Impianti e Confartigianato Impianti, con note rispettivamente del 31 ottobre 2011 e del 15 novembre 2011, inviate a mezzo e-mail, hanno rappresentato le proprie considerazioni relative al prototipo dello studio VG75U.

In particolare, CNA ha evidenziato quanto segue.

1. In presenza del subappalto, considerato che il correttivo specifico agisce solo sul costo delle materie prime impiegate/costo per la produzione dei servizi e non sul costo del lavoro, occorrerebbe fornire agli uffici indicazioni al fine di evitare sovrastime dei ricavi.

2. Riguardo al fenomeno delle associazioni temporanee di impresa (“*ATI di fatto*”), viene rappresentato che, per prassi alquanto diffusa, i rapporti con il soggetto committente vengano gestiti da un unico soggetto facente parte dell’ATI, c.d. impresa capo-fila o capo-commessa, la quale sarebbe l’unica a fatturare i lavori, riservandosi margini di ricarico bassi o nulli. Corrispondentemente, nel conto economico dell’impresa capo-fila confluirebbero, tra i costi, tutti i servizi fatturati dalle varie imprese partecipanti all’ATI, quali esecutrici materiali dei lavori. In ragione di ciò potrebbe verificarsi, a parere dell’Organizzazione istante, una sovrastima dei ricavi per il fatto che il correttivo specifico per “*lavorazioni affidate a terzi*” non sarebbe presente in tutti i *cluster*.

3. Per il settore elettrico (codici ATECO2007 43.21.01, 43.21.02 e 43.21.03), l’aumento del costo delle materie prime (in particolare il rame), renderebbe opportuna la previsione di un correttivo che tenga conto del costo medio dei principali prodotti utilizzati dalle imprese nel 2011 rispetto all’anno di riferimento per la costruzione dello studio di settore.

La Confartigianato Impianti, pur esprimendo un “*parere sostanzialmente positivo*”, ha evidenziato le seguenti osservazioni.

1. Dall’analisi del campione di imprese inviato alla SOSE, confrontando i risultati del nuovo prototipo di studio di settore con il vecchio studio, risulterebbe, con riferimento all’ultima revisione, una sovrastima dei ricavi di riferimento delle imprese.

2. Preso atto dell’inserimento nel prototipo del correttivo che interviene in presenza di lavori svolti in sub-appalto, sarebbe emerso che in presenza di contratti di sub-appalto tale correttivo opererebbe in misura modesta e non sempre coerente rispetto all’effettiva riduzione dei margini. Infatti, pur “*riconoscendo lo sforzo del prototipo relativo al nuovo studio di settore VG75U di cogliere meglio la realtà economica delle imprese che eseguono lavori in sub-appalto attraverso un correttivo che opera trasversalmente nei cluster individuati*”, l’Associazione rileva che, in particolare nei contratti cosiddetti “*chiavi in mano*”, in cui un soggetto opera in qualità di capofila con il cliente finale ma si avvale di una serie di operatori per l’esecuzione di alcune fasi dell’appalto, i margini di commessa subirebbero una riduzione per effetto della ripartizione tra i diversi soggetti subappaltatori.

3. Nel settore si registrerebbe un’accesa concorrenza da parte delle case-madri che avrebbero iniziato a vendere direttamente i beni (attraverso centri “*global-service*”) e da parte dei grandi centri commerciali che “*vendono direttamente a prezzi stracciati fornendo poi anche il servizio di installazione*”. Pertanto, “*sembrerebbe notevolmente aumentato il numero di installatori individuali, non abilitati, che accettano di prestare la manodopera a prezzi modesti*”. L’Organizzazione rileva che pertanto sarebbero elusi gli obblighi di legge circa la certificazione di conformità e la specializzazione degli operatori.

4. Le imprese poco strutturate risulterebbero penalizzate. Infatti tali aziende, caratterizzate da dotazioni di beni strumentali minime e costi totali contenuti, sarebbero *“penalizzate dallo studio di settore che, in base alle metodologie matematico-statistiche di determinazione del ricavo puntuale, attribuisce uno zoccolo duro di ricavi eccessivo rispetto alla realtà produttiva dei campioni osservati”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG75U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte di CNA e Confartigianato, si fa presente quanto segue.

Con riguardo alle osservazioni di CNA circa il subappalto, il correttivo specifico agirebbe soltanto sul costo delle materie prime. Al riguardo si evidenzia che il differenziale specifico per i lavori svolti in subappalto, la cui quantificazione tiene conto delle percentuali indicate nei righi D35 e D36 del modello dello studio di settore (rispettivamente, *“Lavoro svolto in subappalto”* e *“Lavori svolti in subappalto per imprese aggiudicatarie di appalti pubblici”*), viene applicato alla variabile *“CVPROD”* (somma positiva del *“Costo del venduto”* e del *“Costo per la produzione di servizi”*).

Per le ulteriori variabili rilevanti ai fini della stima dei ricavi (tra le quali quella relativa alle *“Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa”*), la metodologia di costruzione degli studi ha evidenziato che il differenziale sul *“CVPROD”* è risultato più significativo, ai fini del miglioramento del modello di stima dei ricavi.

In parte connessa alla questione precedente è la problematica relativa ai minori margini che caratterizzerebbero i lavori svolti all'interno di ATI (associazioni temporanee di imprese, sia pure *“di fatto”*), per le quali CNA chiede che *“siano fornite agli uffici indicazioni di attenzione a tale fattispecie in quanto potrebbero portare a una sovrastima di ricavi”*.

Al riguardo, è da evidenziare che tra le variabili di regressione, nell'attuale versione dello studio è compresa quella relativa al *“Costo per servizi di installazione e manutenzione affidati a terzi”* (rigo Z09 del modello), con funzione di correttivo per i *cluster* nn. 1, 8, 14, 17, 19, 22 e 23; si sottolinea che tali *cluster* comprendono oltre l'80% dei soggetti che rientrano nell'applicazione dello studio. Comunque, si ricorda che eventuali circostanze giustificative correlate a quanto rappresentato possono sempre essere riportate nelle *“Note aggiuntive”* di *GERICO*.

Per quanto riguarda la terza osservazione di CNA (relativa al lamentato aumento dei costi delle materie prime), si ricorda che la finalità perseguita dagli studi di settore, così come esplicitato nelle specifiche “*Note tecniche e metodologiche*”, è quella di determinare un “*ricavo potenziale*” attribuibile ai contribuenti cui si applica lo studio, tenendo conto del complesso delle relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali in grado di influenzare il risultato dell’impresa, risultanti dai dati dichiarati dai contribuenti in allegato ad UNICO.

Comunque, ci si riserva di valutare, con il supporto di SOSE, l’andamento del costo del rame (nonché delle materie prime in genere), in particolare in relazione alla sua evoluzione tra l’anno di riferimento per l’elaborazione dello studio (2009) e il periodo di imposta di applicazione.

Con riferimento all’asserita sovrastima dei ricavi che, secondo Confartigianato, il prototipo determinerebbe rispetto alla precedente versione dello studio, si evidenzia che dagli esempi esaminati nel corso delle riunioni i risultati hanno piuttosto fatto emergere, a parità di condizioni, una generale contrazione dei ricavi stimati rispetto allo studio UG75U.

Con riferimento alla concorrenza da parte delle case madri attraverso i centri c.d. “*global service*” e da parte dei centri commerciali, che, come asserisce Confartigianato, provvederebbero anche all’installazione, ci si riserva di compiere ulteriori analisi al fine di monitorare l’esistenza e l’andamento di un simile fenomeno.

Si ricorda tuttavia che nelle “*Note aggiuntive*” di *GERICO* è possibile indicare tutti gli elementi (nel caso di specie, la lamentata “*concorrenza sleale*” esercitata dai centri “*global service*”) che si ritengono utili al fine di chiarire eventuali situazioni non congruità o non coerenza.

Con riguardo all’ultima osservazione di Confartigianato, circa la presunta penalizzazione delle micro imprese, per le quali lo studio stimerebbe un ricavo puntuale a partire da uno “*zoccolo duro*”, si osserva che tale affermazione non appare confermata dai dati, sia alla luce delle risultanze degli esempi analizzati nel corso delle riunioni, sia – più in generale – in considerazione della metodologia adottata per la stima dei ricavi, fondata sull’applicazione di analisi economiche e di metodologie consolidate di tecnica statistica.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG75U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello

studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



Installazione e Impianti

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel (06) 441881 - 44188262
Fax (06) 44249515 - E-Mail: installazione.impianti@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel + 322 2307442-429
Fax + 322 2307219 - E-Mail: bruxelles@cna.it

www.cna.it

STUDIO
#

Il Presidente Nazionale

Roma, 31 ottobre 2011

| |
|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell'Accordamento |
| - 2 OTT 2011 NOV. |
| Prot. N° 158009 |

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di settore
Viale Cristoforo Colombo 426 C/D
ROMA
c.a Dott. Massimo VARRIALE
dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni studio di settore VG75U: attività di installazione impianti.

Con riferimento alla revisione dello Studio di settore VG75U, che ricomprende tutti i codici di attività del settore dell'installazione di impianti, si propone di considerare i seguenti aspetti, così come emersi nella riunioni presso la Sose del 13 settembre e dell'11 ottobre u.s.:

1. in presenza di sub appalto, visto che il correttivo specifico agisce solo sul costo delle materie prime impiegate/costo per la produzione dei servizi e non sul costo del lavoro, occorre siano fornite agli uffici indicazioni di attenzione a tale fattispecie in quanto potrebbero portare a una sovrastima di ricavi;
2. con riferimento alle cosiddette ATI di fatto, ovvero di una prassi alquanto diffusa in cui il committente, a fronte di un lavoro che prevede più fornitori, dopo aver fissato i prezzi delle varie forniture pretende che uno dei fornitori faccia da "capo commessa"; ottenendo in questo modo un unico punto di riferimento per eventuali problemi. Costui (il cosiddetto capo commessa), si viene a trovare nel Conto Economico costi per la produzione di servizi che ribalta senza alcun ricarico al committente, determinando una situazione che lo studio non è in grado di cogliere. Per tali casi, così come per i casi di sub appalto, è opportuno siano fornite agli uffici indicazioni di attenzione a tale fattispecie in quanto potrebbero portare a una sovrastima di ricavi, per i cluster dove il correttivo relativo alle "lavorazioni affidate a terzi" non corregge appunto in diminuzione la stima dei ricavi;
3. va considerato, così come segnalato anche nel passato, l'aumento del costo delle materie prime. In particolare, per quanto riguarda gli imprenditori del settore elettrico (codici 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03) per i quali il costo del rame è aumentato negli ultimi anni di quasi il 300%. Sarebbe quindi opportuno che venisse valutato il costo medio dei principali prodotti utilizzati dalle imprese del settore nel 2011 e confrontato con il costo medio delle stesse nell'anno preso a base per la revisione dello studio. In base all'aumento potrebbe essere introdotto uno specifico correttivo sulle materie prime.

Certi che le considerazioni sopra espresse saranno tenute nella dovuta considerazione nel corso della riunione della Commissione degli esperti che dovrà valicare lo studio di settore, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmine Battipaglia". The script is cursive and somewhat stylized, with the first name "Carmine" written in a larger, more prominent hand than the last name "Battipaglia".

(Carmine Battipaglia)

Parere

STUDIO DI SETTORE VG75U: INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICO-SANITARI ED ALTRI IMPIANTI

Premessa


E' stato analizzato il campione di imprese inviato alla Sose, confrontando i risultati del nuovo prototipo di studio di settore con il vecchio studio e con la situazione reale aziendale, tenendo conto che l'ultima revisione dello studio di settore è stata particolarmente pesante in quanto ha generalmente determinato un livello di ricavi puntuali sovrastimato rispetto ai ricavi effettivi prodotti dalle imprese.

Nell'esprimere parere sostanzialmente positivo alla validazione dello studio di settore VG75U, la categoria osserva che risultano ancora aperte alcune questioni in relazione alle quali si riserva di esprimere un parere definitivo con l'effettiva applicazione del modello all'universo delle imprese rappresentate. Di seguito vengono brevemente descritte le suddette questioni aperte:

- 1) **contratti di sub-appalto:** si prende atto che è stato abolito il *cluster* inerente i lavori svolti in sub-appalto ed è stato inserito nella nuova funzione di regressione un correttivo che interviene in presenza di lavori svolti in sub-appalto. Tuttavia dall'analisi degli esempi è emerso che in presenza di contratti di sub-appalto il correttivo opera in misura modesta e non sempre coerente all'effettiva riduzione dei margini: pur riconoscendo lo sforzo del prototipo relativo al nuovo studio di settore VG75U di cogliere meglio la realtà economica delle imprese che eseguono lavori in sub-appalto attraverso un correttivo che opera trasversalmente nei *cluster* individuati, la categoria ritiene di esprimere una riserva sull'adeguata misura del funzionamento di tale correttivo. In particolare nei contratti cosiddetti "chiavi in mano" in cui un soggetto opera in qualità di capofila con il cliente finale ma si avvale di una serie di operatori per l'esecuzione di alcune fasi dell'appalto i margini subiscono una ripartizione tra i soggetti della "filiera". Anche in questo caso occorre esprimere una riserva sul funzionamento dello studio.

- 2) **concorrenza centri "global service"**: si registra un'accesa concorrenza da parte delle case-madri che hanno iniziato a vendere direttamente i beni (attraverso centri global-service) e da parte dei grandi centri commerciali che vendono direttamente a prezzi stracciati fornendo poi anche il servizio di installazione. Con riferimento a tale ultima circostanza sembrerebbe notevolmente aumentato il numero di installatori individuali, non abilitati, che accettano di prestare la manodopera a prezzi modesti. Per la legge tali beni dovrebbero essere installati da operatori specializzati con relativa certificazione di conformità. Obbligo che pertanto verrebbe eluso. Ci si riserva pertanto di valutare la concreta applicazione dello studio di settore nei casi in cui la concorrenza del global service sia particolarmente sentita per la vicinanza a centri commerciali o simili.
- 3) **micro-imprese**: E' stato osservato che risultano penalizzate le imprese poco strutturate. Infatti tali aziende, pur con dotazioni di beni strumentali minime e contenuti costi totali, sembrano, in genere, penalizzate dallo studio di settore che, in base alle metodologie matematico- statistiche di determinazione del ricavo puntuale, attribuisce uno zoccolo duro di ricavi eccessivo rispetto alla realtà produttiva dei campioni osservati. Ci si riserva pertanto di esprimere un giudizio definitivo in seguito all'effettiva applicazione dello studio di settore alla totalità delle imprese rappresentate

Il Presidente
(Giovanni Barzaghi)



Roma, 14 novembre 2011